

REGIONE
TOSCANA



PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

L.R. 12 GENNAIO 1994 N. 3 ART. 6 ter

PROPOSTA DI PIANO

VOLUME II - PIANIFICAZIONE E SEZIONE VALUTATIVA

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO

DENOMINAZIONE

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

L.R. 12 GENNAIO 1994 N. 3 ART. 6 bis

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI:

PRS 2016-2020

ASSESSORE PROPONENTE:

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE GENERALE:

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

DIRIGENTE RESPONSABILE:

ROBERTO SCALACCI

SETTORE COMPETENTE:

ATTIVITÀ FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). PESCA NELLE ACQUE INTERNE

GRUPPO DI LAVORO

RESPONSABILE: Dott. Roberto Scalacci

COORDINATORE: Giorgia Romeo

PROGETTISTI: Paola Lippi, Maddalena Mattii, Giorgia Romeo

COMPONENTI GDL PFVR: Antonio Bertolucci, Roberto Enrico, Marco Ferretti, Andrea Lenuzza, Rocco Lopresti, Massimo Machetti, Luca Mattioli, Vito Mazzarone, Federico Merli, Alberto Panicucci, Cecilia Manuela Rosa, Massimo Taddei.

COLLABORATORI:

Agnelli M.P., Bertagni G., Berti F., Bini A., Brizzi S., Capecchi M., Frappi M.G., Genghi M.A., Giuliani G., Guffanti M., Guerrini A., Ingala A.M., Longhi S., Maccherini S., Magnani L., Menconi R., Muzzi R., Peruzzi L., Polvani F., Ravagni A., Rosati N., Rossi S., Sani N., Scotto M., Stacchini F.

Si ringraziano tutti gli altri colleghi per il supporto dato.

INDICE

VOLUME II – PIANIFICAZIONE E SEZIONE VALUTATIVA

PREMESSA

PARTE I – PIANIFICAZIONE

CAP. 1 - OBIETTIVI GENERALI, OBIETTIVI SPECIFICI E RELATIVE AZIONI

- 1.1 OBIETTIVI GENERALI
- 1.2 OBIETTIVI SPECIFICI E OPERATIVI E RELATIVE AZIONI
- 1.3 TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI E DELLE RELATIVE AZIONI

CAP. 2 - DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO AGRICOLO FORESTALE

- 2.1 ISTITUTI PUBBLICI: CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
- 2.2 ISTITUTI PRIVATI: CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE E LA GESTIONE
- 2.3 AREE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI: CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE E LA GESTIONE
- 2.4 AREE PROTETTE E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA
- 2.5 ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA
- 2.6 CRITERI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA
- 2.7 CRITERI PER LE AUTORIZZAZIONI DEGLI APPOSTAMENTI FISSI

CAP. 3 - GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- 3.1 CRITERI GESTIONALI PER LA PICCOLA FAUNA STANZIALE
- 3.2 CRITERI GESTIONALI PER GLI UNGULATI
- 3.3 CRITERI GESTIONALI PER LA MIGRATORIA
- 3.4 SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ FAUNISTICA E AGRICOLA
- 3.5 FAUNA PROTETTA E SPECIE PROBLEMATICHE
- 3.6 CRITERI PER LA STESURA DEL CALENDARIO VENATORIO

CAP. 4 - CULTURA DELLA SICUREZZA E DEL RISPETTO RECIPROCO

- 4.1 SICUREZZA NELL'ATTIVITÀ VENATORIA E NEGLI INTERVENTI ART. 37 L.R. 3/1994
- 4.2 FILIERA DELLE CARNI DI FAUNA SELVATICA: CONTROLLI SANITARI E FORMAZIONE
- 4.3 MUNIZIONAMENTO A PIOMBO
- 4.4 SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ VENATORIA
- 4.5 INCIDENTI STRADALI E RECUPERO FAUNA SELVATICA

CAP. 5 – CRITERI CONDIVISI PER GLI INTERVENTI SOTTOPOSTI A VAS E VIA

ALLEGATI - TABELLE E TAVOLE

CAP. 6 – QUADRO ECONOMICO

CAP. 7 - INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI CONFRONTO ESTERNO

CAP. 8 – DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

PARTE II - SEZIONE VALUTATIVA

[...]

Abbreviazioni

AAC	Area per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
AAV	Azienda Agrituristico Venatoria
AC	Aree contigue
AFV	Azienda Faunistico Venatoria
APG	Aree a particolare gestione
ATC	Ambito Territoriale di Caccia
CPPS	Centro Pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
CPRFS	Centro Privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
FC	Fondo chiuso
PFVR	Piano Faunistico Venatorio Regionale
Oasi	Oasi di Protezione
SAF	Superficie Agricola Forestale
TCP	Territorio a Caccia Programmata
ZP	Zone di Protezione
ZRC	Zone di Ripopolamento e Cattura
ZRV	Zone di Rispetto Venatorio

PREMESSA

Con il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) si delineano, nel rispetto della Dir. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"), della Dir. 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli"), dell'Accordo AEWA (recepito con L. 66/2006), della L. 157/1992 e della legge di recepimento regionale L.R. 3/1994, gli obiettivi, le strategie, le priorità e gli strumenti di intervento che saranno alla base della gestione faunistica per il prossimo periodo di programmazione.

Nell'individuazione degli obiettivi, la Regione persegue la progressiva integrazione della programmazione faunistico-venatoria nelle politiche complessive di governo del territorio, una visione unitaria del territorio rurale e un ruolo della gestione faunistica per il rilancio dell'economia agricola.

La programmazione faunistico-venatoria deve tener conto anche dell'attuale contesto socio-economico e normativo per individuare, oltre agli obiettivi di tutela dell'ambiente e di prelievo sostenibile, anche indirizzi generali che consentano di superare alcune criticità di governance. In particolare:

- Nel corso degli ultimi anni il sistema di governo della gestione faunistico venatoria in Toscana è profondamente mutato, con riforme diverse e ravvicinate, sia per quanto riguarda la configurazione e i compiti degli ATC sia per l'assetto istituzionale, modificato a partire dalla L. 56/2014 (cd. riforma Del Rio) recepita con legge Regionale Toscana n. 22 del 2015 in base alla quale molte competenze delle Province sono rientrate in capo alla Regione. Tra queste la gestione faunistico venatoria rappresenta certamente una delle discontinuità più forti, con una gestione storicamente effettuata su base provinciale e che vedeva la Regione come ente di programmazione generale. E' evidente che se da una parte il nuovo assetto tendeva a semplificare i passaggi, nella pratica gestionale quotidiana ha causato la necessità di una revisione completa di tutte le procedure e modalità assodate negli anni, per adattarsi alla nuova configurazione Regione - ATC. Il periodo transitorio di questo cambiamento epocale ha comportato quindi alcune problematiche soprattutto in merito alle tempistiche, che in campo faunistico venatorio rappresentano sempre un elemento di criticità, ma nel contempo ha fornito l'opportunità di rivedere in modo approfondito modalità operative e regolamentazioni stratificatesi a livello delle singole province, al fine di semplificarle e ottimizzarle su scala regionale. Oggi quindi c'è la necessità di garantire la stabilità del sistema nel suo complesso, valorizzando al meglio le peculiarità di un sistema su base regionale e cercando al contempo di limitarne gli effetti indesiderati. In questo contesto, **la Regione intende svolgere pienamente la funzione di programmazione, pianificazione, studio, monitoraggio, oltre a quello di coordinamento e controllo** della loro attuazione pratica per mezzo dell'azione gestionale degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei titolari degli Istituti faunistici e venatori privati.
- Nonostante la tendenza alla diminuzione del numero dei cacciatori sia nota ed evidente quanto costante negli anni, non solo in Toscana, oggi abbiamo la consapevolezza che questo non rappresenti solo un fenomeno culturale di perdita di una tradizione millenaria e che sta alla base della nostra identità, ma siamo certi che in assenza di questa componente, in assenza di azioni preventive, sarà difficile recuperare un sano equilibrio del territorio. Oggi siamo in presenza di un generale equilibrio economico nei bilanci degli ambiti, ma è necessario comunque operare alcune scelte (p.es. diminuire la rigidità delle disposizioni relative ai bilanci degli ATC, rivedere la forma della "reciprocità" fra regioni e della mobilità venatoria, individuare interventi di soccorso da parte del bilancio regionale in caso di difficoltà gestionali per eventi eccezionali, rivedere il sistema di cofinanziamento dei costi di convenzione con le polizie provinciali al fine di garantirne la piena operatività). Nel contempo, è necessario **ottimizzare le risorse economiche** a disposizione per la gestione faunistico venatoria, per non arretrare rispetto ai migliori livelli gestionali raggiunti.
- Richiamando la necessità di considerare come insieme unico il sistema agroambientale regionale, sarà anche necessario nell'ambito della discussione per la prossima programmazione dei fondi comunitari per l'agricoltura valutare l'inserimento nel nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) di misure tese alla **valorizzazioni delle attività agricole che facilitino la creazione di habitat adeguati alla presenza di fauna stanziale di piccola taglia**, incentivando il recupero produttivo delle aree marginali, oggi abbandonate per mancanza di redditività, che potrebbero rappresentare la necessaria

fascia di protezione tra il bosco e le aree produttive, creando quindi i presupposti per un migliore controllo anche della presenza di ungulati. Tale finalità può essere perseguita anche valorizzando ulteriormente le risorse destinate ai miglioramenti ambientali a disposizione degli ATC, creando un nuovo modello che veda Regione, ATC, Istituti privati e agricoltori come componenti di un unico progetto di riassetto del territorio su scala regionale. Gli investimenti degli ATC e le opportunità fornite dalle misure del PSR possono essere utilizzate per valorizzare ZRC e ZRV realizzando così dei veri e propri polmoni di biodiversità per quanto riguarda popolazioni di galliformi e lagomorfi.

- Di primaria importanza appare l'individuazione di un percorso operativo che consenta di portare avanti una **gestione sostenibile, sociale e partecipata**, per sfruttare al meglio le risorse umane a disposizione e non disperdere il patrimonio di volontari che partecipano attivamente alla gestione. Fattori come la diminuzione del numero dei cacciatori, la loro età media sempre più elevata e le oggettive difficoltà amministrative nel supportare il lavoro volontario hanno indubbiamente giocato un ruolo di rilievo rispetto al netto calo di partecipazione da parte dei cacciatori. E' quindi necessario trovare **metodi di valorizzazione dell'impegno profuso da chi presta servizi di volontariato**, nella misura in cui crea una ricchezza faunistica che va a favore di tutta la collettività, contrastando in particolar modo la crescente disaffezione nei confronti della gestione degli istituti faunistici pubblici (ZRC, ZRV, OASI e ZP). Per porre rimedio a questa realtà, è dunque indispensabile adottare una strategia in grado di sostenere la gestione della piccola selvaggina e dei relativi istituti faunistici pubblici destinati ad irradiarla tramite il lavoro di tutti i cacciatori ed agricoltori ad essa interessati. Una misura in tal senso è rappresentata dalla possibilità di scontare per i cacciatori che ne facciano richiesta, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, una certa parte della quota di iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia tramite l'effettuazione di una o più prestazioni d'opera, in particolare a favore della piccola selvaggina, possibilità già presente nella norma regionale ma che necessita di linee guida generali per una applicazione corretta e diffusa. Un'altra misura è l'individuazione di un contributo operativo che dia la possibilità di accedere al prelievo venatorio all'interno dei distretti a particolare gestione della piccola selvaggina e al controllo faunistico negli Istituti pubblici.
- Per l'attuazione degli obiettivi programmatici previsti nel Piano Faunistico Venatorio appare fondamentale il **metodo della concertazione e del confronto con i vertici degli ATC e con le varie componenti sociali**. Si evidenzia infatti l'importanza del confronto aperto e costante con i rappresentanti del mondo agricolo, venatorio e della protezione ambientale quale strumento di supporto per le scelte di programmazione, nonché per rendere coerente e più efficace l'attuazione delle azioni individuate attraverso una convergenza dell'attività pratico-operativa di tutti i soggetti coinvolti nell'ambito faunistico-venatorio. Appare necessario inoltre incrementare l'interscambio tra gli uffici regionali e le rappresentanze del mondo venatorio, agricolo e della protezione ambientale per analizzare e dove necessario proporre, in modo condiviso, di modificare l'attuale normativa regionale, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficiente l'azione amministrativa.
- Appare utile analizzare le possibili sinergie tra Regione, ATC e associazioni di categoria per sfruttare in modo completo le competenze di ogni soggetto e valutarne le rispettive potenzialità con lo scopo di **migliorare e semplificare il rapporto con il cittadino**, secondo il principio della sussidiarietà, già utilizzato con successo in altri settori. Al fine di garantire una gestione corretta e migliorare la tempestività delle azioni intraprese, sia a livello regionale che a livello locale, è necessario portare a regime l'implementazione e l'utilizzo dei nuovi sistemi informatici in corso di adozione che consentiranno di risolvere la quasi totalità delle criticità ancora in essere in seguito al riassetto istituzionale. In particolare di grande rilevanza sarà:
 - sistema informativo per la gestione faunistica in particolare degli ungulati, al fine di avere in tempo reale un quadro della situazione in essere;
 - sistema informativo per la gestione degli interventi di controllo faunistico ex art. 37 L.R. 3/1994. In particolare il portale ARTEA per la richiesta in via telematica delle autorizzazioni a scopo preventivo da parte delle Aziende Agricole e la successiva procedura delle polizie provinciali al fine di ottenere

una cooperazione tra agricoltori, Regione, polizie provinciali e ATC per garantire interventi con tempistiche stabilite (36 ore);

- sistema informativo per la gestione delle richieste di danni alle colture e dei relativi indennizzi.

- portale delle collisioni veicolari con la fauna;

- portale dedicato alla detenzione dei richiami vivi.

L'utilizzo di questi sistemi, oggi in via di sperimentazione, potrà non solo garantire una semplificazione e velocizzazione dei procedimenti, ma garantirà anche la necessaria trasparenza delle informazioni a tutti i soggetti in base alle rispettive competenze.

BOSNA

CAP. 1 - OBIETTIVI GENERALI, OBIETTIVI SPECIFICI E RELATIVE AZIONI

La Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" stabilisce all'art. 6 che *"tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio"*.

La Regione con la propria programmazione, all'interno del PFVR, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire per rispondere alle finalità di legge. In generale quindi il PFVR è lo strumento con il quale la Regione attua la pianificazione faunistico venatoria, tenendo conto delle realtà ambientali e del contesto socio-economico del territorio, per perseguire gli obiettivi di:

- tutela e conservazione della fauna selvatica
- tutela dell'equilibrio ambientale e degli habitat presenti
- regolamentazione del prelievo venatorio

anche attraverso interventi di riqualificazione attiva e di disciplina dell'attività venatoria.

Tali azioni si realizzano mediante l'articolazione del territorio in comprensori omogenei, l'individuazione della localizzazione ed estensione degli istituti faunistici, la disciplina degli appostamenti fissi di caccia, i criteri per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, quelli per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e di incremento della fauna selvatica.

1.1 OBIETTIVI GENERALI

Con il PFVR si delineano le strategie e gli strumenti di intervento per il raggiungimento degli obiettivi faunistici e venatori individuati come prioritari sulla base delle normative di settore e anche sulla base del monitoraggio e della valutazione degli interventi di gestione della precedente programmazione faunistica. Di fondamentale importanza nell'individuazione delle priorità del PFVR sono state anche le diverse fasi di confronto e partecipazione con le varie componenti sociali, con i Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e con gli Enti territoriali, sia propedeutiche all'avvio della formazione del PFVR, sia previste dalla L.R. 10/2010 e dalla L.R. 65/2014. Questo processo partecipativo ha preso avvio con i Tavoli tecnici preparatori e con la "Conferenza Regionale sulla caccia in Toscana" (28 e 29 giugno 2019 a Grosseto) ed è proseguito con le consultazioni previste dalla normativa di settore.

In particolare sono individuati tre obiettivi generali:

1) Destinazione differenziata del territorio agricolo forestale

Tale obiettivo garantisce la coesistenza di tutte le tipologie di istituti previsti dalla legge (art. 6 bis della L.R. 3/1994) destinati alla protezione della fauna e alla caccia programmata e funzionali al raggiungimento degli obiettivi faunistici venatori.

Con il PFVR vengono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

La pianificazione faunistica e venatoria interessa tutto il territorio regionale e prevede il coordinamento della gestione sull'intero mosaico di strutture e istituti, anche se soggetti a vincolo o a regime di protezione, che nel rispetto delle normative specifiche e delle differenti finalità persegua interessi collettivi e obiettivi unitari, tra cui il conseguimento della densità ottimale delle specie selvatiche. E' importante tuttavia tener conto e valorizzare anche le singole peculiarità locali, fondamentali per una corretta gestione faunistica di un territorio come quello toscano costituito da realtà ambientali estremamente differenziate.

L'individuazione di istituti e strutture viene attuata con attenta verifica delle finalità istitutive e degli obiettivi previsti dal Piano, per una loro riqualificazione.

2) Gestione della fauna selvatica e salvaguardia della biodiversità

Tutta la gestione faunistico venatoria è improntata alla conservazione delle specie tipiche della fauna regionale, ivi comprese le specie migratorie che vi sostano e/o svernano, in popolazioni vitali e naturalmente strutturate, anche con lo scopo di preservare i massimi livelli di biodiversità faunistica. Fanno eccezione le specie che causano danni alle coltivazioni, agli habitat naturali e alle altre specie selvatiche, le specie aliene e quelle immesse accidentalmente per le quali sono indicate forme di gestione finalizzate al controllo non conservativo.

3) Cultura della sicurezza e del rispetto reciproco

La tutela della sicurezza dei cacciatori e degli altri fruitori del territorio e la salvaguardia della salute e dell'ambiente rappresentano uno degli obiettivi prioritari della pianificazione.

1.2 OBIETTIVI SPECIFICI E OPERATIVI E RELATIVE AZIONI

OBBIETTIVO GENERALE I - DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO AGRICOLO FORESTALE

Obiettivo specifico - Analisi degli Istituti faunistici pubblici e privati e della loro funzionalità

Tale analisi è volta a verificare che gli Istituti presenti sul territorio regionale siano rispondenti ai requisiti che la legge prevede per l'istituzione e per la gestione, che deve essere inquadrata in un contesto globale di gestione delle risorse ambientali, e dare modo altresì di mettere in atto gli interventi correttivi appropriati.

Obiettivo operativo - Disamina della estensione e localizzazione degli Istituti ed eventuali interventi correttivi appropriati

Per perseguire questo obiettivo il PFVR prevede le azioni di seguito elencate:

- procedere alla disamina della localizzazione e dell'estensione degli Istituti, con analisi dell'uso del suolo e del rispetto della quota parte di Superficie Agro Silvo Pastorale prevista per legge
- verificare i vincoli di natura ambientale e conservazionistica presenti all'interno degli Istituti

Obiettivo operativo – Valorizzazione degli Istituti

Per perseguire questo obiettivo il PFVR prevede le azioni di seguito elencate:

- verificare i dati utili a valutare il raggiungimento delle finalità istitutive
- stabilire criteri per il monitoraggio faunistico
- stabilire indirizzi per l'attuazione di interventi per l'incremento della fauna e di miglioramento ambientale che tengano conto dei vincoli di natura ambientale e conservazionistica eventualmente presenti, tesi a incrementare la presenza di popolazioni stabili di piccola fauna stanziale in grado di auto sostenersi e riprodursi e a favorire la sosta e il rifugio di specie migratrici di valore conservazionistico, specifici per ogni istituto con finalità naturalistiche (ZRC, ZP, AFV, ecc)
- stabilire indirizzi per l'attuazione di interventi faunistico-venatori in grado di favorire l'imprenditoria, il recupero e la valorizzazione delle aree agricole (AAV, CPRFS)
- stabilire indirizzi per una gestione degli ungulati e delle specie opportunistiche che sia compatibile con la conservazione della biodiversità faunistica e agro-forestale, integrata con la gestione del comprensorio territoriale
- valutare l'approvazione e il rinnovo degli Istituti in un'ottica di riqualificazione ai fini dell'incremento faunistico, della produzione della piccola fauna stanziale e della migratoria, anche mediante l'accorpamento o la trasformazione di istituti idonei.

OBIETTIVO GENERALE II – GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Obiettivo specifico I – Gestione della piccola fauna stanziale

Questo obiettivo è finalizzato alla ricostituzione e alla stabilizzazione di popolazioni vitali di piccola fauna stanziale e all'impostazione di un prelievo sostenibile, con particolare attenzione a fagiano, lepre e pernice rossa, oltre che alla conservazione e valorizzazione degli endemismi.

Obiettivo operativo - Sviluppo e mantenimento di popolazioni vitali e prelievo sostenibile

Per perseguire questo obiettivo, il PFVR prevede le seguenti azioni:

- definire indicazioni gestionali per gli istituti faunistici finalizzati all'incremento delle popolazioni
- incentivare la gestione conservativa basata sulla riproduzione naturale e sull'irradiamento dagli istituti faunistici sia pubblici che privati
- ridurre in maniera consistente la presenza del cinghiale e di altri antagonisti nelle strutture specifiche per la piccola fauna stanziale, allo scopo di aumentare la capacità produttiva naturale e il successo delle immissioni
- programmare per il fagiano e la pernice rossa, attraverso immissioni controllate di soggetti di elevata qualità, la costituzione delle popolazioni o il rafforzamento di quelle esistenti
- effettuare controlli sulla provenienza e sulla consegna della selvaggina destinata alle immissioni, sui metodi di allevamento, sull'età e purezza genetica dei soggetti da immettere
- obbligo di immissione di sola selvaggina proveniente da operazioni locali di cattura in altri istituti pubblici e privati o provenienti da CPPS (di cui all'art. 17 comma 3bis della L.R. 3/1994) o in subordine da allevamenti rispondenti al Disciplinare di produzione della

Regione Toscana (da approvare con specifica delibera di Giunta regionale), con la sola esclusione delle AAV e delle AAC con sparo. Anche in questi istituti, progressivamente nel corso della programmazione, le immissioni dovranno essere effettuate solo con piccola fauna stanziale di qualità. Nel caso in cui la ricostituzione della fauna selvatica tramite le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis della l.r. 3/1994 non è sufficiente a coprire le immissioni di cui al comma 1, gli ATC provvedono ad approvvigionarsi sul libero mercato nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) . (Come previsto dall'art. 3 comma 2 del DPGR 36/R/2022).

- individuare criteri per il ripopolamento che prevedano l'immissione "protetta" mediante recinti di ambientamento (*cf*r paragrafo 3.1)
- attuare miglioramenti ambientali "dedicati" nelle aree di immissione degli animali
- sensibilizzare gli ATC ad effettuare acquisti di selvaggina puntando sulla qualità e non sulla quantità
- istituire un albo degli allevatori di riferimento per gli ATC e per i titolari delle AFV, rispondenti ai parametri definiti nei disciplinari, verificati da soggetti regionali competenti e/o da soggetti universitari
- elaborare una carta di vocazionalità della minuta selvaggina stanziale con particolare riferimento all'individuazione delle aree che, per specifiche caratteristiche ambientali, rappresentano siti idonei alla presenza di questa tipologia di fauna e per i quali dovranno essere previsti programmi finalizzati al loro mantenimento ed espansione
- istituire, sentiti gli ATC, delle zone sperimentali dove pianificare la caccia alla piccola selvaggina stanziale (Aree a Particolare Gestione APG)
- valorizzare i Centri Pubblici di Riproduzione di Fauna selvatica allo stato naturale della Regione Toscana

Obiettivo operativo - Valorizzazione degli endemismi

Per promuovere la salvaguardia e tutela della specie endemica dell'Italia centro-meridionale lepre italiana (*Lepus corsicanus*), le azioni da adottare nel corso del PFVR sono:

- promuovere progetti sperimentali finalizzati allo studio sullo status, sulla distribuzione e sulla biologia della specie per consentire la conservazione della lepre italiana
- monitorare le popolazioni di lepre per l'identificazione di nuclei di lepre italiana
- potenziare le azioni previste nel piano d'azione nazionale per la specie
- individuare eventuali prescrizioni nelle aree di accertata presenza della specie
- coinvolgere e sensibilizzare il mondo venatorio nelle attività di tutela della specie

Obiettivo specifico II - Gestione degli ungulati

Questo obiettivo ha lo scopo di definire i criteri gestionali relativi agli ungulati per il raggiungimento di densità sostenibili. Queste verranno ripristinate anche attraverso una gestione non conservativa delle specie, finalizzata alla tutela delle produzioni agricole e alla riduzione dello stato di rischio e preoccupazione per la pubblica incolumità (incidenti stradali, frequentazione di aree peri-urbane e residenziali).

Gli ungulati selvatici, in quanto specie maggiormente rappresentate a livello regionale e in notevole incremento, hanno posto la necessità di adottare adeguate strategie gestionali per attenuare l'impatto che queste esercitano sull'agricoltura e sulla comunità. La gestione sarà

improntata ad un approccio dinamico, che tenga conto contestualmente di aspetti ambientali e di quelli umani. Sarà basata sull'azione combinata di attività di prevenzione e gestione faunistico venatoria, mirate al raggiungimento delle presenze programmate nei comprensori omogenei, in concomitanza alle azioni di contenimento.

Obiettivo operativo - Raggiungimento di densità sostenibili con le attività antropiche e con le componenti ambientali

Le azioni previste per questo obiettivo sono:

- monitorare le popolazioni ungulate con metodi specie-specifici
- revisionare le carte di vocazionalità faunistiche degli ungulati, con un aggiornamento della situazione reale del territorio, sia rispetto alla consistenza delle popolazioni delle diverse specie mediante l'utilizzo di metodi di censimento adeguati e omogenei sull'intero territorio, sia rispetto alla loro sostenibilità dal punto di vista ambientale e di compatibilità con le attività che si svolgono sul territorio
- prevedere un prelievo differenziato a seconda delle diverse esigenze conservazionistiche e gestionali
- coinvolgere tutti gli Enti di gestione delle aree protette
- incentivare la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole al fine di tutelare prioritariamente il lavoro degli agricoltori e prevedendo l'indennizzo dei danni stessi quale ultima ratio nel caso in cui la prevenzione si sia dimostrata incapace di conseguire l'obiettivo
- incentivare gli soggetti gestori a destinare eventuali risparmi conseguiti tramite un'efficiente opera di prevenzione dei danni agricoli al miglioramento ambientale in favore della piccola selvaggina stanziale, in modo tale da consentire il conseguimento di un fondamentale obiettivo: l'opportunità per gli agricoltori di integrare il proprio reddito tramite lo svolgimento di una meritoria azione di qualificazione ecologica del territorio
- incentivare il prelievo venatorio e il controllo da parte degli agricoltori sui propri terreni.

Obiettivo operativo - Valorizzazione della risorsa fauna e della filiera delle carni

Le azioni previste per questo obiettivo sono:

- attivare il lavoro di cooperazione tra tutti gli attori al fine di poter sviluppare un settore che potrebbe offrire opportunità e prospettive a medio e lungo termine di sostenibilità del sistema oltre ad una maggiore garanzia di tracciabilità e sicurezza
- realizzare un sistema capillare di punti di sosta per la conservazione delle carcasse in attesa del ritiro da parte dei centri di lavorazione, che attualmente sono stati creati in maniera estremamente difforme nei diversi ambiti regionali
- redigere apposite linee guida regionali
- incentivare la progressiva eliminazione dell'utilizzo di munizioni al piombo su tutto il territorio regionale, con priorità per le zone Natura 2000 in cui siano presenti uccelli necrofagi e nell'attività venatoria i cui capi abbattuti siano destinati alla commercializzazione delle carni
- realizzare un apposito marchio regionale in base alle direttive comunitarie e nazionali
- incentivare l'attività di recupero dei capi feriti con l'utilizzo del cane da traccia
- portare all'attenzione degli Enti deputati (CC Forestali, NAS, ecc), attraverso incontri dedicati, la necessità di una specifica sorveglianza, al fine di contrastare la vendita illegale di carni di ungulati.

Obiettivo specifico III - Gestione e tutela dell'avifauna migratoria

Gli obiettivi di pianificazione prioritari per l'avifauna migratrice sono i seguenti.

Obiettivo operativo - Incremento delle conoscenze e della tutela

Le azioni da adottare nell'ambito di questo obiettivo sono:

- incentivare le attività di monitoraggio annuale per le diverse specie
- ottimizzare la raccolta di informazioni degli animali abbattuti (tramite applicativi informatici) durante la caccia
- promuovere la raccolta di dati faunistici e di risultanze di studi e ricerche scientifici, con particolare riguardo ai dati di consistenza e alle rotte di migrazione dell'avifauna per una più puntuale definizione dei calendari venatori
- promuovere i centri di inanellamento e progetti specifici
- migliorare il coordinamento e l'efficacia delle azioni di vigilanza anche mediante il collegamento dei controlli con la liquidazione delle spettanze agli organi di vigilanza incaricati
- contrastare la pratica della posta alla beccaccia e altri comportamenti non corretti e/o illeciti.

Obiettivo operativo - Gestione sostenibile delle specie di avifauna acquatica

Le azioni da adottare nell'ambito di questo obiettivo sono:

- promuovere forme di gestione conservativa e di ripristino delle aree umide cacciabili, anche attraverso l'individuazione di linee di gestione degli appostamenti in chiave di miglioramento ambientale e di conservazione di particolari habitat (p.es. chiari di caccia agli acquatici)
- ridurre gli orari e i giorni di prelievo venatorio nelle aree palustri
- estendere e mantenere il divieto dell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra
- prevedere l'eliminazione delle giornate di apertura anticipata della caccia.

Obiettivo specifico IV - Salvaguardia degli habitat e della biodiversità faunistica e agricola

Tale obiettivo ha lo scopo di attuare buone pratiche di gestione faunistico venatoria che siano in grado di preservare gli habitat e le interazioni tra le diverse componenti degli ecosistemi. Al fine di mantenere un alto livello di connettività ecologica e al contempo mantenere in equilibrio ecologico gli habitat e le specie, devono trovare applicazione su tutto il territorio di competenza azioni di gestione faunistica che siano capaci di coniugare l'attività venatoria con le misure di conservazione degli habitat e delle biocenosi e quelle previste da piani di gestione dei siti Rete Natura 2000.

Obiettivo operativo - Conservazione degli habitat

Le azioni che si ritiene fondamentale prevedere per raggiungere questo obiettivo sono:

- promuovere la massima informazione sulle misure di conservazione previste dai piani di gestione delle Aree Natura 2000
- standardizzare interventi di miglioramento ambientale per le aree di impianto degli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri e per gli appostamenti fissi ricadenti in aree Natura 2000 tesi a superare l'attuale quadro di incertezza e di indicazioni spesso contraddittorie
- adottare prescrizioni specifiche per l'utilizzo del munizionamento in aree particolarmente vulnerabili
- applicare misure di controllo adottate a livello nazionale per ridurre l'impatto negativo della fauna selvatica sugli habitat prioritari e su specie di alto valore conservazionistico
- rendere uniforme a livello regionale la gestione faunistica nelle aree protette e nel TCP.

Obiettivo operativo – Prevenzione danni ad agricoltura e allevamento

Le azioni previste sono:

- raccolta omogenea e dettagliata dei dati sui danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'allevamento
- stabilire indirizzi per la prevenzione dei danni
- rendere più efficienti le procedure di risarcimento danni
- incentivare incontri con i portatori di interesse e le Associazioni di categoria per la diffusione di buone pratiche di gestione dei metodi di prevenzione per i danni.

Obiettivo operativo - Gestione delle specie che esercitano un maggiore impatto sulle altre popolazioni, sulle colture agricole e sulle altre attività umane

Le azioni da adottare sono:

- applicare tutte le misure di controllo previste dall'art. 19 della L. 157/1992 per gli ungulati e le specie opportuniste
- incentivare la cultura della prevenzione dei danni a discapito di un'ottica puramente risarcitoria
- aumentare il monitoraggio e la raccolta sistematica dei dati mediante portali informatici da aggiornare in tempo reale da parte di tutti gli operatori coinvolti nella gestione faunistica.

Obiettivo operativo - Gestione delle specie aliene invasive di rilevanza unionale e delle specie faunistiche alloctone

Tale obiettivo verrà perseguito tramite:

- rilevare e registrare in banca dati (portale regionale dedicato) la presenza di fauna ad elevato impatto sugli habitat prioritari all'interno del territorio di pertinenza, con particolare riferimento alle specie aliene
- applicare tempestivamente le misure di gestione e controllo previste a livello nazionale.

Obiettivo specifico V - Conservazione della fauna protetta e particolarmente protetta

Tale obiettivo specifico prevede misure di gestione/conservazione finalizzate alla salvaguardia di taxa appartenenti a specie omeoterme protette o particolarmente protette.

Per quanto riguarda il lupo è necessario mettere in atto tutte le azioni per diminuire la conflittualità uomo/lupo e preservare la purezza genetica dei branchi attraverso le azioni previste dal *Piano nazionale per la conservazione del Lupo* e in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con ISPRA.

Obiettivo operativo – Conservazione e gestione delle specie previste da piani nazionali e di altre specie di interesse conservazionistico

Le azioni di fondamentale importanza per questo obiettivo sono:

- aumentare le conoscenze prevedendo eventualmente la creazione di un apposito data base per particolari specie
- incrementare le possibilità di gestione anche attraverso una funzionale pianificazione territoriale delle attività venatorie e degli interventi di gestione
- attivare monitoraggi sanitari anche in collaborazione con Istituto Zooprofilattico e università
- incrementare gli habitat idonei mediante eventuali risorse finanziarie dedicate
- attuare una gestione dei taxa che potrebbero entrare in competizione con la specie oggetto del piano
- vietare le attività di ripopolamento di specie potenzialmente sfavorevoli alla specie target nell'areale distributivo
- attuare le linee guida previste da specifici piani d'azione nazionali
- promuovere le azioni di recupero delle carcasse di canidi e di animali feriti o in cattive condizioni di salute
- promuovere interventi di prevenzione dei danni da lupo e campagne di sensibilizzazione
- semplificare le procedure per gli allevatori per l'accesso agli indennizzi regionali per i danni subiti agli allevamenti a causa di lupi e ibridi
- istituire l'Ufficio regionale per la Gestione del Lupo (UGL), così come previsto dal "*Piano nazionale per la conservazione del lupo*", con funzioni operative e di raccordo fra gli allevatori, il mondo scientifico e l'innovazione e per cercare soluzioni per diminuire la conflittualità derivata dalla rinnovata presenza del predatore.

OBIETTIVO GENERALE III- CULTURA DELLA SICUREZZA E DEL RISPETTO RECIPROCO

Il tema della sicurezza e del rispetto reciproco assume oggi un ruolo centrale e particolarmente dibattuto. Con il PFVR si vogliono intraprendere, da una parte, iniziative tese a eliminare rischi per la salute e l'incolumità pubbliche e a minimizzare le attività e i comportamenti che possono influire negativamente sulla salute e sulla conservazione dell'ambiente e della fauna selvatica e, dall'altra, a potenziare quelle attività che invece possono contribuire alla loro tutela.

Obiettivo specifico – Salvaguardia della salute e sicurezza

Obiettivo operativo – Incremento della sicurezza nell'attività venatoria e negli interventi art. 37 L.R. 3/1994

Questo obiettivo è finalizzato a promuovere la cultura della sicurezza nei confronti di quelle attività che prevedono l'uso delle armi per prevenire possibili incidenti ed è perseguito mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, e in particolare:

- rafforzare le misure di prevenzione degli infortuni durante lo svolgimento di azioni di caccia e controllo (p.es. obbligo di dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità, codifica di procedure comportamentali per la sicurezza, incentivare la dismissione di armi a canna liscia nel controllo degli ungulati)
- rafforzare le misure di prevenzione del bracconaggio
- ottimizzare le attività di formazione e i corsi di specializzazione previsti dalla normativa:
 - “*norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata*” organizzati da soggetti istituzionali e da associazioni venatorie di cui all'art. 73 del DPGR 36/R/2022;
 - “*comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio*” per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994) di cui all'art. 87 del DPGR 36/R/2022 e per l'idoneità per Guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 L.R. 3/1994;
 - norme di sicurezza e di comportamento del corso di abilitazione al controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94, del corso di abilitazione a conduttore di cane da limiere e di altre abilitazioni di cui agli artt. 94 e 95 del DPGR 36/R/2022;
- prevedere la realizzazione di attività di formazione, informazione e aggiornamento con capillari campagne specifiche e appositi corsi per la sicurezza nell'esercizio dell'attività venatoria
- potenziare le norme di sicurezza per le diverse tipologie di prelievo (p. es. segnalazione aree di caccia al cinghiale in braccata) per ottimizzare i rapporti tra esercizio venatorio e altre attività ricreative come la mobilità di escursionisti, raccoglitori di funghi, naturalisti
- condividere le informazioni sulla destinazione differenziata del territorio (p. es. Istituti, aree di braccata, appostamenti di caccia fissi) e sui periodi e orari di caccia con Associazioni escursionistiche, ambientaliste e singoli fruitori tramite potenziamento del sito internet e del Geoportale *GEOscopio* della Regione al fine di rendere più sicuro e consapevole l'uso multiplo del territorio;
- promuovere l'utilizzo di corpetti paracolpi per cani da cinghiale e promuovere l'istituzione attraverso gli ATC di una banca dati sugli incidenti subiti dai cani durante la caccia in braccata, al fine di prendere consapevolezza del fenomeno nell'ottica del benessere animale, che deve essere garantito entro soglie minime anche nell'ambito dell'attività venatoria
- potenziare le misure utili a garantire il rapido recupero degli animali feriti durante le azioni di caccia.

Obiettivo operativo - Miglioramento della sicurezza alimentare

Le carni derivate dalla selvaggina rientrano da molto tempo nella tradizione culinaria e alimentare del nostro territorio. A seguito dell'incremento numerico degli ungulati selvatici, negli ultimi anni si è assistito a un costante aumento del consumo di questo prodotto alimentare, sia per uso domestico privato, sia attraverso la commercializzazione.

Per questo obiettivo il PFVR prevede le seguenti azioni:

- migliorare le azioni di controllo sanitario per la sicurezza alimentare previste dalle normative di settore per la filiera delle carni di ungulati selvatici attraverso la partecipazione ai piani di monitoraggio sanitario della fauna selvatica di concerto con il Servizio Sanitario Nazionale e l'Istituto Zooprofilattico
- stipulare convenzioni con Organi di vigilanza per contrastare il fenomeno delle vendite abusive di carni di selvatici
- incentivare l'attivazione di corsi formativi e abilitanti di cacciatore formato in materia di igiene e sanità della selvaggina abbattuta (RE 852/2004/CE), destinato ai cacciatori che intendono commercializzare o destinare a terzi la selvaggina abbattuta per il consumo umano
- favorire l'organizzazione di incontri informativi, formativi e di campagne di sensibilizzazione sui rischi sanitari nel consumo delle carni di selvaggina legati a zoonosi, alla presenza di contaminanti ambientali e in particolare alla contaminazione da piombo delle carni di selvaggina legata all'uso delle tradizionali munizioni da caccia.

Obiettivo operativo - Riduzione dell'impatto indiretto dell'attività venatoria

Questo obiettivo è finalizzato a minimizzare le attività che possono rappresentare un fattore di mortalità indiretta della fauna selvatica, di degradazione dell'ambiente o che possono interferire (incidenti/disturbo) su altre attività umane di fruizione del territorio. Le azioni previste per questo obiettivo sono:

- diminuire progressivamente l'uso del munizionamento di piombo
- incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti derivante dall'attività venatoria in coerenza con le vigenti norme di Settore, attraverso campagne di responsabilizzazione e attività di formazione e informazione, in collaborazione con gli uffici ed enti competenti in materia
- valorizzare l'attività di vigilanza ambientale e venatoria a fini educativi e sanzionatori.

Obiettivo operativo - Monitorare l'incidentalità dovuta ad animali selvatici

La strategia individuata nel PFVR per questo obiettivo prevede la creazione e il progressivo aggiornamento di una banca dati georeferenziata, con la quale individuare le zone a maggior rischio di incidentalità con la fauna selvatica. Le azioni previste per questo obiettivo sono:

- potenziare la raccolta sistematica e omogenea dei dati degli incidenti stradali provocati da animali selvatici mediante il portale regionale dedicato
- analizzare le attività di gestione faunistica e venatoria in grado di influenzare l'incidentalità stradale
- promuovere le attività di informazione e sensibilizzazione per rendere più consapevoli i conducenti
- rendersi disponibili a collaborare con gli enti responsabili della gestione della rete viaria per un approccio multidisciplinare per la sperimentazione di interventi di prevenzione dell'incidentalità

Obiettivo operativo - Organizzare il recupero della fauna selvatica in difficoltà

Questo obiettivo è finalizzato al soccorso della fauna selvatica in difficoltà, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 3/1994, attraverso:

- organizzare il servizio mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati e centri specializzati nel recupero e cura della fauna omeoterma ferita o in difficoltà e l'attuazione di eventuali attività che garantiscano l'attivazione e la continuità degli interventi di soccorso
- realizzare campagne informative e di sensibilizzazione sulle norme comportamentali da tenere in presenza di fauna selvatica in difficoltà
- valorizzare i dati raccolti dai soggetti che operano il soccorso di fauna selvatica in difficoltà per un monitoraggio sanitario, per studi e per indagini a vario titolo
- incentivare percorsi formativi per il personale coinvolto nelle operazioni di recupero a carico dei soggetti che operano il soccorso di fauna selvatica in difficoltà.

1.2.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE E RACCORDO CON ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI

Il PFVR è stato redatto confrontandosi attivamente con altri settori regionali e altri Enti per condividere obiettivi e strumenti di attuazione per la gestione della fauna selvatica.

Il ruolo della Regione nel perseguire gli obiettivi di questo Piano si esplica attraverso la definizione di strumenti legislativi, regolamentari, conoscitivi e finanziari che rendano possibile il coinvolgimento e il coordinamento di tutti gli attori e forze sociali che siano reputate fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tra questi è opportuno ricordare *in primis* il mondo scientifico e i ricercatori per il ruolo fondamentale che le conoscenze sull'ambiente e le risorse ambientali hanno nell'indirizzare le azioni della pianificazione regionale.

Fondamentale è poi il contributo degli Ambiti Territoriali di Caccia attraverso i quali vengono attuate la maggior parte delle azioni decise a livello regionale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali della pianificazione faunistica.

Contributo importante è quello fornito dal mondo agricolo e dalle relative Organizzazioni di categoria in quanto artefici di interventi mirati che portano alla realizzazione di alcune azioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi generali di gestione della fauna e salvaguardia della biodiversità previsti all'interno di questo PFVR.

Un importante ruolo è svolto poi dalle associazioni di categoria sia per quanto riguarda il contributo operativo alla realizzazione degli obiettivi sia per quanto riguarda il ruolo di sensibilizzazione, raccolta dati, formazione e aggiornamento.

1.3 TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA'

Si riporta di seguito una tabella che riepiloga per ciascuno dei tre obiettivi generali del PFVR gli obiettivi specifici e operativi e le relative Attività generali; queste ultime sintetizzano le azioni dettagliatamente descritte nel paragrafo precedente.

OBIETTIVO GENERALE I - DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO AGRICOLO FORESTALE		
OBIETTIVO SPECIFICO	OBIETTIVO OPERATIVO	ATTIVITA' GENERALI

<i>ANALISI DEGLI ISTITUTI FAUNISTICI PUBBLICI E PRIVATI E DELLA LORO FUNZIONALITA'</i>	Verifica della estensione e localizzazione degli istituti ed eventuali interventi correttivi appropriati	Disamina uso del suolo e vincoli esistenti di natura ambientale e/o conservazionistica Verifica del rispetto della quota parte di Superficie Agro Silvo Pastorale prevista per legge
	Valorizzazione degli Istituti	Verifica dei dati sul raggiungimento delle suddette finalità Verifica della produttività degli istituti
OBIETTIVO GENERALE II - GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'		
OBIETTIVO SPECIFICO	OBIETTIVO OPERATIVO	ATTIVITA' GENERALI
<i>GESTIONE DELLA PICCOLA FAUNA STANZIALE</i>	Sviluppo e mantenimento di popolazioni vitali e prelievo sostenibile	Indicazioni/obblighi gestionali per gli istituti faunistici finalizzati all'incremento delle popolazioni Criteri per le immissioni e monitoraggi delle popolazioni Elaborazione carta di vocazionalità Individuazione di distretti di gestione
	Valorizzazione degli endemismi	Conservazione della lepre italiana
<i>GESTIONE DEGLI UNGULATI</i>	Raggiungimento di densità sostenibili con le attività antropiche e con le componenti ambientali	Monitoraggio delle popolazioni Elaborazione e revisione delle carte di vocazionalità faunistiche degli ungulati Indirizzi di gestione uniformi su tutto il territorio regionale con coinvolgimento di tutti gli Enti di gestione delle aree protette
	Valorizzazione della risorsa fauna e della filiera delle carni	Migliorare la filiera carni ungulati Attenzionare gli Enti deputati al contrasto della vendita illegale di carni provenienti da soggetti ungulati Incentivare la progressiva riduzione del munizionamento di piombo Incentivare il recupero di capi feriti con l'utilizzo del cane da traccia
<i>GESTIONE E TUTELA DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA</i>	Incremento delle conoscenze e della tutela	Collegare i controlli con la liquidazione delle spettanze agli organi di vigilanza incaricati Contrastare le azioni non corrette (tipo posta alla beccaccia) Incentivare azioni di monitoraggio delle popolazioni di specie migratrici Promuovere progetti sperimentali e centri di inanellamento
	Gestione sostenibile delle specie di avifauna acquatica	Incentivare forme di gestione conservativa delle aree umide cacciabili
<i>SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT E DELLA BIODIVERSITÀ FAUNISTICA E AGRICOLA</i>	Conservazione degli habitat	Adozione delle misure di conservazione previste dai piani di gestione delle Aree Natura 2000 Adozione di misure di riduzione del munizionamento di piombo
	Prevenzione danni ad agricoltura e allevamento	Criteri per la realizzazione dei miglioramenti ambientali a fini faunistici
	Gestione delle specie che esercitano un maggiore impatto sulle altre popolazioni, sulle colture agricole e sulle altre attività umane	Misure per ridurre l'impatto negativo sugli habitat prioritari

	Gestione delle specie aliene invasive di rilevanza unionale e specie faunistiche alloctone	Adozione delle misure previste dai piani di gestione nazionali specifici
<i>CONSERVAZIONE DELLA FAUNA PROTETTA E PARTICOLARMENTE PROTETTA</i>	Conservazione e gestione delle specie previste da piani nazionali e di altre specie di interesse conservazionistico	Adozione delle indicazioni dei piani d'azioni nazionali per le diverse specie Adozione delle misure previste dai piani di gestione dei siti Natura 2000 Pianificazione territoriale dell'attività venatoria e interventi di gestione Promozione interventi di prevenzione per il lupo Istituzione Ufficio Gestione Lupo (UGL) Adozione delle misure previste dai piani di gestione dei siti Natura 2000
OBIETTIVO GENERALE III - CULTURA DELLA SICUREZZA E DEL RISPETTO RECIPROCO		
OBIETTIVO SPECIFICO	OBIETTIVO OPERATIVO	ATTIVITA' GENERALI
<i>SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA</i>	Incremento della sicurezza nell'attività venatoria e negli interventi art. 37 L.R. 3/1994	Incremento delle attività di formazione e potenziamento delle campagne informative Rafforzamento azioni volte ad aumentare la sicurezza durante l'attività venatoria
	Miglioramento della sicurezza alimentare	Potenziare le azioni di controllo sanitario Incentivare corsi informativi, formativi e abilitanti ("Cacciatore formato")
	Riduzione dell'impatto indiretto dell'attività venatoria	Incentivare azioni volte alla diminuzione dell'utilizzo del piombo Incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti derivante dall'attività venatoria Valorizzazione della vigilanza venatoria
	Monitorare l'incidentalità dovuta ad animali selvatici	Rafforzamento azioni volte alla raccolta dati Promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione
	Organizzare il recupero di fauna selvatica in difficoltà	Attivazione e continuità degli interventi di soccorso

CAP. 2 – DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO AGRICOLO FORESTALE

a) Comprensori

La Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (artt. 6 e 6 bis) stabilisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico venatoria che è assicurata attraverso l'individuazione dei comprensori omogenei nei quali si realizza la destinazione differenziata del territorio.

La base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione è quindi rappresentata dal comprensorio. Allo stato attuale il territorio regionale è organizzato in quindici comprensori che si identificano con i limiti degli ATC e che sono confermati con il PFVR. In ogni comprensorio la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza degli istituti faunistici e faunistico-venatori, che non è soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dal rispettivo Ambito Territoriale di Caccia (ATC).

Comprensorio 1 denominato "AREZZO- VALDARNO- VALDICHIANA- CASENTINO" (ATC n. 1)
Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana
Comprensorio 2 denominato "VALTIBERINA" (ATC n. 2)
Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo
Comprensorio 3 denominato "SIENA NORD" (ATC n. 3)
Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sovicille
Comprensorio 4 denominato "FIRENZE NORD- PRATO" (ATC n. 4)
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio
Comprensorio 5 denominato "FIRENZE SUD" (ATC n. 5)
Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Vinci
Comprensorio 6 denominato "GROSSETO NORD" (ATC n. 6)
Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Scarlino, Monterotondo Marittimo
Comprensorio 7 denominato "GROSSETO SUD" (ATC n. 7)
Manciano, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Sorano, Semproniano
Comprensorio 8 denominato "SIENA SUD" (ATC n. 8)
Abbadia San Salvatore, Asciano, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda
Comprensorio 9 denominato "LIVORNO" (ATC n. 9)

Bibbona, Campiglia Marittima, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto

Comprensorio 10 denominato "ARCIPELAGO TOSCANO" (ATC n. 10)

Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba

Comprensorio 11 denominato "PISTOIA" (ATC n. 11)

Abetone Cutigliano, Agliana, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini- Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, San Marcello Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Chiesina Uzzanese

Comprensorio 12 denominato "LUCCA" (ATC n. 12)

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Villa Basilica, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina

Comprensorio 13 denominato "MASSA" (ATC n. 13)

Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri

Comprensorio 14 denominato "PISA OVEST" (ATC n. 14)

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, Chianni, Crespina, Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monte Verdi Marittimo, Orciano Pisano, Pisa, Ponsacco, Riparbella, San Giuliano Terme, Santa Luce, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano

Comprensorio 15 denominato "PISA EST" (ATC n. 15)

Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Volterra

Elenco dei Comprensori con i relativi Comuni che li costituiscono.

b) Destinazione della SAF

La Superficie Agricola Forestale (SAF) della Regione Toscana si estende per 2.109.391 ettari, pari a circa il 92% dell'intero territorio regionale (DGR n. 262/2012). Per SAF si intende quella parte di territorio aperto, a destinazione prevalentemente agricola e forestale (coltivazioni agricole, allevamenti zootecnici, silvicoltura) e potenzialmente utile per la fauna selvatica, incluse le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi e gli incolti produttivi e improduttivi; sono esclusi i "territori modellati artificialmente" in cui ricadono le zone urbane, zone industriali, commerciali e infrastrutture, zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati e le zone verdi artificiali non agricole.

La L.R. 3/1994 fissa la seguente destinazione della SAF:

- una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica; in tali percentuali sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l'attività venatoria nonché i territori di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. a), b) e c) (Zone di Protezione, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rispetto Venatorio previste nel PFVR e di dimensioni superiori a 150 ettari, Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica), i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all'art. 25;

- una quota non superiore al 15% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinata agli istituti di cui agli articoli 18 (Centri Privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale), 20 (Aziende Faunistico Venatorie) e 21 (Aziende Agrituristico Venatorie);
- una quota non superiore al 2% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia destinato ad Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani di cui lo 0,5% da destinarsi a quelle aree in cui è consentito l'abbattimento. Le autorizzazioni concesse all'interno delle Aziende Agrituristico Venatorie non concorrono al raggiungimento di tali percentuali;
- la quota di territorio agro-silvo-pastorale che residua sul comprensorio è destinata alla Territorio a Caccia Programmata (TCP) e è gestita dagli ATC.

La quota di territorio regionale destinata attualmente alla **protezione della fauna selvatica** è di circa 488.100 ettari, pari al 23,1% della SAF regionale e, per quanto attiene gli istituti previsti dalla L.R. 3/1994, è costituita essenzialmente dalle ZRC, dalle ZRV, dalle ZP e dalle Oasi, con un saldo positivo rispetto al valore minimo previsto della legge del 3,1%, pari a 66.222 ettari.

In attuazione del PFVR, si prevede una revisione degli istituti pubblici, con trasformazione in altra struttura pubblica o privata o con revoca degli istituti improduttivi che non rispondono più ai requisiti previsti della normativa.

La quota di territorio destinata agli istituti faunistico venatori a **gestione privata** attualmente è del 9,9% della SAF regionale. In ciascuna Provincia possono essere rilasciate autorizzazioni per AFV, AAV e CPRFS fino alla concorrenza del 15% del territorio agro-silvo-pastorale.

La quota di SAF attualmente destinata alle Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (AAC) è pari allo 0,5%; possono essere rilasciate autorizzazioni per AAC di cui all'art. 24 L.R. 3/1994 fino al 2% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, di cui lo 0,5% per le AAC in cui è consentito l'abbattimento.

E' auspicabile ottimizzare il ruolo e le funzioni degli Istituti a gestione privata in particolare per quanto riguarda l'incremento della piccola fauna stanziale e il mantenimento della densità sostenibile degli ungulati. Il futuro dell'attività faunistico venatoria non può prescindere infatti dalla capacità di far coesistere la gestione pubblica e privata del territorio, dal favorire una gestione partecipata e sinergica di tutte le realtà locali, anche mediante forme di partenariato pubblico/privato e/o consortili e/o cooperativistiche, intese con gli ATC, soprattutto in questa fase di forte contrazione numerica della popolazione dei cacciatori.

c) Presentazione istanze, modifiche degli istituti, consenso all'inclusione dei terreni.

Entro il termine e con le modalità indicate dalla competente struttura della Giunta regionale in apposito avviso, gli interessati presentano richiesta per le autorizzazioni di cui agli articoli 18 (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), 20 (Aziende faunistico venatorie), 21 (Aziende agrituristico venatorie) e 24 (Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani) della L.R. 3/1994.

E' data priorità alle richieste già presentate nel 2016 ai sensi dell'art. 7 bis L.R. 3/1994 alle quali non è stato dato corso, se ripresentate, anche con variazioni, a seguito dell'avviso sopra detto.

La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle proposte da parte degli ATC relativamente agli istituti faunistici di loro competenza.

L'autorizzazione degli istituti privati e pubblici ha validità fino alla revisione del Piano, salvo casi di revoca, decadenza o trasformazione, e può essere rinnovata.

Le richieste di **modifica** dei confini e di **nuova autorizzazione** per gli istituti pubblici e privati e le istanze per la trasformazione da una tipologia di istituto faunistico a un'altra possono essere presentate in occasione della revisione del Piano o alla scadenza di ogni biennio, conteggiato a partire dall'anno successivo la pubblicazione del PFVR, nell'arco temporale 1 novembre - 31 dicembre. Tale termine è perentorio e l'istanza presentata in difformità è inammissibile.

Il **consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni a entrare a far parte di un istituto privato** è vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione ed il ritiro di tale consenso da parte degli interessati potrà avvenire in occasione della revisione del Piano o comunque dopo ogni due anni conteggiati a partire dall'anno successivo la pubblicazione del PFVR, con istanza da presentare fra il primo settembre ed il 31 ottobre.

Le **istanze per escludere** il proprio **fondo dai terreni a caccia programmata** possono essere presentate alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del PFVR oppure ogni quattro anni dalla pubblicazione del PFVR nel periodo compreso tra il 1 novembre - 31 dicembre. L'autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'articolo 25 della L.R. 3/1994 ha validità fino alla revisione del PFVR.

2.1 ISTITUTI PUBBLICI: CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE

2.1.1 Zone di Ripopolamento e Cattura

Le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) hanno sempre svolto un ruolo centrale nel mantenimento e miglioramento degli habitat e nella riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale finalizzata alla cattura della stessa per la successiva immissione o per il suo irradiazione naturale nel territorio a caccia programmata. Tuttavia, molte ZRC hanno mostrato nel corso degli anni una progressiva e accentuata decadenza della loro funzione.

La gestione di tali istituti aveva lo scopo di affrancare la caccia dalle immissioni della piccola selvaggina, sostituite in teoria dalle catture e dall'irradiazione da tali aree. Le amministrazioni provinciali avevano investito moltissimo su queste aree costituendo un reticolo molto fitto assieme agli altri Istituti pubblici e privati, ma questo obiettivo non è stato raggiunto, salvo limitate eccezioni. Inoltre, le ZRC sono tra gli istituti che insistono da decenni sulle stesse aree e in molti casi sono divenuti nel tempo un serbatoio di ungulati e di altra fauna predatrice e opportunistica. Lo status delle ZRC limita infatti l'incisività degli interventi di gestione sulla fauna in esubero e/o problematica, visto il divieto di caccia e le difficoltà normative e operative per le azioni di controllo numerico ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994. Lo stesso ISPRA ha suggerito in più occasioni di trasformare le ZRC in ZRV per superare le difficoltà legate all'applicazione dell'art. 19 L. 157/1992 (art. 37 L.R. 3/1994) che prevede la raccolta di tutti gli elementi caratterizzanti la problematica dei danni, la preventiva attuazione di metodi ecologici a protezione delle colture e rilevanti danni periziati e liquidati; inoltre il prelievo degli ungulati in regime di controllo è complicato dalla necessaria presenza della

Polizia Provinciale o di una Guardia Venatoria Volontaria. Questa decadenza è quindi da attribuire a fattori difficilmente governabili anche individuando nuovi modelli gestionali da attuare nelle ZRC.

I numerosi elementi di criticità sopra esposti hanno mostrato la necessità di operare una profonda revisione delle ZRC, valutando percorsi alternativi che seppur di complessa applicazione appaiono determinanti per il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Appare opportuno concentrare risorse finanziarie e umane in poche ZRC che per elevate potenzialità faunistiche (p.es. alta vocazione e adeguate densità della piccola selvaggina), ridotta presenza di superfici boscate e scarsa presenza di ungulati entrano a far parte della rete di istituti pubblici finalizzati a garantire una dotazione annua di selvaggina naturale nel territorio regionale attraverso l'irradiamento e le catture.

Per le altre ZRC si prevede la trasformazione in ZRV o in altri istituti faunistici o la decadenza dell'autorizzazione.

Ciascun ATC entro il termine indicato dalla competente struttura della Giunta regionale può proporre la conferma (anche con modifica dei confini) o la nuova istituzione di alcune ZRC da mantenere sul proprio territorio di competenza, individuate su terreni idonei e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole valutando:

- caratteristiche ambientali: vocazionalità ambientale per le specie in indirizzo, specie migratrici e altre specie di interesse conservazionistico o venatorio; assenza di estesi appezzamenti forestali o cespugliati che possono creare problemi per il concentrarsi di cinghiali (di norma non superiori al 25% della superficie totale; eccezioni possono essere fatte per le ZRC nelle quali sia stata accertata la presenza della lepre italiana che seleziona positivamente gli ambienti di macchia e bosco); colture non suscettibili di danni gravi e non sostenibili p.es. assenza di colture di elevato pregio;
- ubicazione della struttura: le ZRC devono ricadere all'interno dell'area non vocata al cinghiale e non devono essere confinanti con l'area vocata, con la quale di norma deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri, o comunque non devono essere a essa interconnesse con corridoi ecologici che facilitano il diffondersi del cinghiale (p.es. presenza di appezzamenti boschivi nelle ZRC direttamente collegati a boschi abitualmente abitati da cinghiali). Per le ZRC di nuova istituzione la distanza dei confini dalle strade a elevato rischio di incidenti stradali con fauna selvatica (ungulati) deve essere tale da lasciare un'area "cuscinetto" di territorio non vincolato soprattutto in quei punti dove statisticamente tali incidenti avvengono con maggiore frequenza;
- dati pregressi: monitoraggio faunistico nel quinquennio precedente (densità delle specie in indirizzo e delle altre specie di interesse gestionale), capacità organizzativa e disponibilità di mano d'opera (dati di cattura e miglioramenti ambientali), sostenibilità sociale di eventuali danni, efficacia della vigilanza, densità di ungulati e attività di controllo;
- dimensioni adeguate alla riproduzione e al mantenimento di popolazioni stabili delle specie in indirizzo (di norma comprese tra 500 e 1.000 ettari) e confini il più possibili lineari, naturali e facilmente vigilabili. La scelta dei confini deve considerare anche i criteri che favoriscano l'irradiamento naturale della fauna in indirizzo sul territorio adibito alla caccia programmata.

L'individuazione di nuovi modelli di gestione per le ZRC si è basata sull'analisi critica delle scelte e dei conseguenti risultati delle precedenti programmazioni. In passato le Province hanno condotto numerose ricerche sulla funzionalità delle ZRC al fine di individuare i modelli gestionali più idonei per esaltarne le finalità. I risultati di tali ricerche si trovano nei piani faunistici venatori provinciali delle passate programmazioni.

Alla luce delle esperienze provinciali, si individuano i seguenti obiettivi e le seguenti attività gestionali da realizzare nelle ZRC:

- specie in indirizzo: lepre e fasianidi (fagiano, pernice rossa, starna). La starna può essere scelta come specie in indirizzo solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità e gli eventuali ripopolamenti con individui non appartenenti alla forma storicamente presente in Italia possono essere effettuati al di fuori delle aree della rete Natura 2000 (cfr. "Piano d'Azione Nazionale per la Starna"); anche la pernice rossa può essere scelta quale specie in indirizzo solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità ambientale e all'interno dell'areale storico della specie;
- incremento di popolazioni stabili delle specie in indirizzo in grado di auto sostenersi. Le densità della piccola fauna stanziale devono essere tali da favorire il loro irradimento e la loro diffusione nel territorio circostante ed eventualmente la cattura della stessa per l'immissione nelle ZRV o nel territorio a caccia programmata. Considerati i dati positivi sulla produttività della lepre in alcuni recinti posti all'interno delle ZRC, è auspicabile il loro ripristino/mantenimento e utilizzo;
- esecuzione delle attività di monitoraggio delle specie in indirizzo mediante i criteri individuati al successivo par. 3.1;
- preferire l'irradimento naturale alle catture ai fini del ripopolamento del territorio a caccia programmata;
- calibrazione dei piani di cattura assicurando una densità minima riproduttiva dopo la cattura come indicato al successivo par. 3.1;
- effettuazione delle catture secondo i criteri e le modalità indicati al successivo par. 3.1;
- effettuare il foraggiamento artificiale con apposite mangiatoie, rese inaccessibili agli ungulati, nel periodo della minore offerta trofica;
- non sono ammesse nelle ZRC immissioni delle specie in indirizzo. Qualora vi sia la necessità di procedere a operazioni di ripopolamento di fauna selvatica nella fase di primo impianto o per problemi particolari e contingenti, gli ATC richiedono specifica autorizzazione alla competente struttura della Giunta regionale. L'eventuale ripopolamento dovrà avvenire con soggetti provenienti da operazioni locali di cattura in altri istituti pubblici e privati o provenienti da CPPS (di cui all'art. 17 comma 3bis della L.R. 3/1994) o in subordine da allevamenti rispondenti al Disciplinare di produzione della Regione Toscana (da approvare con specifica delibera di Giunta regionale). In questo ultimo caso è obbligatorio l'utilizzo di idonee strutture di ambientamento. Nel caso in cui la ricostituzione della fauna selvatica tramite le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis della l.r. 3/1994 non è sufficiente a coprire le immissioni di cui al comma 1, gli ATC provvedono ad approvvigionarsi sul libero mercato nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
- controllo (art. 37 L.R. 3/1994) dei predatori e delle specie antagoniste (volpe, cornacchia grigia, gazza, cinghiale) al fine di migliorare la sopravvivenza delle specie in indirizzo e

contenere i danni alle colture, da realizzarsi con le modalità e i tempi approvati con i Piani di controllo specifici;

- nelle ZRC è ancora più rilevante rispetto al restante territorio il coinvolgimento degli agricoltori negli obiettivi di conservazione della biodiversità selvatica e della gestione faunistica del territorio agro-silvo-pastorale. Si ritiene utile prevedere gli interventi di seguito descritti che possono avere un impatto positivo sulle ZRC, di facile realizzazione e giustamente remunerati al fine di renderli appetibili agli agricoltori. Gli ATC possono individuare anche altre operazioni di miglioramento ambientale a fini faunistici a seconda delle disponibilità finanziarie e degli accordi che riescono a sottoscrivere localmente con gli agricoltori:
 - aumentare l'altezza di taglio delle stoppie, posticipare il più possibile la lavorazione del terreno, adottare tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, fornitura materiale e attrezzatura per la prevenzione danni alle colture agricole;
 - sfalcio e ripulitura delle aree incolte e cespugliate, talvolta da preferire ad altri interventi di miglioramento ambientale;
 - preferire all'impianto delle colture a perdere che si presentano molto spesso rade, l'acquisto in piedi delle fasce marginali delle colture cerealicole, anche dell'ampiezza minima di un paio di metri, preservandole così dallo sfalcio, al fine di lasciare in loco delle risorse trofiche disponibili alla fauna selvatica;
 - ripristino di punti di abbeverata;
- l'ATC deve provvedere alla manutenzione e all'adeguamento delle tabelle di segnalazione (di cui all'art. 26 L.R. 3/1994) e di ogni altro intervento necessario alle finalità dell'istituto;
- l'ATC o i responsabili delle ZRC devono collaborare per il monitoraggio sanitario o per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, ove richiesto e con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale;
- rafforzamento dell'attività di vigilanza.

Gli ATC per la realizzazione degli interventi gestionali si affidano al mondo del volontariato che ancora è rimasto ancorato alle ZRC e alle ZRV. Per stimolare le attività di volontariato l'ATC può individuare incentivi e agevolazioni per coloro che si dedicano alla gestione degli istituti pubblici, quale ad esempio la riduzione della quota di iscrizione all'ATC medesimo o altre forme premiali.

Qualora gli ATC non siano in grado di assicurare la corretta gestione e il funzionamento (p.es. mancata realizzazione di miglioramenti ambientali) di una o più ZRC per tre anni consecutivi oppure si registrino danni consistenti per l'eccessiva presenza di ungulati entro la fascia di 200 metri circostanti i confini, la Regione procede alla trasformazione in altro istituto o alla revoca con restituzione dell'area al TCP. Questo avviene anche nel caso di presenze inferiori a 20 fagiani o 10 lepri ogni 100 ettari, conteggiate prima delle catture, per tre anni consecutivi.

2.1.2 Zone di rispetto venatorio

Con il Piano si intende creare una rete diffusa di Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) (art. 17bis L.R. 3/1994) di dimensioni variabili, che contribuisca al riequilibrio faunistico e all'incremento della piccola fauna stanziale.

Ciascun ATC entro il termine indicato dalla competente struttura della Giunta regionale può proporre la conferma (anche con modifica dei confini) o la nuova istituzione di ZRV, anche

derivanti dalla trasformazione delle ZRC che risultavano scarsamente produttive o problematiche nella precedente programmazione, individuate su terreni idonei e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.

Le principali motivazioni che portano a incrementare in numero e superficie questa tipologia di istituto sono:

- esigenza di limitare la rarefazione della piccola fauna selvatica, attraverso il mantenimento di una rete di aree ambientalmente favorevole alla piccola selvaggina e con l'attivazione, soprattutto nelle ZRV di ridotte dimensioni, di programmi di riequilibrio faunistico. Tali programmi sono basati sull'ambientamento di piccola fauna stanziale per consentire una soddisfacente fruizione venatoria della quota naturalmente irradiata lungo i confini o in alternativa con cattura e traslocazione della selvaggina naturalmente presente;
- le ZRV sono istituti con divieto parziale all'esercizio venatorio: il programma di valorizzazione delle specie di piccola fauna selvatica stanziale può essere affiancato e rinforzato da scelte gestionali mirate ad esempio a ridurre la presenza di specie "problematiche" attraverso l'attività venatoria (senza il ricorso alle più complesse operazioni di controllo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994); nelle ZRV la Giunta regionale può infatti autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza. Per la gestione degli ungulati e della volpe nelle ZRV deve essere privilegiato il prelievo in forma selettiva o mediante la girata.

Gli obiettivi faunistici delle ZRV sono realizzati attraverso:

- programmi di miglioramento ambientale predisposti dagli ATC comprendenti: le coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli e alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica. Particolare attenzione nell'effettuazione di interventi ambientali a fini faunistici deve essere riservata alle aree limitrofe i recinti di ambientamento;
- attività finalizzate a favorire l'incremento di popolazioni stabili della piccola fauna stanziale in grado di autosostenersi (p.es. foraggiamento artificiale nei periodi di minore disponibilità trofica, mantenimento di densità sostenibili di specie predatrici, antagoniste o concorrenti con azioni di caccia, quando possibile, e in subordine con interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994);
- programmi di ripopolamento di lepore, fagiano, pernice rossa e/o starna ove ritenuto necessario dall'ATC in funzione della ridotta presenza delle specie di interesse e della vocazionalità dell'area. Per quanto riguarda la starna, gli interventi di immissione possono essere realizzati solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità e i ripopolamenti con individui non appartenenti alla forma storicamente presente in Italia devono essere effettuati al di fuori delle aree della rete Natura 2000 (cfr. "Piano d'Azione Nazionale per la Starna"); per la pernice rossa, gli interventi di immissione possono essere realizzati solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità ambientale e all'interno dell'areale storico della specie;
- l'ATC o i responsabili delle ZRV devono collaborare per il monitoraggio sanitario o per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, ove richiesto e con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale.

Le operazioni di ripopolamento devono avvenire, previa autorizzazione regionale, con soggetti provenienti da operazioni locali di cattura in altri istituti pubblici e privati o provenienti da CPPS (di cui all'art. 17 comma 3bis della L.R. 3/1994) o in subordine da allevamenti rispondenti al Disciplinare di produzione della Regione Toscana (da approvare con specifica delibera di Giunta regionale). In questo ultimo caso è obbligatorio l'utilizzo di idonee strutture di ambientamento. Nel caso in cui la ricostituzione della fauna selvatica tramite le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis della l.r. 3/1994 non è sufficiente a coprire le immissioni di cui al comma 1, gli ATC provvedono ad approvvigionarsi sul libero mercato nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Nelle ZRV di dimensione medio-grandi (oltre i 400 ha, p.es. quelle che derivano dalla trasformazione di ZRC) i recinti di ambientamento dovranno essere ubicati preferibilmente in aree periferiche per favorire l'irradiazione naturale delle specie obiettivo nel TCP. Le ZRV infatti esplicano la loro funzione soprattutto attraverso l'irradiazione spontaneo della fauna selvatica; le dimensioni, l'ubicazione delle strutture di rilascio e ambientamento e i confini devono pertanto essere tali da favorire la dispersione e lo sconfinamento degli animali presenti al loro interno per consentire un prelievo venatorio continuativo nel tempo nel territorio circostante. Si ritiene positivo valorizzare e incrementare l'esperienza dell'allevamento semi-naturale della lepre all'interno dei recinti di ambientamento sulla scia di quelli presenti all'interno delle ZRC. Particolare attenzione deve essere riservata all'attuazione di miglioramenti ambientali "dedicati" nelle aree limitrofe ai siti di ambientamento degli animali.

Nelle ZRV ove si riscontra una buona presenza delle popolazioni delle specie di interesse e con conformazione e/o dimensioni che limitano la possibilità di irradiazione è possibile effettuare, previa autorizzazione regionale, la cattura di alcuni soggetti da rilasciare nel TCP. I capi catturati nelle ZRV dove non siano stati eseguiti ripopolamenti da almeno due anni possono essere rilasciati anche in altri istituti faunistici. I criteri e le modalità di cattura sono indicati al successivo par. 3.1.

E' importante che l'impegno del volontariato, necessario per garantire il successo delle attività di ripopolamento e delle altre gestionali, venga riconosciuto con una congrua diminuzione della quota di iscrizione all'ATC o con altre forme di premialità da individuare dall'ATC.

2.1.3 Zone di Protezione

Le Zone di Protezione (ZP) (art. 14 L.R. 3/94) hanno come finalità principale quella di salvaguardare l'avifauna migratrice.

La valutazione complessiva delle ZP presenti nel territorio regionale ha evidenziato numerosi fattori di criticità (quali ad esempio una limitata importanza per la protezione dell'avifauna migratoria, delle caratteristiche ambientali che per conformazione e copertura vegetazionale favoriscono la presenza di ungulati, ubicazione in territorio vocato al cinghiale con "effetto serbatoio" per i cinghiali durante la stagione venatoria). Le ZP mostrano infatti condizioni ambientali molto eterogenee, presentando in molti casi condizioni favorevoli alla fauna selvatica stanziale e migratoria, ma in altri casi condizioni favorevoli agli ungulati, come p.es. quelle poste in ambiente agricolo collinare o ad altitudini più elevate che hanno manifestato nel corso degli ultimi anni numerosi problemi legati al carico eccessivo di ungulati e relativi danni.

Stante la situazione descritta, si confermano le ZP istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'ISPRA.

Per le ZP

- istituite sui valichi montani;
- istituite per la sosta, il rifugio o l'alimentazione della fauna migratoria;
- poste lungo i corsi d'acqua o zone umide o lungo le coste, l'eventuale conferma/istituzione scaturirà da apposita valutazione.

Gli obiettivi gestionali da perseguire nelle ZP sono:

- monitoraggio e censimento delle specie selvatiche, con particolare attenzione alle specie migratorie;
- realizzazione di interventi di ripristino e salvaguardia degli ecosistemi, anche valutando una azione di recupero delle aree marginali attraverso la pastorizia;
- promuovere opere di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e di miglioramento ambientale;
- coordinamento degli interventi di controllo al fine di contenere i danni alle colture e il disturbo alla fauna che si intende tutelare;
- incremento della vigilanza dell'area e azioni volte a facilitarne l'attività

Per la gestione delle Zone di Protezione la Regione si avvale dell'ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. Nel caso in cui le zone ricadano in terreni demaniali, la gestione avviene d'intesa con l'ente competente.

2.1.4 Oasi di Protezione

Le Oasi di Protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica (art. 15 L.R. 3/1994) e sono istituite in considerazione di particolari situazioni ambientali e floristiche, tenuto conto delle linee di migrazione dell'avifauna, privilegiando le aree di interesse per la salvaguardia della biodiversità.

E' utile rilevare che per un buon numero di popolazioni selvatiche, tra cui anche diverse specie di uccelli migratori, può risultare utile la presenza di Oasi di protezione anche di dimensioni limitate, ma ben distribuite sul territorio in punti strategici, come ad esempio lungo le principali rotte di migrazione e in corrispondenza di importanti valichi montani.

Appare opportuno compiere un'analisi critica di questa tipologia di istituto tenendo conto dell'incidenza di eventuali danni alle colture e alle opere funzionali all'attività agricola, prevedendo l'eventuale trasformazione in altro istituto pubblico o in TCP.

Nelle Oasi di Protezione si prevedono i seguenti obiettivi di gestione:

- monitoraggio e censimento delle specie selvatiche, con particolare attenzione alle specie migratorie;
- realizzazione di interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie;
- coordinamento degli interventi di controllo al fine di contenere i danni alle colture e il disturbo alla fauna che si intende tutelare;

- incremento delle attività di vigilanza dell'area e azioni volte a facilitarne l'attività (p.es. adeguamento e mantenimento della tabellazione perimetrale);
- attività di promozione e valorizzazione del territorio e realizzazione di strutture per la fruizione (p.es. cartellonistica, sentieristica).

Per la gestione delle oasi di protezione la Regione può avvalersi attraverso specifiche convenzioni degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d'intesa con l'ente gestore.

2.1.5 Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale

I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (CPPS) (art. 17 L.R. 3/1994) sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.

I centri pubblici sono istituiti su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli Enti territoriali. La gestione è affidata agli Enti stessi che la possono esercitare in collaborazione con gli ATC tramite specifiche convenzioni. Le spese sostenute dagli ATC sono imputabili alle attività di immissione della fauna selvatica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c della L.R. 3/1994.

Attualmente insistono sul territorio regionale due CPPS:

Denominazione	Comune	Superficie (ettari)	Specie in produzione
Montalto	Civitella Paganico	10	Lepre europea
Casolino	Scarlino	2,5	Pernice rossa

I CPPS hanno la funzione di porsi come perno centrale della gestione dei ripopolamenti a livello regionale e riferimento importante per le tecniche di riproduzione.

In considerazione del fatto che obiettivo primario di questi istituti è la produzione di esemplari con caratteristiche che li rendano adatti alla sopravvivenza nell'ambiente naturale, sono di fondamentale importanza gli aspetti di ricerca genetica, le strutture e le tecniche di allevamento, le strutture e le metodiche di ambientamento, la mangimistica e la ricerca scientifica.

I CPPS devono collaborare per il monitoraggio sanitario o per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, ove richiesto e con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale.

Nei CPPS la fauna deve essere allevata mantenendo il massimo grado di selvaticità, nel rispetto delle caratteristiche eco-etologiche della specie e del Disciplinaire di produzione della Regione Toscana. Nelle ultime fasi prima del rilascio è obbligatorio sia previsto un periodo di ambientamento a terra, in aree il più possibile naturali, sospendendo gradualmente l'alimentazione artificiale, per consentire ai soggetti di acquisire caratteristiche tali da permettere il massimo successo di sopravvivenza.

2.2 ISTITUTI PRIVATI: CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE E LA GESTIONE

Gli istituti privati rappresentano, per percentuale di superficie occupata e per distribuzione territoriale, un tipo di istituto di grande rilevanza gestionale, in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge e individuati dal PFVR. Pertanto si intende potenziare le funzioni che questi istituti svolgono nel riequilibrio faunistico e in particolare nell'incremento della piccola fauna stanziale e aumentare la loro efficacia gestionale attraverso l'introduzione di parametri e criteri di valutazione.

Con il PFVR si confermano i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, le Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agrituristico Venatorie e le Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani già autorizzati nella precedente programmazione che presenteranno richiesta di rinnovo entro i termini stabiliti dalla competente struttura della Giunta regionale, anche con eventuale modifica dei confini. Inoltre per i predetti istituti già autorizzati nel corso della precedente programmazione si conferma anche l'assetto attuale derogando dalle distanze di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 della L.R. 3/1994.

Gli istituti privati di nuova istituzione potranno essere costituiti su territori con caratteristiche ambientali e dimensionali idonei alla finalità dell'istituto. Di norma su tali istituti l'estensione degli appezzamenti forestali o cespugliati non dovrà essere superiore al 50% per limitare problemi legati al concentrarsi di cinghiali (eccezioni possono essere fatte per gli istituti nei quali sia stata accertata la presenza della lepre italiana che seleziona positivamente gli ambienti di macchia e bosco).

I responsabili degli istituti privati devono collaborare per il monitoraggio sanitario o per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, ove richiesto e con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale.

2.2.1 Aziende Faunistico Venatorie

Le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) non hanno scopo di lucro e sono finalizzate al mantenimento, all'organizzazione e al miglioramento degli ambienti naturali, all'incremento della fauna selvatica e all'irradiamento nel territorio circostante (art. 20 L.R. 3/94). Le AFV hanno quindi esclusive finalità naturalistiche e faunistiche, sono istituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.

Le AFV sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie lepre, pernice rossa, starna e fagiano. Le AFV sulla base della vocazionalità ambientale e in riferimento alla conduzione agricola del territorio aziendale devono proporre alla competente struttura della Giunta regionale una o più tra le specie sopra indicate come specie in indirizzo da produrre per il conseguimento delle finalità dell'istituto.

Al fine di indirizzare l'attività delle AFV in un'ottica di efficacia gestionale e rispondenza agli scopi previsti per questa tipologia di istituto privato, si stabilisce che tutte le AFV devono garantire la presenza di popolazioni adeguate della/e specie in indirizzo, privilegiando nella misura massima possibile la riproduzione naturale. Si stabiliscono i seguenti parametri di valutazione:

1) relativi alla specie in indirizzo:

- *AFV con la lepre quale specie in indirizzo*: AFV in cui la prioritaria finalità faunistica è lo sviluppo e il mantenimento di una popolazione naturale di questa specie che deve avere a fine stagione venatoria una densità non inferiore a 10 capi ogni 100 ettari. Il piano di prelievo sarà autorizzato al raggiungimento di un valore soglia di densità individuato in 12 capi/100 ha. Nel caso in cui la densità stimata sia inferiore ai 10 capi per 100 ettari, l'AFV deve intensificare gli sforzi gestionali per la rimozione delle cause che limitano l'espansione della popolazione e attuare ulteriori interventi di miglioramento ambientale e di gestione (p es. Sorveglianza) utili a favorire l'incremento della specie; l'AFV può inoltre attuare operazioni di ripopolamento con capi di cattura o di allevamento così come previsto dall' "Obiettivo specifico I – Gestione della piccola fauna selvatica" e dall'art. 3 comma 2 del DPGR 36/R/2022, con obbligo di adeguati recinti di ambientamento e fino al raggiungimento della densità richiesta.
- *AFV con la lepre italica quale specie in indirizzo*: (solo per le AFV site nell'areale distributivo della lepre italica (*Lepus corsicanus*)), l'AFV la cui prioritaria finalità faunistica è lo sviluppo e il mantenimento di una popolazione naturale di questo prezioso endemismo dell'Italia centro-meridionale, deve avere un *trend* di popolazione stabile o in aumento rispetto all'anno precedente, in considerazione della difficoltà di effettuare delle stime di densità attendibili. Tale obiettivo deve essere perseguito prioritariamente prevedendo il mantenimento dell'habitat idoneo alla specie, con divieto di immissione della lepre europea;
- *AFV con il fagiano quale specie in indirizzo*: AFV in cui la prioritaria finalità faunistica è lo sviluppo e il mantenimento di una popolazione stabile di fagiani. La densità a fine stagione venatoria deve essere di 20 capi ogni 100 ettari. Il piano di prelievo sarà autorizzato al raggiungimento di un valore soglia di densità individuato in 22 capi/100 ha. Nel caso in cui la densità stimata sia inferiore ai 20 capi per 100 ettari, l'AFV deve attuare ulteriori interventi di miglioramento ambientale e di gestione (pes. sorveglianza) utili a favorire l'incremento della specie e può attuare operazioni di ripopolamento con soggetti così come previsto dall' "Obiettivo specifico I – Gestione della piccola fauna selvatica" e dall'art. 3 comma 2 del DPGR 36/R/2022, con i quantitativi definiti per ciascuna AFV nel piano annuale di cui all'art. 24 DPGR 36/R/2022.
- *AFV con la pernice rossa e/o la starna quale specie in indirizzo*: AFV in cui le finalità faunistiche sono raggiunte attraverso una gestione faunistica e ambientale che consenta di mantenere popolazioni stabili di pernice rossa e/o di starna. La densità a fine stagione venatoria deve essere di 10 pernici rosse ogni 100 ettari e/o di 10 starne/100 ha. Il piano di prelievo sarà autorizzato al raggiungimento di un valore soglia di densità individuato rispettivamente in 12 pernici rosse/100 ha e di 12 starne/100 ha. Nel caso in cui la densità stimata sia inferiore alle densità sopra dette, l'AFV deve attuare ulteriori interventi di miglioramento ambientale e di gestione (p.es. sorveglianza) utili a favorire l'incremento della specie e può attuare operazioni di ripopolamento con soggetti così come previsto dall' "Obiettivo specifico I – Gestione della piccola fauna selvatica" e dall'art. 3 comma 2 del DPGR 36/R/2022. Per quanto riguarda la starna, gli interventi di immissione devono essere realizzati solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità e i ripopolamenti con individui non appartenenti alla forma storicamente presente in Italia devono essere effettuati al di fuori delle aree della rete Natura 2000 (cfr. "Piano d'Azione Nazionale per la Starna"); per la pernice rossa, gli interventi di

immissione devono essere realizzati solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità ambientale e all'interno dell'areale storico della specie.

2) relativi agli interventi di recupero e miglioramento ambientale:

la superficie (in ettari) destinata alle colture a perdere (leguminose foraggere, cereali autunno-vernini, cereali a semina primaverile) per l'alimentazione della fauna selvatica (miglioramenti ambientali) non deve essere inferiore al 3% della superficie aperta e comunque la superficie complessiva che deve essere destinata ai miglioramenti ambientali non deve essere inferiore al 3% della superficie vincolata. Per le sole AFV montane e per quelle a indirizzo lepore italica (la cui area boscata in funzione della biologia della specie può superare l'80%), la superficie a leguminose foraggere può essere sostituita dal ripristino o dal mantenimento di radure o chiarie o dal recupero di incolti in aree boscate.

Gli obiettivi sopra detti assumono valore come parametro fondamentale per la valutazione dell'attività delle AFV, per autorizzare annualmente la caccia alla fauna migratoria e per la riconferma dell'autorizzazione. Per le AFV che non erano autorizzate nel precedente periodo di programmazione tali obiettivi devono essere raggiunti entro il termine del terzo anno.

Gli altri obiettivi e le principali attività di gestione per le AFV sono le seguenti:

- esecuzione delle attività di monitoraggio delle specie in indirizzo, mediante i criteri individuati al successivo par. 3.1, e delle altre specie di interesse faunistico e venatorio (p.es. ungulati, volpe, corvidi) secondo le specifiche indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale;
- al fine di mantenere le densità indicate per le specie in indirizzo all'interno delle AFV è auspicabile la creazione di "aree di rispetto venatorio" di adeguata superficie, situate preferibilmente in aree particolarmente idonee alla fauna e dove attuare eventualmente forme di caccia che minimizzino il disturbo;
- per gli ungulati il prelievo è fissato per ciascuna specie nei piani annuali approvati dalla Regione;
- le operazioni di ripopolamento delle specie di fasianidi sono consentite in recinti a cielo aperto e in quantità tale da permettere di raggiungere la densità ottimale della specie;
- controllo durante tutto l'anno della presenza del cinghiale con l'attività venatoria e in regime di controllo (art. 37 L.R. 3/1994);
- controllo delle specie antagoniste allo scopo di aumentare la capacità riproduttiva naturale, secondo i tempi e le modalità approvati con i Piani di controllo specifici;
- ai sensi dell'art. 22 L.R. 3/1994 quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione, sono fissate le seguenti sanzioni:
 - alla prima e seconda sanzione 15 giorni di sospensione dell'attività venatoria;
 - alla terza e quarta sanzione 30 giorni di sospensione dell'attività venatoria;
 - alla quinta revoca dell'autorizzazione.

2.2.2 Aziende Agrituristiche Venatorie

Le Aziende Agrituristiche Venatorie (AAV) sono finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione

dell'attività venatoria in forma di impresa agricola e quindi con finalità di lucro (art. 21 L.R. 3/1994).

Le AAV hanno quindi la funzione di valorizzare le aree agricole svantaggiate, attraverso l'attività venatoria quale possibile fonte di sostegno al reddito. La loro finalità è svincolata dalla gestione faunistica propriamente detta. L'attività venatoria all'interno di questi Istituti è basata su fauna proveniente da allevamenti, immessa generalmente poco tempo prima dell'attività venatoria. All'interno delle AAV è possibile effettuare anche il prelievo degli ungulati in base ai piani approvati annualmente dalla Regione Toscana oppure in regime di controllo (art. 37 L.R. 3/1994) qualora si dovessero verificare danni alle produzioni agricole.

Gli obiettivi e le principali attività di gestione per le AAV sono le seguenti:

- comunicazione, secondo le eventuali indicazioni della competente struttura del Giunta regionale, del consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria, nonché delle indicazioni di immissioni e sugli abbattimenti suddivisi per specie previste per la stagione venatoria di riferimento; inoltre occorre riportare cartograficamente gli interventi di miglioramento ambientale fissati secondo i seguenti criteri minimi:
 - la superficie (in ettari) destinata ai miglioramenti ambientali e alle colture a perdere (leguminose foraggere con sfalcio ritardato al 15 giugno, cereali autunno-vernini, cereali a semina primaverile) per l'alimentazione della fauna selvatica non deve essere inferiore al 2% della superficie vincolata;
 - per le sole AAV montane la superficie destinata a miglioramento ambientale può essere sostituita in parte da ripristino o mantenimento di radure o chiarie o recupero di incolti in aree boscate;
- l'immissione della specie lepre, esclusivamente proveniente da allevamento, e degli ungulati può avvenire solo negli appositi recinti di caccia;
- al fine di assicurare il rispetto delle finalità dell'istituto, le AAV devono garantire l'organizzazione dell'attività venatoria che deve prevedere l'immissione annuale di almeno 2 capi di piccola selvaggina stanziale per ettaro di superficie o l'abbattimento di almeno 0,2 ungulati per ettaro di superficie dei recinti di caccia;
- ai sensi dell'art. 22 L.R. 3/1994 quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazioni, sono fissate le seguenti sanzioni:
 - alla prima e seconda sanzione 15 giorni di sospensione dell'attività venatoria;
 - alla terza e quarta sanzione 30 giorni di sospensione dell'attività venatoria;
 - alla quinta revoca dell'autorizzazione.

2.2.3 Centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale

I Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale (CPRFS) sono finalizzati alla produzione naturale di specie di qualità destinate al ripopolamento di starna, lepre, pernice rossa e fagiano. I soggetti prodotti devono avere caratteristiche di rusticità, selvaticità e adattabilità all'ambiente naturale, molto utili per evitare il ricorso a soggetti allevati con metodi intensivi e tradizionali, spesso con problemi di tipo genetico e sanitario.

Tali Istituti, oltre alle indiscusse finalità faunistiche, se correttamente gestiti, assicurano un reddito integrativo all'Azienda agricola che decide di vincolare i propri terreni in tal senso.

Con l'attuale Piano Faunistico Venatorio non sono riconfermati i CPRFS che non abbiano effettuato catture delle specie prodotte nei tre anni precedenti.

L'ordinaria gestione deve prevedere l'effettuazione di periodiche ricognizioni volte ad accertare la consistenza delle popolazioni, attraverso accurati metodi di censimento e stima. Sulla base delle consistenze verificate verrà redatto un piano di cattura annuale. Eventuali operazioni di ripopolamento potranno essere effettuate solo nel corso dei primi anni successivi all'istituzione o in casi particolari e contingenti.

Per ragioni di carattere sanitario o per fenomeni di inquinamento genetico, può essere autorizzato dalla competente struttura della Giunta regionale il ricorso all'abbattimento della fauna prodotta da parte del titolare o di altra persona preventivamente indicata nell'autorizzazione.

Per quanto attiene all'estensione in relazione alle specie prodotte, alla definizione dei confini e ai criteri di gestione ambientale e faunistica si fa riferimento a quanto già indicato per le Zone di ripopolamento e cattura.

Per la gestione dei CPRFS si indica:

- è consentita la produzione di galliformi mediante metodo semi-naturale con chioce madri;
- è consentito l'allevamento semi-naturale della lepre all'interno dei recinti di ambientamento;
- per i CPRFS riconfermati con l'attuale programmazione la mancata cattura per tre anni consecutivi delle specie prodotte, fatti salvi fattori esterni (condizioni climatiche, epizootie ecc.), comporta la revoca dell'autorizzazione. I CPRFS di nuova istituzione sono revocati qualora non vengano effettuate catture per i cinque anni successivi all'istituzione.

2.3 AREE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI: CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE E LA GESTIONE

Le Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (AAC) hanno lo scopo di formare e addestrare i cani da caccia i quali, se correttamente gestiti, contribuiscono indirettamente alla gestione complessiva della fauna e del prelievo venatorio. La selezione di linee genetiche maggiormente adeguate alle tipologie di caccia da svolgere, alle caratteristiche delle prede e degli ecosistemi dove esse vivono e la selettività del rapporto cane - preda evita in buona misura il disturbo di specie non target.

Le AAC sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale, dopo la valutazione tecnico-faunistica dell'idoneità dei territori agli scopi della cinofilia, nel territorio a caccia programmata e all'interno di Aziende Agrituristiche Venatorie.

La costituzione di nuove AAC, nonché il loro ampliamento, è vietato all'interno delle aree Natura 2000 (D.M. 17 ottobre 2007 - art. 5).

Si individuano le seguenti tipologie di AAC:

1. Aree ove le attività cinofile sono consentite senza possibilità di abbattimento:
 - a) su selvaggina naturale, con estensione da 50 a 100 ettari. Possono essere istituite AAC di dimensioni superiori solo se gestite dall'ENCI o da altre Associazioni Cinofile o Venatorie riconosciute a livello nazionale;
 - b) per cani da seguita su cinghiali provenienti da allevamento e appositamente immessi in aree recintate di estensione da 10 a 100 ettari. All'interno è consentita la realizzazione di

strutture per la ricattura dei cinghiali qualora sia necessaria la loro sostituzione o per eventuali controlli sanitari;

c) per cani da seguita su lepri provenienti da allevamento e appositamente immesse in aree recintate con estensione da 10 a 100 ettari;

d) per l'addestramento e l'allenamento dei cani cuccioli di età non superiore a 18 mesi e dei cani di piccola taglia le AAC di cui al punto b) e c) possono essere autorizzate con superfici inferiori ai 10 ettari.

2. Aree ove le attività cinofile sono consentite anche con possibilità di abbattimento di selvaggina immessa proveniente da allevamenti nazionali, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata, con un'estensione compresa fra 10 e 100 ettari. Nel caso in cui l'attività cinofila sia svolta esclusivamente su quaglia, il limite dimensionale inferiore è fissato a 2 ettari.

3. Aree con tana artificiale su specie provenienti esclusivamente da allevamento, con percorsi e dimensioni secondo le indicazioni dell'ENCI.

5. Aree per cane limiere e cane da traccia, secondo le indicazioni dell'ENCI.

Soltanto all'interno delle AAV si può effettuare l'attività cinofila con possibilità di sparo sul cinghiale e sulla lepre, in aree adeguatamente recintate tali da non permetterne la fuoriuscita. L'attività di addestramento cani con sparo può essere effettuata tutto l'anno. All'interno dei recinti è consentita esclusivamente la presenza di cinghiali appartenenti allo stesso sesso nella misura di 1 ogni 5 ettari o porzione superiore a 3 ettari e comunque fino a un numero massimo di 6 capi.

Le AAC possono svolgere le proprie attività nell'arco temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre e al massimo per cinque giorni la settimana secondo quanto indicato nel Regolamento di Gestione dell'AAC. In caso di svolgimento delle attività per periodi limitati (art. 24 comma 1bis L.R. 3/1994), le tabelle di segnalazione perimetrale dell'area dovranno essere coperte/oscurate e il territorio rientra temporaneamente nel TCP.

Il regolamento di gestione presentato dal titolare deve riportare, oltre quanto previsto dalla normativa, le modalità di utilizzo e di accesso.

I controlli all'interno delle AAC attengono al rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Gestione nonché dal PFVR.

L'immissione di selvaggina può avvenire solo con soggetti provenienti da allevamenti nazionali e certificati dal Servizio Veterinario circa l'assenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica o all'uomo. L'immissione di Pernice rossa dovrà comunque attenersi alle indicazioni contenute nel Piano nazionale di Gestione in fase di approvazione. Copia dei certificati deve essere conservata assieme al Registro di gestione dell'area.

L'attività di addestramento e allenamento su cinghiale si effettua senza possibilità di sparo, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa. I cinghiali, provenienti da allevamenti nazionali e certificati dal Servizio Veterinario circa l'assenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica o all'uomo, devono essere immessi esclusivamente in aree adeguatamente recintate tali da non permetterne la fuoriuscita. All'interno dei recinti è consentita

esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso nella misura di 1 ogni 5 ettari o porzione superiore a 3 ettari e comunque fino a un numero massimo di 6 capi.

Per le esigenze di gestione dell'area il titolare potrà procedere alla sostituzione dei cinghiali non più idonei dandone preventiva comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale, che potrà far presenziare alle operazioni di cattura il proprio personale. I capi da sostituire dovranno essere catturati in recinti di cattura predisposti all'interno della AAC medesima. Qualora i tentativi di cattura diano esito negativo il titolare dovrà inoltrare ulteriore richiesta perché ne venga autorizzato l'abbattimento nel rispetto della vigente normativa. I capi catturati vivi o abbattuti sono di proprietà del titolare che potrà disporne a pieno titolo.

La competente struttura della Giunta regionale, in accordo con il titolare dell'area, può effettuare catture di selvaggina stanziale diversa da quella per la quale è stata concessa l'autorizzazione.

L'art. 24, comma 7 quinquies della L.R. 3/1994 stabilisce che le AAC con abbattimento devono conferire alla Regione un importo massimo pari al 10 per cento del valore della fauna immessa annualmente, escluse le quaglie. E' opportuno individuare un criterio più oggettivo e di immediato calcolo come l'attribuzione di un importo per ettaro di superficie, svincolandolo in tal modo dall'attività che viene svolta all'interno dell'Istituto.

2.3.1 Gare cinofile

Le gare cinofile devono essere svolte prioritariamente all'interno delle AAC; possono essere svolta nelle AFV e AAV, secondo le specifiche tipologie, senza necessità di autorizzazione.

La Regione, previa acquisizione di parere positivo dell'ATC, autorizza – in via straordinaria- le gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento all'interno delle Zone di Rispetto Venatorio e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura nel rispetto dei seguenti criteri:

- le gare possono essere richieste da ENCI, FIDASC o da associazioni venatorie e cinofile riconosciute a livello nazionale;
- la gara deve essere di livello internazionale o nazionale e solamente nel caso delle ZRV anche di livello regionale, con autocertificazione del richiedente;
- le gare possono essere autorizzate esclusivamente nel periodo 1 febbraio – 1 marzo e 1 settembre – terza domenica di settembre, su indicazione dell'ISPRA e UNIFI, per non causare un impatto negativo sulla riproduzione delle specie di fauna selvatica presenti nell'area;
- non possono essere autorizzate più di due gare in ogni Istituto, di cui al massimo una per cani da seguita su lepre ogni anno;
- ogni gara può avere una durata massima di due giorni.

Ai fini di una corretta programmazione delle gare a livello regionale, le domande di autorizzazione devono giungere alla Regione entro il 31 dicembre per le gare da svolgersi dal 1 febbraio al 1 marzo, ed entro il 31 luglio per le gare da svolgersi dal 1 settembre alla terza domenica di settembre.

Con delibera della Giunta regionale saranno approvate le modalità e la quota da versare per lo svolgimento delle gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo.

2.4 AREE PROTETTE E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA

2.4.1 Fondi Chiusi e Aree sottratte alla caccia programmata

I proprietari o i conduttori possono interdire la caccia e l'accesso sui propri terreni, costituendo un fondo chiuso ai sensi e nei modi indicati all'art. 25 della L. R. 3/94 commi da 1 a 6. Qualora questi fondi abbiano una superficie superiore a 3 ettari entrano a far parte della quota di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica. La nuova istituzione di fondi chiusi deve essere notificata dai proprietari o conduttori al Comune territorialmente interessato e all'ATC e qualora la superficie superi i tre ettari anche alla Regione.

Alla comunicazione devono essere allegati: elenco delle particelle, cartografia catastale e topografica con evidenziato il perimetro del Fondo Chiuso, Shape File del Fondo Chiuso.

La Regione e gli ATC favoriscono, previo accordo con i proprietari o conduttori interessati, altre forme di utilizzazione dei terreni, alternative ai fondi chiusi, anche ai fini faunistico venatori.

Il proprietario o il conduttore che intende sottrarre il proprio fondo rustico dalla caccia programmata deve presentare alla competente struttura della Giunta regionale istanza motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del PFVR o delle eventuali modifiche (art. 25 L. R. 3/94 commi da 7 a 10) o alla scadenza di ogni biennio, conteggiato a partire dall'anno successivo la pubblicazione del PFVR, nell'arco temporale 1 novembre - 31 dicembre.

La richiesta deve essere corredata dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, dell'estratto catastale con l'indicazione dei mappali interessati, degli shape file, di una relazione tecnica indicante la fattispecie tra quelle riportate all'art. 44 comma 1 del DPGR 36/R/2022 e di ogni altro elemento utile per l'istruttoria.

È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti alla caccia programmata di comunicare, entro trenta giorni, alla competente struttura della Giunta regionale, il venir meno delle condizioni al fine della modificazione o della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all'esercizio dell'attività venatoria.

La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare, anche autonomamente, interventi di controllo (art. 37 L.R. 3/1994) degli ungulati, soprattutto quando si verificano danni ingenti nei territori limitrofi (200 metri dai confini).

Il Demanio Regionale rientra tra le aree sottratte alla caccia programmata, tranne per le superfici ove è stato tolto il divieto di caccia o istituita una Zona di Rispetto Venatorio per la gestione degli ungulati.

2.4.2 Aree Protette

Ai fini del PFVR rientrano nelle Aree Protette:

- Parchi statali e regionali
- Riserve naturali statali e regionali
- ANPIL (per le sole parti a divieto di caccia)

La caccia nelle Aree Protette è vietata, ad eccezione delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) dove la caccia è consentita se non espressamente vietata o se non si sovrappone a un istituto faunistico a divieto di caccia.

La gestione della fauna all'interno delle Aree Protette, compresi gli interventi di controllo, è in capo al soggetto gestore e non alla competente struttura regionale della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale.

Si ritiene auspicabile individuare strumenti di controllo degli ungulati in maniera coordinata all'interno dell'intero territorio regionale incluse le Aree Protette: d'intesa con i soggetti gestori, possono essere individuati criteri di coordinamento degli interventi "dentro e fuori", fermo restando che il controllo degli ungulati deve essere effettuato per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali e a tutela delle coltivazioni, sulla base di stime scientifiche aggiornate e attendibili delle popolazioni.

2.5 ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA

La L.R. 3/1994 definisce le seguenti tipologie di allevamenti:

- allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (art. 39 disciplinato dall'art. 46 del DPGR 36/R/2022);
- allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali e amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi (art. 40 disciplinato dagli artt. 47 e 48 del DPGR 36/R/2022);
- allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari (art. 41).

Per quanto riguarda gli allevamenti degli ungulati si rimanda per le indicazioni gestionali al par. 3.2.

Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.

All'interno degli allevamenti, ai fini della gestione e movimentazione dei capi allevati, possono essere detenuti e utilizzati mezzi di cattura.

Qualora la cattura di soggetti da traslocare comporti notevoli difficoltà o pericolo, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzarne l'abbattimento. Le operazioni di cattura sono a carico del soggetto gestore.

2.6 CRITERI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA

Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel PFVR, la normativa affida all'ATC la determinazione del quantitativo di selvaggina da immettere e il numero dei capi prelevabili,

prevedendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche (art. 12, comma 1, lett. c L.R. 3/1994).

Gli ATC sulla base delle competenze attribuite dalla legge regionale e sulla base delle caratteristiche ambientali, faunistiche e sociali, possono proporre una o più unità di gestione sperimentale della piccola fauna selvatica (lepre e fasianidi) in cui avviare un modello gestionale sostenibile basato su censimenti e pianificazione del prelievo, utilizzando a riferimento il modello di gestione della caccia di selezione ai cervidi con opportuni adattamenti. Questo modello dovrà essere sottoposto all'approvazione della competente struttura della Giunta regionale e dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:

- individuazione del distretto denominato Area a Particolare Gestione (APG) coincidente con il TCP di uno o più Comuni;
- all'interno dell'APG deve essere presente almeno un Istituto a divieto di caccia, preferibilmente ZRV, che dovrà funzionare come area di irradiazione;
- monitoraggio delle specie oggetto di prelievo (lepre e fasianidi);
- realizzazione delle attività gestionali mediante prestazioni d'opera da parte di cacciatori partecipanti al prelievo;
- formazione di una graduatoria di merito sulla base della partecipazione alle prestazioni d'opera nell'ambito delle attività gestionali stabilite dall'ATC e dalla competente struttura della Giunta regionale;
- definizione di un contributo monetario da parte di coloro che non hanno potuto partecipare a tutte le prestazioni d'opera;
- assegnazione dei capi in abbattimento sulla base del piano di prelievo;
- obbligo di apporre contrassegni inamovibili ai capi abbattuti;
- attivazione di un sistema di teleprenotazione, oppure utilizzo della APP tesserino venatorio con apposito campo, per la giornata di caccia, la registrazione dei capi abbattuti e il blocco dei prelievi al raggiungimento del contingente prelevabile.

L'ATC potrà inoltre:

- individuare il numero dei cacciatori che possono iscriversi all'APG.

All'interno dell'APG è consentita la caccia alla migratoria e la caccia agli ungulati nelle varie forme.

Un simile modello gestionale basato sul prelievo sostenibile delle popolazioni, oltre a permettere di conservare e di favorire l'incremento delle popolazioni della lepre e dei fasianidi, consente di coinvolgere i cacciatori nelle diverse attività legate alla gestione, dalle operazioni di conteggio agli interventi ambientali. In questo modo ciascun cacciatore instaura un nuovo rapporto con l'ambiente e la fauna, con il ruolo di attore nella gestione diretta della piccola fauna stanziale e non solamente come generico fruitore.

Qualora i risultati delle APG sperimentali si dimostrino positivi, si auspica che venga richiesta dai cacciatori l'istituzione di nuove APG.

In attesa di istituire queste Aree a Particolare Gestione occorre intraprendere delle azioni per migliorare la gestione dell'attività venatoria sul Territorio a Caccia Programmata. L'ISPRA nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge Comunitaria, art. 42" rileva che *"La definizione dei tempi di caccia non*

può non tenere conto anche delle modalità con cui la gestione faunistico venatoria viene praticata nel nostro Paese. In questo senso elementi rilevanti sono un'organizzazione della presenza dei cacciatori sul territorio caratterizzata da unità di gestione molto vaste, dalla mancata rispondenza del prelievo teoricamente ammesso alla reale consistenza delle popolazioni cacciate, la quasi totale assenza di dati statistici solidi che rendano conto dell'entità reale del prelievo venatorio, la preparazione media dei cacciatori e il basso livello di vigilanza posto in essere da gran parte delle Province e degli altri Organi preposti."

In questo passaggio ISPRA pone l'accento sull'attuale gestione faunistico venatoria basata sulla presenza dei cacciatori su un territorio caratterizzato da unità di gestione molto vaste, quale l'intero comprensorio o ATC, e sulla mancata rispondenza del prelievo teoricamente ammesso alla reale consistenza delle popolazioni cacciate.

In tale contesto la gestione della fauna selvatica nel TCP deve tener conto dei fattori che incidono sulla consistenza delle varie popolazioni quali la produttività ambientale, la pressione venatoria, le condizioni climatiche e biologiche. Uno dei fattori sul quale si può incidere con un certo margine di successo è la pressione venatoria. Non appare più sostenibile la concentrazione della pressione venatoria in determinati periodi dell'anno su pochissime specie cacciabili. Tale situazione si riscontra all'apertura generale della caccia (terza domenica di settembre) quando tutta la pressione venatoria si concentra su due specie, lepre e fagiano. Nel periodo intercorrente tra l'apertura generale della caccia e i primi giorni di ottobre viene prelevato quasi tutto l'incremento utile annuo.

Già ISPRA nella citata guida per la stesura dei calendari venatori aveva indicato la data del 1 ottobre quale data più appropriata per l'apertura generale della caccia al fine di consentire un più completo sviluppo dei soggetti giovani, in particolare di quelli appartenenti alle nascite tardive. Questa data è inoltre coerente con l'attivazione spontanea da parte dei cacciatori delle forme di caccia specialistiche in quanto al 1 ottobre ogni cacciatore può iniziare a svolgere la caccia alla selvaggina preferita: stanziale, migratoria, braccata al cinghiale, ripartendo in tal modo la pressione venatoria su tutte le specie cacciabili.

L'apertura generale della caccia al 1 ottobre trova la sua giustificazione anche nei seguenti aspetti:

- il mese di settembre, in base all'andamento climatico che ha caratterizzato gli ultimi decenni, è ancora molto caldo e mette a dura prova sia la fauna cacciabile sia i cani;
- nel periodo intercorrente tra la terza domenica di settembre e il 1 ottobre tutta la pressione venatoria si concentra sulla lepre e sui fasianidi (in particolare sul fagiano), l'incremento stagionale di tali popolazioni è prelevato in pochi giorni, soprattutto da parte dei cacciatori che abitualmente non svolgono questo tipo di caccia;
- è possibile posticipare l'addestramento dei cani dal mese di agosto al mese di settembre con minor impatto sulle nascite tardive della piccola fauna;
- posticipare l'apertura generale consente nel mese di settembre di proseguire con maggior successo la caccia di selezione ai cervidi e al cinghiale.

In una prima fase sperimentale, si prevede, dalla terza domenica di settembre fino al 1 ottobre, una riduzione delle giornate di caccia settimanali e degli orari.

L'ATC nella gestione del comprensorio deve tendere al rafforzamento delle popolazioni di lepre e fasianidi migliorandone la qualità attraverso azioni diversificate e complementari tra loro come ad esempio:

- ridurre progressivamente i ripopolamenti in territorio a caccia programmata;
- incentivare anche nel TCP l'utilizzo di apposite strutture di ambientamento;
- incrementare l'utilizzo delle ZRV e ZRC per aumentare la fauna di elevata qualità;
- istituire un albo degli allevatori di riferimento unico per tutti gli ATC; gli allevamenti dovranno essere rispondenti ai parametri definiti nel Disciplinare, verificati e approvati da soggetti regionali competenti e/o da soggetti universitari;
- obbligo di immissione di sola fauna di alta qualità così come previsto dall' "Obiettivo specifico I - Gestione della piccola fauna selvatica" e dall'art. 3 comma 2 del DPGR 36/R/2022;
- necessità di effettuare alla consegna controlli sulle condizioni di trasporto e sulla vitalità della selvaggina consegnata. La competente struttura della Giunta regionale si riserva la possibilità di partecipare alle operazioni di verifica;
- consistente riduzione della presenza del cinghiale nelle aree interessate dalle immissioni.

Gli ATC per la realizzazione delle operazioni di ripopolamento si affidano al mondo del volontariato, individuando incentivi e agevolazioni, quale ad esempio la riduzione della quota di iscrizione all'ATC medesimo o altre forme premiali.

2.7 CRITERI PER LE AUTORIZZAZIONI DEGLI APPOSTAMENTI FISSI

L'analisi dei dati relativi agli appostamenti fissi presenti nella precedente programmazione ha evidenziato in sintesi (*cfr.* Volume I – Quadro conoscitivo):

- una sostanziale e costante decrescita delle autorizzazioni di appostamento fisso;
- una costante erosione del numero dei soggetti praticanti questa forma di caccia, in funzione dell'età anagrafica media molto elevata; la caccia da appostamento fisso è infatti tradizionalmente praticata per la maggior parte da soggetti ultrasessantenni, una classe di età che in Toscana è passata da circa il 37% del 1999 al 64% del 2019 di coloro che praticano l'attività venatoria.

In un quadro come sopra descritto e considerato che tale decremento potrà solo conoscere una forte velocizzazione, emerge con chiarezza come superflua una programmazione che veda l'adozione di particolari o più stringenti limitazioni rispetto a quanto già previsto per legge o adottato a livello locale dalla precedente programmazione.

Semmai dovrà esserci più attenzione nella distribuzione territoriale di tali autorizzazioni, sia nella complessiva revisione dei territori dove non sono collocabili appostamenti fissi, sia nell'evidenziare superfici particolari dove vi sia un indice elevato di appostamenti, soprattutto in corrispondenza di zone soggette a particolare tutela quali quelle comprese all'interno del perimetro di siti Rete Natura 2000.

Si riportano di seguito le indicazioni del PFVR relativamente alla materia della autorizzazioni all'impianto di Appostamento fisso di cui al DPGR 36/R/2022 Titolo V – Capo I:

- con riferimento alla individuazione delle zone dove non sono collocabili appostamenti fissi (L.R. 3/94 art. 6 bis, comma 2, lettera h) si rinvia alla cartografia allegata al Piano, dove sono riportati per ogni comprensorio tali zone;

- per quanto riguarda le procedure VINCA per la costruzione di nuove strutture di appostamento fisso nelle aree Rete Natura 2000 e per le zone immediatamente poste al confine con esse per il raggio di metri 200, rilevato il notevole aggravio amministrativo che detta verifica comporta per i diversi Uffici dell'Ente decisamente non proporzionato alle dimensioni e all'importanza degli interventi, si prevede di introdurre una nuova procedura che attraverso l'individuazione di particolari parametri di sostenibilità eviti la formale verifica di assoggettabilità per ogni singola istanza. Su questo punto verrà aperto uno specifico Tavolo di approfondimento tra gli Uffici competenti in modo da evidenziare un percorso che vada nella direzione indicata.

L'art. 60 comma 2 del DPGR 36/R/2022 prevede che la competente struttura della Giunta regionale, fermo restando il numero degli appostamenti fissi rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990 a livello regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della L. 157/1992, autorizza per ciascun territorio provinciale un ulteriore numero di appostamenti fissi in numero non superiore al 30 per cento di quelli attivi nella stagione venatoria 2019/2020.

Nelle province dove sarà raggiunta la saturazione non sarà possibile accogliere nuove istanze di appostamento fisso ferma restando la facoltà di trasferimento di titolarità della autorizzazione secondo i parametri fissati dal comma 13 dell'art. 60 del DPGR 36/R/2022. In tali zone inoltre sarà possibile richiedere una nuova collocazione per il proprio appostamento fisso solo se già presente all'interno della zona definita come satura. Non saranno pertanto accoglibili istanze di spostamento di autorizzazione provenienti da territori non compresi in dette zone;

- nei comprensori di Firenze, Pistoia e Lucca per le zone ricadenti all'interno del Padule di Fucecchio e della Riserva del Lago di Sibolla in materia di pianificazione e regolamentazione della caccia da appostamento fisso vigono le norme stabilite con la Delibera del Consiglio Regionale n. 53/2020 e in particolare quanto disposto dal Regolamento allegato B) a detto atto.

CAP. 3 - GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

3.1 CRITERI GESTIONALI PER LA PICCOLA FAUNA STANZIALE

I mutamenti degli ambienti rurali, la diminuzione della mano d'opera volontaria, la complessità delle azioni di controllo delle specie predatrici e antagoniste e la notevole riduzione delle risorse finanziarie hanno contribuito alla progressiva rarefazione della piccola selvaggina (lepre, fagiano, starna e pernice rossa) soprattutto in alcune aree del territorio regionale.

Prima dell'incremento degli ungulati ai livelli che conosciamo oggi, il fagiano e la lepre erano le prede più ambite dai cacciatori legati alla cinofilia venatoria, i quali negli anni '60 e '70 hanno potuto osservare densità adesso non immaginabili. Tali densità, soprattutto per il fagiano si sono progressivamente ridotte tanto che l'attività venatoria è stata spesso alimentata con immissioni sistematiche. Nonostante la costante riduzione del numero di

cacciatori e le cospicue operazioni di ripopolamento, la presenza di queste specie non soddisfa le esigenze venatorie.

L'analisi dei dati della precedente programmazione evidenziano alcuni importanti elementi, che debbono essere adeguatamente considerati nelle proposte di gestione della piccola fauna stanziale:

- la sopravvivenza degli animali di allevamento immessi senza cure di ambientamento è presumibilmente limitata;
- la lepre e i fasianidi soffrono di forti diminuzioni di produttività naturale in presenza della specie cinghiale e di altri predatori;
- la pressione venatoria è considerevole e non proporzionata alla reale presenza delle specie soprattutto nel primo periodo della stagione venatoria.

Il "fabbisogno" venatorio è infatti ancora elevato. Oggi i cacciatori hanno una capacità di prelievo più efficace rispetto al passato in virtù delle maggiori disponibilità economiche e delle migliori "possibilità" venatorie (p.es. armi e munizioni più efficienti, maggiore facilità di spostamento). Inoltre, sebbene la caccia tradizionale a lepre e fasianidi risulti ormai appannaggio di un numero relativamente limitato di appassionati, nei giorni iniziali della stagione venatoria molti cacciatori si concentrano su tali specie. Questo è dovuto all'adozione di aperture temporalmente differenziate dell'attività venatoria sulle diverse specie e alla mancanza di forme obbligatorie di regimazione dei prelievi rispetto alla consistenza. Si ritiene opportuno l'adozione di un'unica data posticipata di apertura a tutte le specie cacciabili, in modo da specializzare spontaneamente le forme di caccia e riequilibrare il prelievo. In una prima fase sperimentale, si prevede, dalla terza domenica di settembre fino al 1 ottobre, una riduzione delle giornate di caccia settimanali e degli orari.

3.1.1 Criteri di gestione per i fasianidi

Per quanto evidenziato in precedenza l'obiettivo principale del PFVR è quello di **rafforzare i nuclei di fasianidi fino allo sviluppo di popolazioni stabili e di razionalizzare i prelievi.**

Per quanto riguarda in particolare il fagiano, si evidenziano nuclei originati da continue immissioni a scopo venatorio e altri di maggiore interesse che sono quelli insediati da tempo e non soggetti a ripopolamenti in epoche più recenti. L'obiettivo del PFVR è quello di conservare e incrementare questi ultimi, che pur avendo caratteri genetici e fenotipici assai variegati, risultano maggiormente adattati al territorio. E' importante quindi che gli ATC individuino all'interno degli istituti faunistici pubblici i nuclei di fagiano di maggior interesse da conservare e far espandere, evitando di effettuare operazioni di ripopolamento per mantenere i caratteri selvatici di queste popolazioni.

Le linee di gestione per i fasianidi individuate dal PFVR sono:

- incentivare prioritariamente la gestione conservativa basata sulla riproduzione naturale e sull'irradiamento dei fasianidi dagli istituti faunistici pubblici e privati;
- promuovere la realizzazione di programmi di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale negli istituti finalizzati alla gestione di queste specie, con particolare attenzione alle aree di eventuali immissioni;
- favorire l'irradiamento naturale rispetto alle catture negli Istituti faunistici pubblici;
- ridurre in maniera consistente la presenza del cinghiale e degli altri antagonisti negli Istituti specifici per la piccola fauna stanziale, soprattutto durante il periodo riproduttivo e nelle eventuali fasi di ripopolamento;

- proseguire e potenziare le attività di monitoraggio delle popolazioni negli Istituti;
- verificare il rispetto delle densità minime delle specie in indirizzo delle AFV da mantenere a fine stagione venatoria (*cf.* paragrafo 2.2) per poter accedere al prelievo ed essere esonerati dalle immissioni;
- programmare per fagiano, pernice rossa e starna, ove necessario, immissioni controllate di soggetti di elevata qualità acquistati con procedure non improntate al massimo ribasso. I soggetti rilasciati devono rispettare i criteri previsti dall' "Obiettivo specifico I – Gestione della piccola fauna selvatica" e dall'art. 3 comma 2 del DPGR 36/R/2022. Per quanto riguarda la starna, gli interventi di immissione devono essere realizzati solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità e i ripopolamenti con individui non appartenenti alla forma storicamente presente in Italia devono essere effettuati al di fuori delle aree della rete Natura 2000 (*cf.* "Piano d'Azione Nazionale per la Starna"); per la pernice rossa, gli interventi di immissione devono essere realizzati solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità ambientale e all'interno dell'areale storico della specie;
- istituire un albo degli allevatori di riferimento per gli ATC e per i titolari delle AFV, rispondenti ai parametri definiti nel Disciplinare sopra citato, verificati da soggetti regionali competenti e/o da soggetti universitari per garantire un'adeguata "qualità" dei capi da immettere;
- il ripopolamento di capi provenienti dagli allevamenti sopra detti deve avvenire, sia per gli Istituti pubblici che per le AFV, con l'utilizzo di adeguati recinti di ambientamento a cielo aperto;
- prevedere la fornitura di cibo e acqua dei capi immessi fino al loro affrancamento (almeno due – tre mesi);
- attivare nelle ZRV e ZRC punti di foraggiamento artificiale durante il periodo di minor offerta alimentare con mangiatoie rese inaccessibili agli ungulati;
- promuovere all'interno delle AFV la creazione di "aree di rispetto venatorio" di adeguata superficie, situate preferibilmente in aree particolarmente idonee alla fauna e dove attuare eventualmente forme di caccia che minimizzino il disturbo, al fine di mantenere le densità indicate per le specie in indirizzo;
- prevedere programmi finalizzati al mantenimento ed espansione della minuta selvaggina stanziale nelle aree di vocazionalità come riportate nella Carta allegata al presente PFV;
- istituire su proposta degli ATC alcune unità di gestione sperimentali della piccola fauna selvatica (lepre e fasianidi) denominate Area a Particolare Gestione (APG), coincidenti con il TCP di uno o più Comuni, in cui avviare un modello gestionale sostenibile (*cf.* paragrafo 2.6);
- incentivare il tesserino venatorio elettronico per coloro che svolgono il prelievo della piccola fauna stanziale per avere una stima più attendibile del prelievo. Soltanto in questo modo è possibile registrare le variazioni annuali di queste popolazioni e calibrare con il calendario venatorio eventuali azioni correttive;
- creazione da parte dell'ATC e dei titolari degli istituti privati di strutture per l'allevamento della selvaggina allo stato naturale all'interno delle ZRV, AFV e AAV da destinare al ripopolamento dell'istituto stesso;
- prevedere un prelievo sostenibile delle specie commisurato alla densità stimata negli istituti e nelle APG e per quanto riguarda la lepre massimo quattro capi a cacciatore per

l'intera stagione venatoria (ad esclusione delle APG) con possibilità di poter continuare a portare il cane fino alla chiusura.

- obbligo di pubblicazione con anticipo di almeno 7 giorni sul sito dell' ATC della data e del luogo di effettuazione dei ripopolamenti.

3.1.2 Criteri di gestione per la lepre

La presenza di questo selvatico sul territorio a caccia programmata, in assenza di un prelievo commisurato alle densità rilevate con i censimenti e al successo riproduttivo, è fortemente correlata alla quantità di lepri presenti negli istituti, in quanto l'attuale calendario venatorio pone pochissime limitazioni al suo prelievo: stagione venatoria dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre, prelievo di un capo al giorno per ciascun cacciatore per l'intera stagione, caccia in squadre composte al massimo da 7 persone oppure in forma singola con o senza cane. La pressione venatoria, quindi, insieme ad altre concause di natura ambientale, climatica e sanitaria, determina le basse densità registrate a fine stagione venatoria in gran parte del territorio regionale. Appare evidente la necessità di creare una rete di istituti a divieto di caccia per l'irradiamento naturale o per la cattura e successiva immissione.

Indipendentemente dalle ampie differenze di presenza di questa specie nelle varie zone della Regione legate anche alle locali peculiarità ambientali, si individuano di seguito i criteri per un corretto modello gestionale:

- incentivare prioritariamente la gestione conservativa basata sulla riproduzione naturale e sull'irradiamento della lepre dagli istituti faunistici pubblici e privati;
- promuovere la realizzazione di programmi di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale negli istituti finalizzati alla gestione di questa specie, con particolare attenzione alle aree di eventuali immissioni;
- favorire l'irradiamento naturale rispetto alle catture negli Istituti faunistici pubblici;
- ridurre in maniera consistente la presenza del cinghiale e degli altri antagonisti negli Istituti specifici per la piccola fauna stanziale, soprattutto durante il periodo riproduttivo;
- proseguire e potenziare le attività di monitoraggio delle popolazioni negli Istituti;
- verificare il rispetto delle densità minime di prelievo delle specie in indirizzo delle AFV da mantenere a fine stagione venatoria (*cf.* paragrafo 2.2) per poter accedere al prelievo venatorio di tali specie;
- programmare, ove strettamente necessario, operazioni di ripopolamento controllate di soggetti di elevata qualità. I soggetti rilasciati devono provenire da altri istituti pubblici o privati toscani o da allevamenti che rispettino il Disciplinare di produzione della Regione;
- istituire un albo degli allevatori di riferimento per gli ATC e per i titolari delle AFV, rispondenti ai parametri definiti nel Disciplinare sopra citato, verificati da soggetti regionali competenti e/o da soggetti universitari per garantire un'adeguata "qualità" dei capi da immettere;
- il rilascio di capi provenienti dagli allevamenti sopra detti deve avvenire obbligatoriamente, sia per gli Istituti pubblici che per le AFV, con l'utilizzo di adeguati recinti di ambientamento mobili;
- consentire l'utilizzo dei recinti di ambientamento per fasianidi, gestiti dagli ATC negli Istituti ritenuti più idonee, per la produzione semi-naturale della lepre, basata

sull'immissione di un numero limitato di riproduttori selvatici e sulla successiva cattura, al termine del periodo riproduttivo, di tutti i soggetti presenti nel recinto;

- promuovere all'interno delle AFV la creazione di "aree di rispetto venatorio" di adeguata superficie, situate preferibilmente in aree particolarmente idonee alla fauna e dove attuare eventualmente forme di caccia che minimizzino il disturbo, al fine di mantenere le densità indicate per le specie in indirizzo;
- prevedere programmi finalizzati al mantenimento ed espansione della specie nelle aree di vocazionalità come riportate nella Carta allegata al presente PFV;
- istituire su proposta degli ATC alcune unità di gestione sperimentali della piccola fauna selvatica (lepre e fasianidi) denominate Area a Particolare Gestione (APG), coincidenti con il TCP di uno o più Comuni, in cui avviare un modello gestionale sostenibile (*cf.* paragrafo 2.6);
- incentivare il tesserino venatorio elettronico per coloro che svolgono il prelievo della piccola fauna stanziale per avere una stima più attendibile del prelievo. Soltanto in questo modo è possibile registrare le variazioni annuali di queste popolazioni e calibrare con il calendario venatorio eventuali azioni correttive;
- negli istituti e nelle APG valutare la possibilità di adottare limiti annuali di prelievo per cacciatore (carniere annuale) e ulteriori restrizioni nei giorni da dedicare a questo tipo di caccia, per ottenere un prelievo sostenibile della specie commisurato alla densità stimata;
- massimo quattro capi a cacciatore per l'intera stagione venatoria (ad esclusione delle APG) con possibilità di poter continuare a portare il cane fino alla chiusura .
- come misura di conservazione della lepre italiana si prevede il divieto di immissione della lepre europea nelle aree di presenza della lepre italiana

3.1.3 Criteri per il monitoraggio della lepre e dei fasianidi negli Istituti pubblici e privati

Di seguito sono sinteticamente descritte le tecniche suggerite per la stima della densità o della consistenza minima accertata delle diverse specie, da utilizzare negli Istituti pubblici e privati in maniera integrata, comparata o alternativa. Per maggiori dettagli si rimanda alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di settore. Le stime di presenza sono attuate avvalendosi della consulenza o supervisione di personale tecnico qualificato.

- **Conteggi dei riproduttori dei fasianidi su percorsi standard o da punti fissi.** I conteggi devono essere effettuati nelle prime ore che seguono l'alba e/o che precedono il tramonto, a fine inverno/inizio primavera, lungo un itinerario e/o da punti fissi di vantaggio concordati e individuati cartograficamente con la competente struttura della Giunta regionale. Tali conteggi forniscono la consistenza minima accertata pari al numero totale degli animali avvistati (evitando i doppi conteggi). Effettuando i conteggi su percorsi standard si ricava anche un Indice Chilometrico di Abbondanza (ICA) espresso come numero di individui avvistati sulla distanza percorsa.

- **Battute su aree campione.** Le battute sono effettuate su aree campione rappresentative dell'area. Per la valutazione del successo riproduttivo dei galliformi negli istituti faunistici pubblici è consentito dal 20 di luglio al 20 di agosto l'uso di cani da ferma e da cerca . Tale attività deve essere concordata nelle modalità di svolgimento con la competente struttura

della Giunta regionale. L'ATC deve inviare il calendario di tali censimenti alla Regione e alla Polizia Provinciale con almeno 7 giorni di preavviso rispetto all'inizio delle attività.

- **Conteggi notturni.** La presenza della lepre può essere quantificata mediante il metodo del conteggio notturno da veicolo con proiettori alogeni manovrabili a mano (o con termocamera), da effettuarsi lungo un itinerario concordato e individuato cartograficamente con la competente struttura della Giunta regionale. Il metodo deve essere eseguito nel periodo invernale (da dicembre a marzo), un'ora dopo il tramonto e consente di stimare la consistenza e la densità nell'UDG calcolate nel modo seguente:

Consistenza = (n lepri conteggiate sulla superficie illuminata x superfici aperte nell'UDG) /
superficie illuminata

Densità nell'UDG = consistenza x 100 / AUS (Superficie Utile alla Specie) dell'UDG

- **Distance sampling lineare** - il metodo deve essere adottato obbligatoriamente dagli ATC per la stima della lepre negli Istituti di loro competenza e prevede che un osservatore Percorrendo, secondo una procedura standardizzata, una serie di transetti distribuiti casualmente nell'area di studio, registri la posizione di tutte le lepri incontrate (distanza e angolo rispetto alla direzione di marcia). Il principale vantaggio dato dall'applicazione del distance sampling consiste nel fatto che parte delle lepri eventualmente presenti possono non essere osservate e che pertanto non è necessario realizzare un conteggio esaustivo nell'area censita. Infatti, mediante una specifica analisi statistica dei dati è possibile stimare la probabilità di osservare un animale all'interno dell'area coperta dal censimento, attraverso l'identificazione di una funzione matematica che descrive l'andamento della probabilità di avvistare una lepre in funzione della sua distanza perpendicolare dal transetto.

La stima della Densità della popolazione è uguale a

possibile tale misurazione sul campo, che sia misurata la distanza radiale r e l'angolo, necessari per il calcolo di x (Fig. 3.6). Tale distanza è utilizzata per generare una funzione di avvistamento (*detection function*), muovendo dal presupposto che la probabilità di avvistamento diminuisce per distanze crescenti rispetto all'osservatore. Le distanze misurate in tutte le unità di campionamento sono utilizzate per calcolare la funzione di avvistamento, da cui si stima la frazione di animali non visti. La stima di densità si ottiene dalla formula seguente:

$$\hat{D} = \frac{n}{2wL \cdot \hat{P}_a}$$

dove:

\hat{D} è la stima di densità della popolazione;

n è il numero di animali avvistati entro una striscia ai lati del transetto di larghezza w ;

\hat{P}_a è il valore della probabilità di avvistamento;

w è la larghezza media dei transetti selezionata in base alla troncatura della *detection function*;

L è la lunghezza totale dei transetti.



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L'applicazione standardizzata dei conteggi in anni successivi consente di ottenere una stima attendibile delle variazioni delle popolazioni nel tempo.

3.1.4 Criteri per le catture e i ripopolamenti del fagiano e della lepre negli Istituti faunistici pubblici

Nelle ZRV ove si riscontra una buona presenza delle popolazioni di lepre e/o fagiano e con conformazione o dimensioni che limitano la possibilità di irradiazione è possibile effettuare, previa autorizzazione della competente struttura della Giunta regionale, la cattura di alcuni soggetti ai sensi dell'art. 37 comma 6 L.R. 3/1994 da rilasciare esclusivamente in aree idonee del TCP. I capi catturati nelle ZRV dove non siano stati eseguiti ripopolamenti da almeno due anni possono essere rilasciati anche in altri istituti faunistici che presentano basse densità delle specie e caratterizzati da aree idonee.

Nelle ZRC ove si riscontra una buona presenza delle popolazioni di lepre e/o fagiano è possibile effettuare, previa autorizzazione della competente struttura della Giunta regionale, la cattura di alcuni soggetti da rilasciare nelle ZRV con caratteristiche ambientali idonee o in aree idonee del territorio a caccia programmata.

E' possibile effettuare, previa autorizzazione della competente struttura della Giunta regionale, la cattura di alcuni soggetti di lepre e/o fagiano ai sensi dell'art. 37 comma 6 L.R. 3/1994 anche in altre tipologie di istituti pubblici (ZP, Oasi) da rilasciare in aree idonee all'interno di altri istituti o nel territorio a caccia programmata.

Le catture sono autorizzate al raggiungimento di un determinato valore soglia di presenza delle popolazioni. I criteri per poter autorizzare le catture si basano sulla modulazione delle percentuali di prelievo sulla densità/consistenza minima di popolazione al fine di garantire il mantenimento di un'adeguata densità dei riproduttori dopo le catture e sono riepilogati nella seguente tabella.

SPECIE	METODO DI CONTEGGIO	DENSITA'	CONSISTENZA MINIMA CERTA	% PRELIEVO
LEPRE	Notturmo con faro o con termocamera rapportata all'intera superficie dell'Istituto	0-10 capi/100 ha		nessuno
		10-20 capi/100 ha		10% consistenza
		>20 capi/100 ha		20% consistenza
FAGIANO	Battute su aree campione	0-20 capi/100 ha		nessuno
		20-40 capi/100 ha		10% consistenza
		>40 capi/100 ha		20% consistenza
FAGIANO	Percorso diurno		0-50	nessuno
			51-100	15% consistenza
			>100	30% consistenza

I piani di prelievo devono essere impostati preferibilmente sul rapporto fra sessi 1:1 per la lepre e 1,5:1 per il fagiano, visto il generale sbilanciamento fra i sessi nelle popolazioni presenti negli istituti e considerata anche la poligamia della specie.

Le catture devono essere effettuate:

- per la lepre nei mesi di dicembre-gennaio, al termine dell'attività venatoria e prima della ripresa di una consistente attività riproduttiva della lepre (fine gennaio-metà febbraio);
- per il fagiano in gennaio-febbraio, in modo da completare il programma di traslocazione entro la fine del mese di febbraio.

Le operazioni devono essere realizzate con gli usuali mezzi di cattura (reti a tramaglio e gabbie-trappola). Di particolare importanza risulta la manipolazione degli animali: le operazioni devono essere effettuate rapidamente e nel massimo rispetto del soggetto catturato. Trattandosi di specie non abituate al contatto umano, la cattura è infatti fonte di forte stress che può incidere fortemente sulla sopravvivenza dei soggetti, anche successivamente al rilascio.

All'interno delle ZRC e delle ZRV è consentito l'utilizzo dei cani da caccia nel periodo 15 dicembre – 15 febbraio, per lo svolgimento delle catture di lepri, senza necessità di autorizzazione.

Con il PFVR si promuove l'incremento naturale di popolazioni stabili di piccola fauna stanziale, prevedendo il ricorso ai ripopolamenti solo nei casi di necessità o negli ambiti afferenti al comparto venatorio per il raggiungimento delle finalità istitutive. In particolare:

- nelle ZRC non sono ammesse immissioni delle specie di indirizzo (lepre, fasianidi). Qualora vi sia la necessità di procedere a operazioni di ripopolamento di fauna selvatica nella fase di primo impianto o per problemi particolari e contingenti, gli ATC richiedono specifica autorizzazione alla competente struttura della Giunta regionale;
- nelle ZRV possono essere autorizzati programmi di ripopolamento di lepre, fagiano, pernice rossa e/o starna ove ritenuto necessario dall'ATC in funzione della ridotta presenza delle specie di interesse.

Per quanto riguarda la starna, gli interventi di immissione devono essere realizzati solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità e i ripopolamenti con individui non appartenenti alla forma storicamente presente in Italia devono essere effettuati al di fuori delle aree della rete Natura 2000 (cfr. "Piano d'Azione Nazionale per la Starna"); per la pernice rossa, gli interventi di immissione devono essere realizzati solo nelle aree risultate idonee dallo studio di vocazionalità ambientale e all'interno dell'areale storico della specie.

Le operazioni di ripopolamento dovranno avvenire, previa autorizzazione della competente struttura regionale, con soggetti di cattura come previsto dall' "Obiettivo specifico I – Gestione della piccola fauna selvatica" e dall'art. 3 comma 2 del DPGR 36/R/2022. Nelle ZRV di dimensione medio-grandi (oltre i 400 ha, p.es. quelle che derivano dalla trasformazione di ZRC) i recinti di ambientamento dovranno essere ubicati preferibilmente in aree periferiche per favorire l'irradiazione naturale delle specie obiettivo. I fagiani rilasciati devono essere soggetti giovani di 60-90 giorni, con preferenza per quelli di età inferiore agli 80 giorni.

3.1.5 Criteri di tutela e gestione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*)

La lepre italiana rappresenta una specie endemica italiana, la cui distribuzione è consolidata solamente in alcuni territori della penisola, tra cui la zona sud della Regione Toscana. Questa specie rappresenta una entità faunistica di grande interesse scientifico, riconosciuta come patrimonio faunistico nazionale. Secondo lo IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), lo stato delle popolazioni di lepre italiana in Italia peninsulare è in condizione di conservazione sfavorevole, classificato come "Vulnerabile", in quanto le popolazioni risultano

frammentate e le consistenze numeriche sono probabilmente sotto ai 10.000 individui maturi, in costante declino.

Molte sono le criticità che caratterizzano questa specie, una su tutte il difficile riconoscimento sul campo; i caratteri fenotipici di *L. italica* sono infatti facilmente identificabili solamente da esperti, per questo la specie è spesso oggetto di prelievo venatorio involontario.

La minaccia più importante per la conservazione della lepre italiana è comunque rappresentata dalla scarsità di informazioni attualmente disponibili su questa specie. L'areale di distribuzione, l'habitat, l'alimentazione e le abitudini sono ancora fonte di molti quesiti; la scarsità di dati e la mancanza di informazioni a scala nazionale rendono ancora oggi la specie poco conosciuta sul territorio.

Fondamentale risulta individuare e contrastare i principali fattori di rischio: isolamento di popolazioni di ridotte dimensioni; erosione dell'habitat idoneo; possibile competizione spaziale ed alimentare con lepri europee, aggravata nelle aree in cui sono realizzate immissioni a scopo venatorio; trasmissione della sindrome emorragica dalla lepre europea (EBHS), serbatoio epidemiologico dell'infezione virale.

Le seguenti azioni servono a delineare le iniziative necessarie per garantire la salvaguardia e il recupero delle popolazioni di lepre italiana, incrementando le informazioni sul suo status attuale e contribuendo alla conoscenza di questa specie di elevato interesse conservazionistico:

- aggiornare l'areale distributivo
- pianificare una rete ecologica per la conservazione di questa specie
- promuovere e sostenere azioni di miglioramento dell'habitat
- ridurre i fattori di rischio
- prevedere monitoraggi sanitari costanti
- realizzare aree faunistiche per fini di studio e reintroduzioni (p.es. ZRC)
- incentivare gli studi
- individuare eventuali prescrizioni nelle aree di accertata presenza della specie
- coinvolgere e sensibilizzare il mondo venatorio nelle attività di tutela della specie
- effettuare campagne di divulgazione.

La lepre italiana presenta una elevata frammentazione dell'areale, con popolazioni fortemente ridotte e isolate. Questo costituisce un elemento potenzialmente pericoloso per la sopravvivenza delle popolazioni, potendo indurre una diminuzione della variabilità genetica, un incremento di inbreeding (incrocio tra membri dello stesso nucleo riproduttivo) e la riduzione dello stato di salute degli individui.

Diventa quindi azione necessaria, oltre la conservazione *in situ* anche la conservazione *ex situ* attraverso l'allevamento in semi-cattività. Tale intervento è finalizzato principalmente

- alla conservazione del patrimonio genetico
- allo studio della specie in situazioni controllate
- alla reintroduzione della specie.

3.1.6 Criteri per la gestione venatoria della piccola fauna stanziale

FAGIANO (*Phasianus colchicus*)

Il fagiano è una specie che a livello europeo è attualmente considerata in buono stato di conservazione, ma tale condizione è legata alle continue operazioni di immissione e ripopolamento.

Per la conservazione e la razionale gestione della specie si reputa opportuna l'adozione di un'unica data posticipata di apertura, in modo da specializzare spontaneamente le forme di caccia, riequilibrare il prelievo e consentire un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive. In una prima fase sperimentale, si prevede, dalla terza domenica di settembre fino al 1 ottobre, una riduzione delle giornate di caccia settimanali e degli orari. Si prevede inoltre la formulazione di "pacchetti" differenziati per l'accesso agli ATC toscani da parte di cacciatori provenienti da altre regioni.

Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori affermano inoltre che *"L'eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato"* e che nelle AAV il prelievo su esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti, deve essere ammesso nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2. Pertanto è ipotizzabile nelle AFV, nella AAV e nelle APG individuate all'interno degli ATC il prelievo anche nel mese di gennaio, dove la Regione può autorizzare il prelievo in presenza di specifici piani di prelievo.

PERNICE ROSSA (*Alectoris rufa*)

La pernice rossa ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa, dove è ritenuta in declino moderato ma continuo (SPEC 2) di Bird Life International 2017. A livello regionale toscano è considerata specie con popolazioni autoctone minacciate da inquinamento genetico. Per la conservazione e la razionale gestione della specie si reputa opportuna l'adozione di un'unica data posticipata di apertura, in modo da specializzare spontaneamente le forme di caccia, riequilibrare il prelievo e consentire un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive. In una prima fase sperimentale, si prevede, dalla terza domenica di settembre fino al 1 ottobre, una riduzione delle giornate di caccia settimanali e degli orari.

La Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo (L.R. 20/2002).

In attesa della pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica attraverso il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, si intende stabilire in via precauzionale un limite di prelievo stagionale di capi per cacciatore da individuare annualmente con il calendario venatorio.

STARNA (*Perdix perdix*)

La starna ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa, dove è ritenuta in declino moderato ma continuo specie SPEC 2 di Bird Life International 2017. A livello regionale le

popolazioni naturali di starna costituiscono solo piccoli nuclei tra loro fortemente disgiunti e localizzati e condizionate da iniziative locali di ripopolamento

Per la conservazione e la razionale gestione della specie si reputa opportuna l'adozione di un'unica data posticipata di apertura, in modo da specializzare spontaneamente le forme di caccia, riequilibrare il prelievo e consentire un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive. In una prima fase sperimentale, si prevede, dalla terza domenica di settembre fino al 1 ottobre, una riduzione delle giornate di caccia settimanali e degli orari.

La Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo (L.R. 20/2002).

In attesa della definizione di un Piano d'azione nazionale per la Starna e della pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica attraverso il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, si intende stabilire in via precauzionale un limite di prelievo stagionale di capi per cacciatore da individuare annualmente con il calendario venatorio.

CONIGLIO SELVATICO (*Oryctolagus cuniculus*)

Per il coniglio selvatico devono essere introdotte per le popolazioni naturalizzate nel passato forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri in ogni ATC, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

LEPRE COMUNE (*Lepus europaeus*)

La lepre europea è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è pertanto inserita nella categoria "*minor preoccupazione*" della lista rossa IUCN. Lo stato di conservazione della lepre sul territorio regionale risente degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato in passato dalle province anche attraverso le ZRC.

Per la conservazione e la razionale gestione della specie si reputa opportuna l'adozione di un'unica data posticipata di apertura, in modo da specializzare spontaneamente le forme di caccia, riequilibrare il prelievo e consentire un più completo sviluppo dei giovani. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. In una prima fase sperimentale, si prevede, dalla terza domenica di settembre fino al 1 ottobre, una riduzione delle giornate di caccia settimanali e degli orari. Si prevede inoltre la formulazione di "pacchetti" differenziati per l'accesso agli ATC toscani da parte di cacciatori provenienti da altre regioni.

SILVILAGO o MINILEPRE (*Sylvilagus floridanus*)

Il silvilago è specie alloctona, introdotto a scopo venatorio. L'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*nelle zone ove il Silvilago si è insediato stabilmente e la popolazione risulta numericamente elevata, esso può*

produrre danni sensibili alle colture agricole, in particolare a soia, frumento e mais in fase di crescita, giovani piante di vite e di pioppo, alberi da frutto. La specie ha un impatto negativo anche nei confronti della Lepre europea e probabilmente del Coniglio selvatico (...). Deve, infine, notarsi che il Silvilago rappresenta un serbatoio epidemiologico per la mixomatosi e la malattia emorragica virale (M.E.V.) ed European Brown Hare Syndrome (E.B.H.S.), rispetto alle quali esso è resistente, con conseguenze negative importanti per le popolazioni di Coniglio selvatico (e allevamenti industriali di Coniglio domestico), di Lepre europea e di Lepre italiana.”

Inoltre si deve ricordare che l'introduzione del Silvilago è vietata ai sensi delle norme vigenti, e la L. 116/2014 ha introdotto un obbligo di eradicazione per le specie di mammiferi ed uccelli alloctoni per il Paese.

Pertanto, la gestione di questa specie sul territorio va affrontata dando attuazione a specifici programmi regionali e/o provinciali di eradicazione.

In linea con quanto sopra è opportuno valutare la possibilità di estendere il periodo di caccia al 31 gennaio.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

La volpe è specie ubiquitaria sul territorio regionale, con densità probabilmente molto variabili in funzione delle caratteristiche dell'habitat e della disponibilità alimentari.

Numerosi studi hanno tra l'altro dimostrato, oltre alla grande adattabilità della specie che vive comunemente anche in aree urbane, la capacità di riprodursi in funzione della densità presente e della capacità portante del territorio. Quello toscano appare senz'altro molto idoneo, con notevoli disponibilità di siti di rifugio, tane per la riproduzione e prede diffuse su tutto il territorio grazie anche ai numerosissimi istituti faunistico venatori. L'immissione di selvaggina senz'altro favorisce la sopravvivenza dei giovani, anche se la mortalità di quest'ultimi è sicuramente molto elevata. La specie viene ancora comunemente considerata dai cacciatori come uno dei maggiori responsabili della carenza della fauna cacciabile, in particolar modo delle piccole specie stanziali (Galliformi e Lepre). In realtà l'impatto predatorio su specie di interesse cinegetico è molto variabile, generalmente legato alla densità di queste ultime. La volpe, peraltro rimane una specie sulla quale il prelievo venatorio risulta generalmente limitato, sia per la scarsità di cacciatori che si dedicano in modo specialistico a tale attività, sia per il timore di compromettere altre tipologie di caccia praticate al momento dell'incontro, e probabilmente, anche per l'assenza di motivazioni "alimentari" connesse all'abbattimento di tale selvatico.

L'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in relativamente poche realtà locali e sono finalizzati a modulare le attività di controllo numerico piuttosto che il prelievo venatorio. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa e su aree di piccole dimensioni".*

Pertanto è opportuno valutare il posticipo dell'inizio del periodo venatorio solo qualora si arrivi a prevedere un'unica data di apertura per tutte le specie.

3.2 CRITERI GESTIONALI PER GLI UNGULATI

3.2.1 Finalità della gestione degli ungulati

La gestione degli ungulati deve tendere alla realizzazione degli obiettivi generali previsti nelle leggi e regolamenti regionali, in particolare all'armonizzazione di fattori positivi e negativi relativi alla presenza degli ungulati.

Tra i fattori positivi debbono essere considerati i seguenti:

- importanza biologica della presenza delle specie autoctone nel territorio regionale;
- importanza degli ungulati nell'ecologia dei sistemi naturali;
- importanza degli ungulati a fini venatori ed economici per l'indotto creato dalla caccia;
- importanza della carne dei capi abbattuti come risorsa ai fini dell'alimentazione umana e come risorsa economica con la possibilità di creare una filiera di valorizzazione;
- importanza della presenza degli ungulati come elemento faunistico caratterizzante il paesaggio e l'ambiente naturale percepito da parte dei cittadini.

Accanto agli elementi positivi, gli ungulati selvatici, per il loro peso biologico e per le loro abitudini, creano impatti rilevanti nei confronti dell'ambiente e delle attività umane e con risvolti di elevata entità rispetto alle altre componenti faunistiche. Tra questi si esplicitano i seguenti:

- impatto ecologico sulle altre componenti faunistiche, in particolare per la predazione causata dal cinghiale sulle specie nidificanti a terra e sulla piccola fauna stanziale;
- impatto sugli habitat naturali connesso alle attività alimentari e al sentieramento e dissesto ecologico (es. danneggiamento dei terrazzamenti);
- impatti sulle attività zootecniche per competizione alimentare e spaziale, trasmissione di zoonosi;
- impatto sulle coltivazioni agricole e sui boschi coltivati (pascolamento, scortecciamento, ecc.);
- impatto sulla circolazione stradale e su altre attività antropiche, incluse quelle nelle aree urbanizzate;
- impatto economico e sociale sulle attività degli organismi che gestiscono l'attività venatoria, che se non prevenuto può mettere in crisi in tempi rapidi i bilanci degli ATC e dell'imprenditoria legata alla caccia su altre specie.

Relativamente alle specie ungulate, il PFVR si pone come scopo generale il raggiungimento e mantenimento di condizioni di sostenibilità ed equilibrio tra le esigenze di conservazione delle specie per il ruolo ecologico che esse rivestono e quelle di riduzione degli impatti sulle colture agricole, sui boschi, sull'ambiente, sulle altre specie di fauna autoctona e sulle attività antropiche.

Rimandando alla parte speciale per le azioni relative alle singole specie, risultano obiettivi principali della gestione degli ungulati selvatici in Toscana i seguenti:

- a) gestione sostenibile delle specie autoctone e di alcune popolazioni di specie parautoctone;

- b) eradicazione delle specie alloctone;
- c) limitazione dei danni alle coltivazioni;
- d) limitazione dell'impatto sugli habitat e sulle altre specie faunistiche di importanza conservazionistica e gestionale;
- e) limitazione dei sinistri stradali in cui sono coinvolti ungulati;
- f) contrasto ai fenomeni di inurbamento;
- g) definizione delle diverse vocazionalità del territorio per ciascuna specie;
- h) redazione dei criteri per la suddivisione del territorio regionale in unità gestionali;
- i) determinazione dei criteri per l'organizzazione della gestione venatoria e delle attività di controllo (art. 37 L.R. 3/1994), necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati per ciascuna Unità di Gestione (UdG);
- l) valorizzazione delle attività connesse alla gestione della risorsa rappresentata dalla carne dei capi abbattuti;
- m) istituzione dei distretti specialistici.

3.2.2 Vocazione del territorio per la presenza degli ungulati

Il territorio regionale, per ciascuna specie di ungulati autoctoni o para-autoctoni, è suddiviso in:

- aree finalizzate alla gestione conservativa, denominate per convenzione "Aree Vocate" (AV);
- aree problematiche finalizzate alla gestione non conservativa, denominate per convenzione "Aree Non Vocate" (ANV).

Il territorio regionale viene considerato area non vocata per tutte le specie/sottospecie di ungulati alloctoni. Per animale alloctono si intende la definizione data dalla Direttiva UE n. 1143/2014. Sono fatte salve, in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida ISPRA (2013), alcune popolazioni isolate e localizzate di Daino (specie considerata parautoctona nell'Italia continentale ai sensi del Decreto Min. Ambiente T.T.M. 19 gennaio 2015), conseguenti a immissioni aventi importanza storica (§ 3.2.9 parte speciale).

La suddivisione del territorio regionale tra aree vocate e non vocate avviene sulla base delle valutazioni effettuate per ciascuna specie nelle parti successive. Per il cinghiale e per le altre specie sono incluse nelle aree non vocate le aree coltivate soggette a danni gravi e documentati nei tre anni precedenti, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili e le frazioni boscate e cespugliate che le congiungono e le contornano, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Ai sensi di quanto previsto nella L.R. 3/1994 la gestione del cinghiale nelle Zone Ripopolamento e Cattura e nelle Zone di Rispetto Venatorio è attuata comunque secondo le modalità e finalità previste per le aree non vocate alla specie.

La ripartizione tra aree vocate e non vocate per ciascuna specie viene effettuata sulla base del rischio potenziale di danneggiamento per ciascuna unità ambientale desumibile dalla cartografia regionale dell'uso del suolo evitando ove possibile l'eccessiva frammentazione delle aree. La scelta dei criteri del grado di danneggiamento per ciascuna categoria di uso del suolo e per ciascuna specie porta alla definizione delle seguenti tipologie ad impatto crescente:

- 5: aree urbane e similari (impatto certo)
 4: aree coltivate di pregio (impatto molto probabile e di forte valenza economica)
 3: aree coltivate (aperte) dove l'impatto è probabile e ha valenza economica
 2: aree coltivate dove l'impatto è scarso
 1: impatto non rilevante
 0: impatto da considerarsi nullo

Rispetto a ciascuna tipologia fisionomica derivante dall'uso del suolo l'impatto per ciascuna specie è calcolato secondo quanto riportato nella tabella seguente.

Tabella categoria uso del suolo con valori di impatto.

n.	Ucs2013	Descrizione	Cinghiale	Capriolo	Cervo	Daino	Muflone
1	111	Zone residenziali a tessuto continuo	5	5	5	5	5
2	112	Zone residenziali a tessuto discontinuo	5	5	5	5	5
3	1121	Pertinenza abitativa, edificato sparso	5	5	5	5	5
4	121	Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici	5	5	5	5	5
5	1211	Depuratori	5	5	5	5	5
6	1212	Impianto fotovoltaico	5	5	5	5	5
7	122	Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecnici	5	5	5	5	5
8	1221	Strade in aree boscate	5	5	5	5	5
9	123	Aree portuali	5	5	5	5	5
10	124	Aeroporti	5	5	5	5	5
11	131	Aree estrattive	5	5	5	5	5
12	132	Discariche, depositi di rottami	5	5	5	5	5
13	133	Cantieri, edifici in costruzione	5	5	5	5	5
14	141	Aree verdi urbane	5	5	5	5	5
15	1411	Cimitero	5	5	5	5	5
16	142	Aree ricreative e sportive	5	5	5	5	5
17	210	Seminativi irrigui e non irrigui	4	3	3	3	3
18	2101	Serre stabili	5	5	5	5	5
19	2102	Vivai	5	5	5	5	5
20	213	Risaie	4	4	4	4	4
21	221	Vigneti	4	4	4	4	4
22	222	Frutteti	4	4	4	4	4
23	223	Oliveti	2	3	3	3	3
24	2221	Arboricoltura	2	2	2	2	2
25	231	Prati stabili	2	1	1	1	1
26	241	Colture temporanee associate a colture permanenti	2	1	1	1	1
27	242	Sistemi colturali e particellari complessi	4	1	1	1	1
28	243	Colture agrarie con presenza di spazi naturali im.	2	1	1	1	1
29	244	Aree agroforestali	1	1	1	1	1
30	311	Boschi di latifoglie	0	0	0	0	0
31	312	Boschi di conifere	0	0	0	0	0
32	313	Boschi misti di conifere e latifoglie	0	0	0	0	0
33	321	Pascolo naturale e praterie	2	1	1	1	1
34	322	Brughiere e cespuglieti	0	0	0	0	0
35	323	Vegetazione sclerofilla	0	0	0	0	0
36	324	Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	0	0	0	0	0
37	331	Spiagge, dune e sabbie	3	3	3	3	3
38	332	Rocce nude, falesie, rupi affioramenti	0	0	0	0	0
39	333	Aree con vegetazione rada	0	0	0	0	0
40	3331	Cesse parafuoco	0	0	0	0	0
41	334	Aree percorse da incendio	0	0	0	0	0
42	411	Paludi interne	3	3	3	3	3
43	421	Paludi salmastre	3	3	3	3	3
44	422	Saline	5	5	5	5	5

45	423	Zone intertidali	3	3	3	3	3
46	511	Corsi d'acqua, canali e idrovie	0	0	0	0	0
47	512	Specchi d'acqua	0	0	0	0	0
48	5124	Acquacoltura	0	0	0	0	0
49	521	Lagune	0	0	0	0	0
50	523	Mare	0	0	0	0	0

Le mappe di impatto potenziale per ciascuna specie derivano dall'applicazione dei valori di impatto in ambiente GIS, a ogni file vettoriale poligonale di uso del suolo, a livello di Comprensorio.

L'individuazione cartografica delle aree vocate e non vocate per ciascuna specie costituisce parte essenziale del PFVR e può essere aggiornata al variare delle condizioni ambientali, agronomiche territoriali e dell'andamento dei dati georeferenziati dei danni alle coltivazioni e dei sinistri stradali.

3.2.3 Gestione nelle aree vocate per gli ungulati

Nelle aree vocate la presenza degli ungulati viene mantenuta a cura dei soggetti gestori in densità e consistenza consone alla conservazione delle popolazioni e delle altre specie faunistiche e comunque nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, dalle coltivazioni e dalle capacità di rinnovazione forestale.

Facendo riferimento alle diverse situazioni territoriali e ambientali della Regione, nonché ai livelli massimi di danno e impatto sopportabili, sono definiti i range di densità massima obiettivo per ciascuna specie indicati nella tabella seguente, facendo riferimento all'UdG nel caso del cinghiale e capriolo e all'area vocata di distribuzione della popolazione per le altre specie (somma di UdG contigue vocate). I piani di prelievo e gestione debbono avere l'obiettivo primario di raggiungere e mantenere le condizioni suddette.

Densità obiettivo per specie nelle aree vocate (a fine inverno prima delle nascite)

Specie	Densità massima	Parametro di valutazione
Cinghiale	2,5 capi/kmq	Conferma quanto previsto dall'art. 28 bis comma 2, l.r. 3/94
Capriolo	20 capi/kmq	linee guida regione
Cervo	3,5 capi/kmq	media av 1,57 (range 0,1-7,6)
Daino	3,5 capi/kmq	mantenimento della consistenza massima in aree storiche (0.1-7,2)
Mufone	3,5 capi/kmq	mantenimento della consistenza massima in aree storiche (range 0.1-32,0)

Le finalità di conservazione sono perseguite a livello di Comprensorio, attraverso il Piano Annuale di Gestione articolato in Distretti, Istituti faunistici e aree protette. Ciascuno degli ambiti territoriali costituisce una specifica UdG per gli ungulati. Il Piano Annuale comprende l'eventuale piano di prelievo.

Il Piano Annuale viene predisposto dal soggetto gestore di ciascuna UdG sulla base delle indicazioni metodologiche relative al monitoraggio, alla strutturazione dei piani di prelievo e con le modalità di trasmissione stabilite dalle specifiche Linee guida approvate dalla Giunta Regionale. Per le popolazioni/specie di Cervidi e Mufone, aventi elevato valore biologico/faunistico, la proposta di Piano Annuale viene coordinata dal competente ufficio della Regione in collaborazione con l'ATC, con i rappresentanti degli Istituti privati e con i titolari delle aree protette di cui alla L. 394/91 e L.R. 30/2015 presenti entro il Comprensorio. Il Piano annuale di ciascuna Unità di Gestione è approvato dalla Giunta Regionale

3.2.4 Gestione nelle aree non vocate per gli ungulati

Nelle aree non vocate per gli ungulati la gestione è finalizzata alla rimozione delle specie, principalmente attraverso il prelievo venatorio, organizzato dai gestori delle medesime nel rispetto delle indicazioni metodologiche e con le modalità stabilite dalle specifiche Linee guida approvate dalla Giunta Regionale.

Le finalità della gestione del territorio non vocato di ogni Comprensorio sono perseguite a livello di ciascuna Unità di Gestione Non Conservativa in cui esso è suddiviso (Distretti, Istituti Faunistici, ecc.).

Ad esclusione del cinghiale, in ciascuna UdG non conservativa il Piano Annuale viene predisposto dal soggetto gestore sulla base delle indicazioni metodologiche relative al monitoraggio, alla strutturazione dei piani di prelievo e con le modalità di trasmissione stabilite dalla Regione. L'entità del piano di prelievo annuale in tali Unità di Gestione deve tendere al 100% dei capi censiti oltre l'eventuale incremento annuale previsto e deve comunque essere superiore all'incremento annuale.

3.2.5 Organizzazione territoriale della gestione venatoria

Indipendentemente dalle finalità, conservativa o non conservativa, la gestione venatoria degli ungulati è impostata a livello di Comprensorio con appositi Piani annuali di prelievo. Entro ciascun Comprensorio, la pianificazione si attua in UdG costituite da Distretti di Gestione, da Istituti Faunistici pubblici e privati e da aree poste in divieto di caccia. I Piani di Comprensori contigui che riguardano la popolazione di Cervo dell'Appennino dovranno essere tra loro collegati. Nel territorio a caccia programmata l'UdG del capriolo costituisce l'unità spaziale minima di gestione anche per gli altri Cervidi e per il Muflone. Le UdG per la gestione del cinghiale nel territorio a caccia programmata possono avere una individuazione diversificata rispetto agli altri ungulati.

La gestione degli Ungulati nelle UdG gestite dagli ATC è di norma finanziata dai proventi ricavabili dalle quote versate dai cacciatori iscritti od ospiti per tale fattispecie, dalla cessione delle carni degli animali abbattuti nelle operazioni di controllo e dalla eventuale cessione dei capi catturati nelle aree di competenza. Tale impostazione mira a responsabilizzare i soggetti coinvolti nella conduzione di ciascuna UdG, in particolare prevedendo meccanismi per collegare l'indennizzo dei danni alla mancata realizzazione del piano annuale di prelievo, sia in termini economici sia come quote attribuite alle prestazioni d'opera fissate dagli stessi ATC. La Regione al fine di uniformare l'inserimento, la raccolta e la conservazione dei dati inerenti la gestione (venatoria e non) degli ungulati utilizza ai sensi di quanto previsto all'art. 95 del DPGR 36/R/2022 un apposito portale web, nel quale ciascun titolare/gestore di UdG dovrà inserire durante l'arco annuale, secondo le cadenze temporali indicate dal Settore competente, le informazioni richieste. Il mancato inserimento dei dati di gestione nei tempi suddetti comporta la impossibilità di attivare i prelievi venatori.

La predisposizione e implementazione dei dati annuali da parte di ciascuna UdG rappresenta la condizione indispensabile per garantire la gestione degli ungulati.

La mancata predisposizione da parte dei soggetti gestori di UdG/Istituti Faunistici dei piani annuali per la gestione degli Ungulati e/o la mancata attuazione delle misure di intervento, in caccia o controllo autorizzate, comporta l'addebitamento dell'indennizzo dei danni periziati nei 200 metri dal perimetro dell'Istituto/Distretto.

- Attività e compiti degli ATC

Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il ruolo degli ATC, in quanto gestori della maggioranza del territorio cacciabile regionale e della più elevata percentuale di ungulati oggetto della gestione venatoria, assume importanza strategica nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PFVR.

La conduzione delle attività gestionali da parte degli ATC riguarda in particolare i seguenti compiti:

- a) redazione e inserimento nel portale web regionale della proposta di Piano Annuale per ciascuna specie nel TCP (comprensivo del territorio ricadente all'interno delle AAV che hanno stipulato un accordo con l'ATC per la gestione degli ungulati);
- b) organizzazione, per ciascuna specie, dei censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC;
- c) individuazione e nomina dei responsabili per ciascuna UdG di propria competenza;
- d) ricezione delle richieste annuali di partecipazione alla caccia di selezione a Cervidi e al muflone e alla caccia in battuta al cinghiale organizzata per squadre, per ciascun distretto;
- e) ripartizione per ciascuna UdG dei capi abbattibili suddivisi per Cervidi e Bovidi e per il cinghiale in selezione, in classi di età e sesso;
- f) individuazione, per le aree vocate e non vocate, delle modalità e della localizzazione delle sottozone/settori di prelievo;
- g) assegnazione di almeno 3 squadre al cinghiale a ciascun distretto posto in area vocata; assegnazione dei cacciatori di selezione ai distretti provvedendo, qualora risulti necessario, alla formulazione di graduatorie di validità annuale per l'attribuzione delle sottozone/settori di prelievo e attuando il prelievo a scalare;
- h) prevedere il numero massimo di cacciatori ammissibili e attuare in ogni UdG modalità di rotazione dei richiedenti e delle sottozone di caccia finalizzate alla realizzazione dei piani di prelievo assegnati; per il capriolo la saturazione indicativa dei distretti si ottiene al raggiungimento di una densità giornaliera di 1 cacciatore/100 ha di distretto;
- i) stabilire l'ammontare del contributo da pagare per la partecipazione alla caccia di selezione a Cervidi e Bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai Distretti e degli ospiti entro i parametri individuati dalla Giunta Regionale;
- l) curare la distribuzione dei contrassegni inamovibili da applicare dopo l'abbattimento ai capi, l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché le modalità di comunicazione delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale in area vocata, l'organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre;
- m) determinare, per ogni distretto posto in area vocata, degli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso e altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;
- n) destinare, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovini abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, non vocate e ZRV ai cacciatori provenienti da altri ATC o da altre regioni o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. La quota suddetta è comprensiva dell'iscrizione all' ATC. Nel caso di non completamento della quota, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del distretto;
- o) realizzare e garantire la gestione di almeno un Centro di Sosta in ogni ATC, la stipula di convenzioni con i Centri di Lavorazione carni e gli obblighi relativi alla gestione delle carni;
- p) organizzare il servizio di recupero dei capi feriti attraverso il personale abilitato alla conduzione e utilizzo dei cani da traccia;
- q) garantire un sistema informatizzato per la comunicazione delle uscite e dei prelievi.

- Attività e compiti degli Istituti privati

Le aziende faunistico venatorie al di fuori dei recinti costituiscono singole UdG e propongono annualmente il piano di prelievo per ciascuna specie ungulata. Il territorio ricadente all'interno delle Aziende Agrituristiche Venatorie, con esclusione delle aree recintate destinate esclusivamente all'attività su fauna immessa, ai soli fini della gestione faunistica e venatoria degli ungulati e con accordo scritto con il titolare dell'autorizzazione (che definisce le modalità operative), entra a far parte del territorio a gestione programmata della caccia di competenza dell'ATC che propone annualmente il piano di prelievo per ciascuna specie ungulata.

Negli istituti privati, le modalità di esecuzione dei censimenti avvengono in ottemperanza delle Linee Guida emanate dalla Regione.

Ai fini del monitoraggio sulla consistenza e distribuzione delle diverse specie in ambito regionale, l'inserimento dei dati sul portale è dovuto anche per gli istituti in cui non sia richiesto il prelievo.

Il prelievo avviene secondo le disposizioni contenute nel calendario venatorio annuale, per tempi e modalità, in funzione della specie e della vocazione dei territori ricompresi entro il singolo istituto.

Gli ungulati abbattuti all'interno delle AFV devono essere muniti di apposito contrassegno numerato e inamovibile subito dopo l'abbattimento. Tali contrassegni sono realizzati, in conformità alle disposizioni regionali su tale fattispecie, dal titolare dell'istituto e registrati nei registri aziendali. La presenza del contrassegno e la registrazione consentono lo spostamento delle carcasse esternamente ai confini dell'istituto.

Nelle AFV e nelle AAV, durante i periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola sia in selezione, in girata e braccata.

3.2.6 Organizzazione territoriale delle attività di controllo e di contenimento (art. 37 L.R. 3/1994, art. 3 L.R. 70/2019)

Le attività di controllo faunistico sono effettuate ai sensi di Piani annuali o pluriennali approvati dalla Regione per ciascuna specie, secondo le finalità e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Si intende per "intervento di controllo" ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994 il complesso delle attività, previste in ciascun Piano di controllo approvato dalla Regione.

Le modalità e la tempistica degli interventi possono essere differenziati in funzione della specie, degli scopi gestionali dell'area di intervento e delle caratteristiche del territorio.

Per "intervento di contenimento" degli ungulati in ambito urbano, di cui all'art. 3 della L.R. 70/2019, si intende il complesso delle attività in esecuzione di ogni singola richiesta proveniente dal Sindaco a partire dal ricevimento dell'istanza sino alla conclusione dei prelievi previsti o alla effettiva risoluzione dei problemi causati dalla specie.

Il coordinamento delle attività di controllo e contenimento è affidato alle Polizie Provinciali e alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze, in funzione del proprio ambito di competenza. Per la realizzazione degli interventi, il soggetto coordinatore può affiancare al proprio personale i proprietari e i conduttori dei fondi agricoli situati nell'area di intervento, muniti di licenza di caccia, i soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 e altro personale con specifica abilitazione quale coadiutore.

Con specifici atti della Giunta regionale e della competente Struttura, sono disciplinate le procedure relative alla ricezione delle richieste di intervento, ai soggetti coinvolti, alle modalità di attuazione e alla destinazione dei capi abbattuti o prelevati.

Nel caso in cui la motivazione di interventi selettivi (abbattimento in selezione o catture) riguardi la tutela delle altre specie faunistiche o dell'ambiente, la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994, assorbe la valutazione di impatto di carattere ambientale, anche nei siti Natura 2000.

- Gestione negli Istituti pubblici e nelle altre aree a divieto di caccia

La gestione degli ungulati nelle aree a divieto di caccia è effettuata con le finalità connesse alla vocazione dell'area in cui questi sono situati. E' fatta eccezione per le ZRC e ZRV nelle quali, date le finalità d'Istituto, la gestione è di tipo non conservativo, indipendentemente dalla vocazione territoriale.

Ciascun Istituto pubblico (ZRC, ZRV, Oasi, ZP, CPPS) rappresenta di norma una Unità di Gestione autonoma e per ciascuno di essi il soggetto gestore provvede all'inserimento dei dati di consistenza e degli altri parametri previsti nel portale web regionale, nei tempi previsti per le altre UdG.

L'attuazione dei prelievi negli altri Istituti e nelle aree poste in divieto di caccia (tra cui i fondi di cui all'art. 25 della l.r. 3/94, le aree demaniali in divieto) avviene di norma con gli strumenti previsti dall'art. 37 della suddetta legge regionale.

Sono fatti salvi i prelievi nelle aree urbane di cui alla L.R. 70/2019, per i quali le attività avvengono nei modi previsti dalla suddetta legge.

La gestione venatoria degli ungulati nelle ZRV è sempre consentita; le stime di consistenza, il Piano annuale di prelievo e l'assegnazione degli abbattimenti sono di norma collegate al/ai distretti confinanti nel caso abbiano la stessa vocazionalità.

Le aree protette nazionali e regionali costituiscono porzioni significative del territorio regionale, spesso strategiche per la conservazione e gestione delle popolazioni di ungulati presenti in ambito regionale. La carenza delle informazioni su molte delle aree protette deve essere quindi colmata. Ai fini del monitoraggio delle popolazioni sono perciò considerate singole UdG. Il soggetto gestore provvede all'inserimento dei dati annuali entro il portale web regionale, con le medesime modalità previste per le altre UdG. I prelievi sono autorizzati dal soggetto gestore.

3.2.7 Immissioni e detenzione degli ungulati

Al fine di contrastare l'incremento e la diffusione degli ungulati e di prevenire le possibili problematiche sanitarie e genetiche, l'immissione in natura di ungulati selvatici nel territorio regionale è vietata. Sono fatti salvi i soggetti in difficoltà recuperati nell'ambito delle attività di cui all'art. 38 della L.R. 3/1994. L'immissione nelle strutture recintate di allevamento, abbattimento o addestramento cani previste dalla L.R. 3/94 potrà avvenire esclusivamente con esemplari di entità tassonomiche autoctone o para autoctone, già presenti sul territorio regionale. Le recinzioni debbono essere tali da impedire la fuoriuscita anche accidentale degli animali detenuti. Risulta necessario rivedere la procedura di concessione delle autorizzazioni in particolare per gli allevamenti a scopi alimentari. Ai sensi di quanto in merito previsto della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 relativamente alla specie cinghiale, oltre al divieto di foraggiamento, si prevede il divieto di immissione su tutto il territorio regionale ad esclusione delle strutture recintate sopra richiamate e degli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della suddetta legge (2 febbraio 2016). Si prevede altresì, fatte salve le suddette

esclusioni, il divieto di concedere nuove autorizzazioni all'allevamento delle specie ungulate (per tutte le tipologie possibili, incluso l'allevamento a scopo alimentare) in tutte le aree non vocate alla specie e comunque nel raggio di 1 km dalle aree protette di cui alla L. 394/91 e alla L.R. 30/2015.

Ai fini di prevenire comportamenti difformi dalla buona pratica gestionale, in caso di fuoriuscita dalle strutture dei capi in esse presenti, sono addebitati al soggetto gestore anche i costi per i danni provocati e per il recupero dei soggetti fuggiti.

Ai fini di contrastare le possibili immissioni di cinghiali e altri ungulati nel territorio a caccia programmata, gli ATC dispongono proprie misure sanzionatorie accessorie, prevedendo in ogni caso la sospensione per un anno dei singoli cacciatori o della squadra di caccia al cinghiale a cui essi sono iscritti o del cacciatore di selezione iscritto al distretto per i quali sia stato accertato, con sanzione passata in giudicato, l'immissione di ungulati non autorizzata.

Per le stesse motivazioni citate in precedenza la detenzione degli ungulati, fatte salve le strutture recintate di allevamento, abbattimento o addestramento cani previste dalla L.R. 3/94, è vietata.

Sono fatte salve le attività connesse con il soccorso alla fauna in difficoltà e la detenzione temporanea a scopo di cura presso soggetti allo scopo autorizzati, posti in condizione di non riprodursi.

3.2.8 Cattura e recupero di ungulati

Visto l'incremento delle operazioni di cattura ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994 e in considerazione dell'alto costo in termini operativi di tali attività è da perseguire l'attivazione di rapporti con soggetti in possesso di appositi requisiti professionali autorizzati alla gestione delle trappole sotto il controllo della polizia provinciale.

Tra le attività connesse con la gestione dei capi prelevati risulta importante valorizzare quella del recupero dei capi feriti con l'ausilio dei cani specializzati da traccia. Pertanto si reputa necessario individuare adeguate modalità operative che consentano di effettuare tali recuperi sotto il coordinamento obbligatorio da parte della polizia provinciale, sia con la presenza diretta, sia con delega ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/1994, sia mediante l'inserimento delle attività di recupero tra quelle gestibili attraverso i meccanismi di teleprenotazione.

3.2.9 Parte speciale

- Cinghiale

a) Obiettivi specifici della gestione

L'esuberanza della specie, in termini di diffusione sul territorio regionale, di plasticità ecologica e di incremento, stante la mancanza di sistemi di controllo indiretti (p.es. controllo farmacologico della fertilità) deve essere attentamente gestita attraverso l'attività venatoria e il controllo. Difatti la specie è la principale responsabile dei danni alle coltivazioni, agli habitat, alle altre specie faunistiche e attività umane. Non è altresì prevedibile anche nel prossimo futuro che meccanismi naturali (p.es. predazione) riescano a limitare gli impatti suddetti e gli incrementi di consistenza prevedibili. Si sottolinea la necessità di adottare sistemi omogenei di monitoraggio della consistenza e struttura delle popolazioni con l'approvazione di specifiche linee guida da parte della Giunta regionale.

b) Definizione aree vocate

Sulla base delle valutazioni indicate nella parte generale (carte di impatto) e date le valutazioni già definite, risulta necessario rivedere la cartografia vigente sulle aree vocate/non vocate, escludendo categoricamente dalle aree vocate le porzioni territoriali ove la gestione conservativa non risulta essere efficace per la riduzione degli impatti.

c) Gestione venatoria

La gestione venatoria attraverso la caccia in braccata risulta indispensabile nelle situazioni caratterizzate da estesa copertura arbustiva e boschiva. Con tale pratica vengono prelevati annualmente circa il 70% dei capi abbattuti in Toscana. I limiti del metodo derivano dal forte impatto sulle specie non target e sulle attività antropiche in particolare in prossimità dei centri abitati e delle vie di comunicazione principali e su alcune attività agricole e ludico ricreative, comprese le altre forme di caccia. Risulta importante a riguardo incentivare l'apertura anticipata al 1 ottobre, con lo scopo di diminuire i danni alle colture, diminuire la sovrapposizione al periodo della gravidanza/parto e diminuire il numero di cacciatori rivolti alle altre specie.

Sussistono ampi spazi di miglioramento della caccia in braccata, ottenibili con la specializzazione degli ausiliari attraverso specifica abilitazione e con il miglioramento dei comportamenti tenuti dai cacciatori riuniti in squadre, in special modo attraverso una maggiore responsabilizzazione degli stessi. Parimenti, risulta importante riconsiderare il numero minimo dei partecipanti giornalieri, alla luce della generale diminuzione del numero di cacciatori praticanti, anche favorendo la presenza degli ospiti non iscritti alla squadra.

La caccia selettiva, esercitata normalmente all'aspetto con carabina e ottica, permette di intervenire in tutto l'arco dell'anno, in tutte le aree non vocate o vocate e nelle aree più sensibili ai danni. Trattandosi in molti casi dell'unica attività esercitabile a difesa delle colture e delle opere agricole in fase di coltivazione/maturazione, la caccia di selezione deve essere incentivata specialmente in quelle aree ove risulta ancora poco praticata. Si evidenzia come il prelievo selettivo rappresenti il miglior sistema di abbattimento per i capi destinati alla filiera alimentare.

La caccia in "girata", svolta con l'ausilio del binomio costituito da un solo cane con specifica funzione di limiere, abilitato da giudici cinofili qualificati, il suo conduttore, anch'esso abilitato, e un gruppo ristretto di cacciatori (massimo 20), rappresenta una metodica venatoria di basso impatto e di elevata efficacia. Tale forma di caccia, finora condotta nel periodo compreso tra ottobre e dicembre soltanto nelle aree non vocate, deve essere estesa affidandone l'attuazione nelle aree vocate ai cacciatori dei distretti in collaborazione con un conduttore e il suo cane abilitati.

Nelle aree non vocate la caccia al cinghiale in "forma singola" è attuabile da un massimo di tre cacciatori, con o senza l'utilizzo del cane, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre.

Per tutte le attività venatorie condotte sul cinghiale, la realizzazione qualitativa (classi di sesso/età) dei piani assegnati deve essere realizzata "a scalare" ovvero consentendo a ciascun cacciatore, entro gli eventuali limiti numerici di capi ad esso assegnati, di scegliere il soggetto da abbattere (per sesso e/o età) nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dal piano assegnato all'UdG. Il rispetto dei piani di prelievo previsti sia nelle aree non vocate che vocate risulta obiettivo prioritario, pertanto debbono essere rimossi gli ostacoli corporativi che hanno caratterizzato la gestione in talune parti del territorio regionale.

d) Controllo e contenimento

L'attuazione degli interventi di controllo e contenimento sul cinghiale assorbe una parte rilevante dell'impegno di tempo e personale per gli uffici regionali preposti alla gestione faunistico venatoria e per gli operatori addetti delle polizie provinciali. La Regione ha approntato un sistema informatico per l'ottimizzazione delle attività autorizzative mediante il portale ARTEA.

Risulta necessario ridurre per quanto possibile gli impatti della specie attraverso la gestione venatoria ordinaria, incentivando la caccia soprattutto nelle aree e nei periodi di maggior rischio, con scopi di prevenzione dei danni e di riduzione delle popolazioni nelle aree non vocate.

- Capriolo

a) Obiettivi specifici della gestione

Il capriolo è la specie di ungulato di maggior pregio in ambito regionale, caratterizzandosi in alcune porzioni del territorio come entità genetica certamente autoctona. Queste, rappresentate dal capriolo italico, sono popolazioni su cui operare una gestione conservativa. L'impatto della specie sull'agricoltura può essere localmente elevato (vigneti/frutteti/vivai). I dati relativi al monitoraggio delle popolazioni (censimenti, indici di prelievo) indicano una stabilizzazione delle consistenze nelle aree a maggiore densità e una generale diminuzione nelle aree appenniniche in conseguenza di vari fattori, tra cui la predazione da parte del lupo. Risulta quindi importante ripensare, nell'ottica di favorire la conservazione delle popolazioni nelle aree vocate, le quantità previste dai prelievi venatori.

b) Definizione aree vocate

Sulla base delle valutazioni indicate nella parte generale (carte di impatto), la cartografia viene adeguata all'uso del suolo, includendo nelle aree non vocate le coltivazioni di pregio maggiormente danneggiabili dalla specie, lasciando alla caccia di selezione il compito di ridurre gli eventuali impatti.

Tutte le aree di presenza del capriolo italico sono considerate vocate; in queste aree la gestione delle popolazioni di tale sottospecie è di tipo conservativo. Si auspica la continuazione del monitoraggio genetico degli individui abbattuti al fine di aggiornare l'areale di distribuzione del capriolo italico.

c) Gestione venatoria

Come per gli altri cervidi e per il muflone, il prelievo venatorio del capriolo è effettuabile esclusivamente attraverso la caccia di selezione, da parte di cacciatori allo scopo abilitati. L'organizzazione dei distretti su scala gerarchica (tecnici ATC, capi distretto, cacciatori) deve essere rafforzata con meccanismi che incentivino la responsabilizzazione di ciascuno.

L'impostazione del calendario venatorio sinora seguita attraverso le Delibere di approvazione dei piani annuali negli ultimi anni deve essere mantenuta, poiché ha dimostrato di essere efficace. In tutti i distretti di gestione la modalità di assegnazione degli abbattimenti è a scalare.

d) Controllo e contenimento

I casi di richiesta di controllo sul capriolo sono limitati e connessi normalmente alla sussistenza di condizioni locali di danneggiamento ai vigneti. Negli ultimi anni solo in pochissimi casi ISPRA ha inviato pareri favorevoli alle richieste di abbattimento formulate dalla Regione relative di norma ad aree non cacciabili (ZRC), bloccando di fatto l'iter

autorizzativo. Negativo è stato anche il parere su piani generali di controllo relativi al complesso delle aree non vocate. Stante tale impostazione da parte dell'Istituto risulta necessario aumentare l'azione di riduzione delle popolazioni nelle situazioni critiche attraverso la caccia di selezione nelle aree cacciabili e mantenendo tempi di prelievo estesi, come pure trasformare gli istituti a divieto di caccia interessati dai danni in altre tipologie ove questa è consentita (ZRV) o provvedere alla loro cessazione. Relativamente alla cattura di animali vivi, sia in controllo che in contenimento, non sussistono di norma problemi autorizzativi, ma solo possibilità di miglioramento degli aspetti organizzativi.

- Cervo

a) Obiettivi specifici della gestione

In ambito regionale si suddividono due tipologie gestionali: popolazioni sulle quali attuare una gestione non conservativa, createsi in seguito a fughe di animali detenuti/allevati; popolazioni da conservare, essenzialmente quelle appenniniche degli ambiti ACATER (Occidentale, Centrale e Orientale). La specie ha un grosso impatto sia sulle coltivazioni agricole che sulla rinnovazione forestale e difficilmente possono essere posizionate barriere efficaci a difesa delle coltivazioni e della vegetazione naturale. L'obiettivo di eradicazione dei nuclei/popolazioni neo costituiti risulta prioritario. Alla luce della ormai avvenuta colonizzazione di gran parte del territorio appenninico - e quindi dell'avvenuto raggiungimento di uno degli scopi principali del progetto interregionale tra Toscana ed Emilia Romagna - deve essere ripensata e attualizzata la gestione degli ambiti ACATER.

b) Definizione aree vocate

Fermi restando gli scopi della gestione sopra citati, risulta non vocato l'intero territorio regionale non inserito negli ambiti ACATER. I confini degli ambiti ACATER sono quindi individuati ponendo al loro interno le aree funzionali alla conservazione delle popolazioni attuali, ma al contempo stabilendo limiti all'espansione del cervo nei territori limitrofi (si veda cartografia allegata).

Entro gli ambiti ACATER sono individuate come aree non vocate quelle maggiormente soggette a danni, nelle quali applicare forme di gestione finalizzate alla riduzione della presenza della specie.

Il territorio è comunque suddiviso (esternamente o internamente all'ACATER) in UdG (interamente vocate o non vocate) ponendo come minima base gestionale le UdG del capriolo, che non possono comunque essere frazionate in funzione della vocazionalità.

c) Gestione venatoria

La gestione venatoria avviene attraverso la caccia di selezione, con piani annuali suddivisi per UdG. Considerando la mobilità della specie e l'utilizzo stagionale differenziato del territorio, i piani (censimenti, prelievi) di UdG contigue possono essere collegati. Va sottolineata anche per il cervo l'importanza dell'assegnazione a scalare utilissima per raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti nei piani e attuabile anche considerando il complesso dei capi assegnati in UdG vicine.

L'organizzazione dei censimenti e la proposta di piano per UdG collegate dovranno essere svolte in collaborazione tra tutti i soggetti gestori (ATC, soggetti gestori degli istituti pubblici e privati). I piani sono comunque approvati e nel caso modificati dalla Regione, sentito l'ISPRA.

L'impostazione del calendario venatorio sinora seguita attraverso le Delibere di approvazione dei piani annuali negli ultimi anni deve essere mantenuta, poiché risulta importante

massimizzare le possibilità di prelievo, specialmente nelle aree non vocate ove si registrano localmente tassi modesti di prelievo rispetto alle consistenze previste. L'aumento della percentuale di realizzazione dei piani deve essere incentivato con ogni mezzo, al fine di ridurre significativamente e in tempi brevi le popolazioni nelle aree a gestione non conservativa, per limitare i danni alle coltivazioni. Debbono essere pertanto rimossi gli ostacoli corporativi che hanno impedito localmente la realizzazione dei piani di prelievo.

d) Controllo e contenimento

I casi di richiesta di intervento di controllo e contenimento sul cervo sono in numero limitato. Tuttavia risulta necessario che nelle aree non vocate od in situazioni di rischio per coltivazioni e circolazione stradale possano essere autorizzati interventi localizzati di abbattimento su parere favorevole di ISPRA.

Una particolare attenzione deve essere prestata alla valutazione preventiva in fase di rilascio delle autorizzazioni per nuovi allevamenti della specie e a quelli esistenti, dai quali debbono essere eliminati i rischi di fuoriuscita con adeguate prescrizioni.

e) Specifiche per le popolazioni ACATER

Le attività di gestione del cervo nelle aree ACATER sono attualmente regolamentate da una apposita sezione del DPGR 36/R/2022. Alla luce dei risultati raggiunti e della evoluzione differenziata del quadro normativo e di pianificazione, si ritiene necessario nell'ottica generale di conservazione delle popolazioni appenniniche lo scambio periodico delle informazioni censuarie e il coordinamento delle operazioni di monitoraggio.

Si reputa opportuno mantenere un coordinamento delle attività effettuato dalla Regione.

Talune situazioni di difficoltà venutesi a creare nella assegnazione dei capi in prelievo debbono essere risolte con meccanismi di incentivazione dei prelievi nelle aree e nei tempi in cui essi rappresentano un metodo di prevenire o limitare i danni.

- Daino

a) Obiettivi specifici della gestione

La specie risulta parautoctona, ovvero presente in Italia da molto tempo. Le linee guida Ungulati di ISPRA incentivano la rimozione della specie dall'intero areale distributivo regionale, eventualmente permettendo la conservazione di popolazioni storiche adeguatamente controllate numericamente attraverso il prelievo venatorio. Le finalità gestionali sono quelle tese all'eradicazione/abbassamento della densità in tempi brevi, soprattutto nelle aree con più alto impatto e in generale in tutte le aree non vocate.

b) Definizione aree vocate

Rispetto agli obiettivi generali di gestione sopra citati, l'intero territorio regionale è non vocato alla specie. Sono fatte salve le popolazioni della Conca di Firenzuola- Moscheta in provincia di Firenze, Alpe della Luna in provincia di Arezzo, quelle afferenti al Parco Regionale di S. Rossore (Pi) e al Parco Regionale della Maremma (Gr). Al di fuori delle suddette unità di gestione dovrà comunque essere attuata una gestione non conservativa.

c) Gestione venatoria

La gestione venatoria avviene attraverso la caccia di selezione, con piani annuali suddivisi per UdG. Considerando la mobilità della specie e l'utilizzo stagionale differenziato del territorio, i

piani (censimenti, prelievi) di UdG contigue potranno essere collegati. Nel prelievo, dovrà essere incentivato quello a scalare, anche considerando il complesso dei capi assegnati in UdG vicine. Va sottolineata, anche per il daino, l'importanza dell'assegnazione a scalare utilissima per raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti nei piani.

Spetterà agli ATC e ai soggetti gestori degli istituti pubblici e privati l'organizzazione, anche coordinata, dei censimenti e la proposta di piano per le rispettive UdG. I piani sono comunque approvati e nel caso modificati dalla Regione, sentito l'ISPRA.

L'impostazione del calendario venatorio sinora seguita attraverso le Delibere di approvazione dei piani annuali negli ultimi anni deve essere mantenuta, poiché la disponibilità di ampi tempi di prelievo, come per altre specie, rappresenta un fattore efficace nel perseguimento di alti tassi di realizzazione dei piani. Come per il cervo e per il cinghiale la riduzione degli effettivi nelle aree non vocate, deve prevedere la risoluzione degli ostacoli posti in essere localmente.

d) Controllo e contenimento

I casi di richiesta di intervento di controllo e contenimento sul daino sono in numero limitato. Tuttavia risulta necessario che nelle aree non vocate od in situazioni di rischio per coltivazioni e circolazione stradale possano essere autorizzati interventi localizzati di abbattimento con parere favorevole di ISPRA.

Viceversa debbono essere attuati energici interventi di prelievo nelle Riserve naturali e nelle altre aree di divieto di caccia ove la specie è presente. Una particolare attenzione deve essere prestata alla valutazione preventiva sui rischi del rilascio di autorizzazioni per nuovi allevamenti della specie e per quelli esistenti, dai quali debbono essere eliminati i rischi di fuoriuscita con adeguate prescrizioni.

Si evidenzia come la specie, avente forte gregarismo e una relativa sedentarietà, è in grado di esercitare localmente, entro alcune aree a divieto di caccia in zone planiziarie e allagate, un elevato disturbo su specie ornitiche di elevato valore biologico, nidificanti a terra o svernanti. Per tali motivazioni risulta importante addivenire a piani di eradicazione concordati con ISPRA finalizzati alla rimozione della popolazione in limitati periodi di tempo.

- Muflone

a) Obiettivi specifici della gestione

Il muflone ha subito negli ultimi decenni un progressivo calo di consistenza in tutto il territorio regionale, con l'estinzione completa di talune popolazioni. Tra i motivi principali di tale contrazione emerge la sensibilità della specie all'attività predatoria del lupo. I fenomeni naturali risultano aver già dato un contributo essenziale al raggiungimento degli scopi gestionali previsti da ISPRA per questa specie non autoctona. La limitata consistenza delle popolazioni ha ridotto fortemente l'interesse venatorio sulla specie, salvo per le popolazioni insulari (Capraia ed Elba).

b) Gestione venatoria

Le finalità gestionali devono tendere all'eradicazione della specie e al forte contenimento delle popolazioni della Val d'Era/Val di Cecina originatasi dall'AFV di Miemo, quella dell'appennino lucchese insistente nella UDG di Monte Prunese e quella dell'Oasi di Covigliaio-Monte Canda nell'Appennino fiorentino, mediante la caccia di selezione.

c) Controllo e contenimento

A causa delle scarse consistenze e del limitato danno effettuato dalla specie alle colture, le attività di controllo sono normalmente non necessarie. Sono fatte salve le aree insulari ove gli impatti possono essere più sensibili e dove l'estensione del prelievo in tempi e aree di divieto potrà essere collegato agli analoghi provvedimenti attuati dall'Ente Parco dell'Arcipelago toscano.

3.3 CRITERI GESTIONALI PER LA MIGRATORIA

La fauna selvatica migratrice riveste una notevolissima importanza nel panorama faunistico toscano, sia sotto il profilo conservazionistico che venatorio.

Obiettivo principale e predominante è la conservazione e l'incremento di tutte le specie di migratori, tutelando nel contempo le produzioni agricole e le altre attività antropiche.

Per le specie cacciabili, per le quali si parla di gestione faunistico venatoria, obiettivo secondario è quello di garantire un prelievo venatorio sostenibile, commisurato alle popolazioni presenti e allo stesso modo soddisfacente per il mondo venatorio.

L'ordinaria gestione faunistica messa in atto per esempio dagli ATC attraverso la realizzazione di opere di miglioramento ambientale ha un effetto positivo anche sulle specie non cacciabili e particolarmente protette. Si evidenzia infatti come l'impegno e gli sforzi economici e umani profusi dal mondo venatorio nel settore faunistico per i propri obiettivi di categoria comportino profondi benefici anche per tutto il resto della fauna e quindi a livello di ambiente nel suo complesso. Si tratta di un concetto molto importante: benefici per tutta la collettività (la conservazione della fauna nel rispetto delle attività antropiche) derivanti dall'impegno di una categoria sociale profuso per un fine privato (un soddisfacente prelievo venatorio). Caso classico di scuola sono le zone umide: la maggior parte di esse, siano laghi artificiali nella Piana Fiorentina - Pisana o il Padule di Fucecchio, vengono mantenuti negli anni dai cacciatori: a fronte di un prelievo venatorio tutto sommato modesto, incentrato in grandissima parte su specie che non hanno alcun problema di conservazione, vengono mantenuti habitat ed ecosistemi molto particolari e di grande interesse conservazionistico per le specie vegetali e animali che ospitano. Il costo di mantenimento di queste aree è molto elevato e oggi più che mai sarebbe impensabile per la Regione reperire i fondi e il personale per la gestione delle stesse.

Per tali motivi è auspicabile che l'attività del mondo venatorio prosegua in un percorso virtuoso basato sul rispetto e sulla conoscenza delle componenti ambientali, con l'adozione di principi di sicurezza, correttezza e saggio utilizzo delle popolazioni selvatiche basato su moderni criteri scientifici.

Base essenziale per la conoscenza delle popolazioni selvatiche sono i censimenti e i monitoraggi; per molte specie già da anni questi sono effettuati anche con l'ausilio dei cacciatori. Appare utile prevedere un'ulteriore estensione delle stime di popolazione e soprattutto l'omogeneizzazione e standardizzazione dei metodi su tutto il territorio.

La Regione intende riprendere e intensificare le attività di collaborazione con tutti i soggetti scientifici pubblici e privati (Centro Ornitologico Toscano, Università e Istituti di Ricerca) e con le Associazioni Venatorie o specialistiche.

Per le specie cacciabili è importante continuare e possibilmente incrementare la valutazione e l'esame dei carniere, sia in termini quantitativi, sia qualitativi (sesso, classi di età, periodo di

abbattimento, biometria, ecc.); i dati sui carnieri sono non solo un utilissimo strumento di valutazione dei risultati di prelievo conseguiti, ma possono anche costituire un buon indice di conoscenza di una popolazione. Infatti l'esame dei carnieri garantisce una serie di informazioni difficilmente recuperabili con altri metodi (ad esempio il sesso e l'età di animali altrimenti non distinguibili in natura), con una distribuzione capillare e georeferenziata sul territorio con i moderni Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.), con ricadute gestionali impensabili fino a pochi anni fa.

La tutela e la gestione della fauna migratrice avviene anche con la ripartizione differenziata a fini faunistici del territorio: la presenza sull'intero territorio regionale di istituti con destinazioni e obiettivi diversi e con diversi gradi di protezione (dal divieto di caccia assoluto al terreno a caccia programmata per tutte le specie) condiziona la distribuzione e la presenza di fauna, nidificante ma anche migratrice, che è infatti indiscutibilmente legata all'esistenza degli istituti faunistici.

La pianificazione e la gestione delle popolazioni di fauna migratrice si attua attraverso le seguenti azioni:

- incentivare le azioni di miglioramento per le varie tipologie ambientali e secondo le presenze specifiche;
- creare aree a divieto di caccia o utilizzare quelle esistenti e loro idonea gestione ambientale per l'avifauna;
- individuare misure di gestione dell'attività venatoria a fini conservativi, con differenziazione secondo le tipologie di caccia e le modalità di prelievo;
- finanziare attività di monitoraggio annuale per le diverse specie;
- ottimizzare la raccolta di informazioni relative all'attività venatoria e agli animali abbattuti durante la caccia per le valutazioni cinegetiche e la conoscenza delle specie, attraverso l'utilizzo del tesserino venatorio digitale;
- finanziare centri di inanellamento e progetti specifici;
- promuovere la raccolta di dati faunistici e di risultanze di studi e ricerche scientifiche, con particolare riguardo alle rotte di migrazione e ai dati di consistenza dell'avifauna per una più puntuale definizione dei calendari venatori;
- ridurre gli orari e i giorni di prelievo venatorio nelle aree palustri;
- identificare le zone di nidificazione, sosta e svernamento con valutazione delle preferenze ambientali al fine di aumentare la tutela delle specie in particolari periodi e situazioni ambientali;
- promuovere forme di gestione conservativa e di ripristino delle aree umide cacciabili, anche attraverso l'individuazione di linee di gestione degli appostamenti in chiave di miglioramento ambientale e di conservazione di particolari habitat (p.es. chiari di caccia agli acquatici).

Tutte le azioni descritte devono essere inquadrare all'interno degli specifici piani internazionali, ove esistenti, predisposti dal Comitato NADEG o Istituti delegati, così da fornire il contributo alla gestione comunitaria di un bene così prezioso e sovranazionale.

In un quadro generale di corretta tutela e gestione, di notevole importanza è anche la vigilanza venatoria che svolge un'azione di sorveglianza e presidio del territorio tesa a garantire il rispetto della normativa, il corretto svolgimento dell'attività venatoria, la salvaguardia della fauna selvatica e a prevenire e reprimere il bracconaggio. Per questo si intende migliorare il coordinamento e l'efficacia delle azioni di vigilanza anche mediante il collegamento dei

controlli con la liquidazione delle spettanze agli organi di vigilanza incaricati. Agli organi di vigilanza sarà richiesta particolare attenzione nel contrastare la pratica della posta alla beccaccia e altri comportamenti non corretti e/o illeciti.

Sulla base dell'analisi fatta per ogni singola specie nel Volume I (Quadro conoscitivo) del PFVR, si evidenziano alcune considerazioni utili ai fini della pianificazione e programmazione del prelievo venatorio:

1. per le seguenti specie il prelievo venatorio è marginale rispetto alle popolazioni che frequentano stabilmente o temporaneamente il territorio regionale: **alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, combattente, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione e quaglia;**

- tra queste il **moriglione** e la **pavoncella** risultano "*Vulnerabili*" nella classificazione IUCN (International Union for Conservation of Nature) a livello globale. Le due specie tutt'ora non sono oggetto di piani di gestione europei o nazionali e quindi necessitano di una particolare attenzione. E' necessario che il prelievo venatorio su queste due specie sia pianificato con un piano di prelievo regionale (approvato da ISPRA) e monitorato obbligatoriamente attraverso l'utilizzo del tesserino venatorio digitale che consente in tempo reale il conteggio del numero dei capi abbattuti e l'interruzione del prelievo in qualsiasi momento della stagione venatoria al raggiungimento del limite previsto;

2. le seguenti specie sono oggetto di un prelievo venatorio limitato, ma abbastanza significativo rispetto alle popolazioni che frequentano stabilmente o temporaneamente il territorio regionale: **allodola, beccaccia, cesena, tordo sassello e tortora;**

- per l'**allodola**, che risulta di "*minore preoccupazione*" per l'IUCN a livello globale, considerato il vigente Piano Nazionale di Gestione della specie e il calo estremamente significativo dei carniere dovuto anche al progressivo abbandono di questa caccia estremamente specialistica con l'uso dei richiami vivi, si ritiene opportuno prevedere una differenziazione dei limiti di carniere al fine di ridurre ulteriormente il carniere totale regionale. Si propone pertanto di introdurre un limite di capi giornalieri e stagionali per tutti i cacciatori;

- per la **beccaccia** (stato di conservazione "*minore preoccupazione*" per l'IUCN a livello globale), considerato che la specie ha un elevato interesse venatorio e che sono state imposte dalla Regione forti limitazioni sulle modalità di caccia (uso obbligatorio del cane, riduzione dell'orario giornaliero, limitazione del carniere giornaliero e stagionale, introduzione del protocollo "Ondata di gelo") è ammesso il prelievo venatorio fino al 31 gennaio tenuto conto che la migrazione prenuziale della specie ha inizio in Toscana dopo tale termine come dimostrano dai dati dei carniere e dai dati del "Monitoraggio della Beccaccia con il cane da ferma" (*cf.* Vol. I, Quadro conoscitivo). Si ritiene che le azioni di tutela poste in essere e sopra richiamate soddisfino il principio di precauzione di cui alla Comunicazione CE 2.2.2000 e dell'art. 301, comma 1, D.lgs. 152/2006; si potrà valutare di inserire nel calendario venatorio ulteriori limitazioni durante il mese di gennaio, delicato periodo di svernamento;

- per la **cesena** (stato di conservazione "*minore preoccupazione*" per l'IUCN a livello globale), tenuto conto del principio di precauzione da coordinare con il principio di proporzionalità ai sensi della Comunicazione CE 2.2.2000 e dell'art. 301, comma 1, D.lgs. 152/2006, è opportuno che il prelievo sia limitato a un numero massimo di capi per cacciatore sia giornaliero che stagionale;

- per il **tordo sassello** (stato di conservazione “*quasi minacciato*” per l’IUCN a livello globale), considerate le grandi fluttuazioni di presenza nel corso degli anni in base all’andamento climatico stagionale, si prevede in via precauzionale un limite al prelievo annuale;
- per la **tortora** (stato di conservazione “*vulnerabile*” per l’IUCN a livello globale), considerato che il periodo di migrazione postnuziale riduce la possibilità di cacciarla di fatto alla prima settimana di settembre e che il prelievo venatorio in occasione della preapertura è concentrato quasi esclusivamente su di essa, si ritiene opportuno sospendere l’apertura anticipata della caccia per un periodo di tre anni o almeno fino a quando il trend della specie risulterà in aumento. Al contempo deve essere monitorato l’andamento della specie sia a livello toscano che nazionale, anche nel quadro dell’approvando Piano Nazionale di Gestione della specie in fase di stesura finale presso la Conferenza Stato Regioni;

3. **colombaccio, merlo e tordo bottaccio** sono oggetto di un prelievo venatorio significativo rispetto alle popolazioni che frequentano stabilmente o temporaneamente il territorio regionale. Le tre specie sono oggetto di un elevato interesse venatorio come testimoniato dai carnieri stagionali; risultano sia a livello italiano che a livello europeo in stato di conservazione di “*minore preoccupazione*” per l’IUCN a livello globale, con *trend* delle popolazioni quasi ovunque in crescita. Pertanto il prelievo, seppur importante, non suscita al momento preoccupazione, anche in considerazione dell’elevato numero di riproduttori presenti nel paleartico occidentale.

3.3.1 CRITERI PER LA GESTIONE VENATORIA DELLE SPECIE MIGRATICI

Si riportano di seguito per ciascuna specie cacciabile le principali indicazioni gestionali considerando sia gli andamenti di presenza e i dati cinegetici illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), sia soprattutto le conoscenze sulle specie/popolazioni derivanti dagli studi e monitoraggi condotti negli areali complessivamente occupati. Vengono fornite indicazioni sulla necessità di stabilire carnieri giornali e stagionali definiti sulla base delle attuali conoscenze; tali dati potranno essere successivamente modificati sulla base di nuove risultanze scientifiche, e sulla base delle conoscenze acquisite sulle varie specie, risulta opportuno **valutare la possibilità di posticipare l’apertura dell’attività venatoria al 1 ottobre.**

ALLODOLA (*Alauda arvensis*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN, sia in Europa che a livello globale, cioè nella categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. L’allodola risulta in calo come nidificante in Toscana sulla base dei dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano un calo delle popolazioni.

Conformemente a quanto disposto dal “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018, al fine di ridurre il carniere complessivo regionale, risulta opportuno adottare un prelievo sostenibile (carniere giornaliero e stagionale per cacciatore) da individuare annualmente con il calendario venatorio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate.

ALZAVOLA (*Anas crecca*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. La tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato aumento (Arcamone e Puglisi, 2015) e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento e il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi.

In applicazione del criterio di omogeneità è opportuno unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)

In relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici stabiliscono che la popolazione paleartica di beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006; Delany *et al.*, 2009). Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004 in un giudizio di popolazione stabile. Conseguentemente alla classificazione del 2009, che ha indicato la specie stabile, la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia (piani destinati alle specie in difficoltà). La specie a differenza di quanto si era evidenziato in passato, è adesso da considerare a “*minor preoccupazione*” come riportato sulla “Red List of European Birds 2016” che così definisce lo stato della specie sia in Europa, sia in Unione Europea. Egualmente il rapporto “Articolo 12”, definisce la specie “Secure”. L’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie rileva: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...*”.

I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), relativi alla lettura dei tesserini venatori indicano una stabilità dei carnieri negli ultimi 10 anni (numero di capi abbattuti/anno) con un lieve incremento negli ultimi 5 anni.

Risulta auspicabile perseguire per la specie le misure gestionali intraprese ed in particolare quelle di prevenzione degli abbattimenti illeciti effettuati alla posta, nonché la adozione del protocollo di blocco dell’attività venatoria in presenza di ondate di gelo.

Relativamente alla beccaccia, specie particolarmente vulnerabile in presenza di “**ondate di gelo**” nel periodo cacciabile, in accordo con le indicazioni ISPRA e con altre iniziative regionali e nazionali, si propende per la sospensione dell’attività venatoria ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L.R. 3/1994 allorché si verificano condizioni critiche per la sopravvivenza dei contingenti svernanti. Il divieto di caccia alla beccaccia, avente caratteristiche di urgenza, viene emesso attraverso Decreto del Dirigente della struttura competente e successiva comunica-

zione nel sito web regionale nonché invio di specifico comunicato agli ATC, alle Associazioni venatorie e ai Servizi di vigilanza nei territori ove sia prevista una delle seguenti condizioni:

- temperature massime giornaliere inferiori a 2°C (tali da impedire il disgelo) per più di due giorni consecutivi;
- temperature minime giornaliere inferiori a -5 °C (tali da impedire il disgelo) per più di due giorni consecutivi;
- le previsioni indichino il probabile persistere delle temperature di cui sopra per i tre giorni successivi.

Le condizioni di cui sopra sono desunte dai bollettini giornalieri emessi dal SIR (Settore Idrologico e Geologico regionale) con il quale viene disposto uno specifico protocollo operativo.

Con analoghe modalità verrà disposta e comunicata la riattivazione della caccia sulla specie, allorché l'ondata di gelo sia terminata. il divieto di caccia nei casi di cui sopra riguarda i soli territori interessati.

BECCACCINO (*Gallinago gallinago*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa. I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni e la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di incremento/stabilità (Arcamone e Puglisi, 2015) in un periodo pluriennale in cui la specie è sempre stata cacciabile, dimostrando così che l’attività venatoria, così come oggi regolata in Toscana, è compatibile con le presenze favorevoli della specie.

CANAPIGLIA (*Mareca strepera*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa. I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni e la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di incremento/stabilità (Arcamone e Puglisi, 2015) in un periodo pluriennale in cui la specie è sempre stata cacciabile, dimostrando così che l’attività venatoria, così come oggi regolata in Toscana, è compatibile con le presenze favorevoli della specie.

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento e il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. In applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

CESENA (*Turdus pilaris*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. La tendenza della popolazione svernante in Toscana è stabile, con probabile spostamento delle zone di svernamento in zone più montane rispetto al passato (Arcamone e Puglisi, 2015) e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni, seppur con notevoli fluttuazioni legate alle caratteristiche della specie.

In applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi e risulta opportuno adottare un prelievo sostenibile (carniere giornaliero e stagionale per cacciatore) da individuare annualmente con il calendario venatorio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate.

CODONE (*Anas acuta*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. In applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Risulta opportuno adottare un prelievo sostenibile (carniere giornaliero e stagionale per cacciatore) da individuare annualmente con il calendario venatorio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate

COMBATTENTE (*Calidris pugnax*)

L’analisi combinata dei dati di popolazione internazionali, nazionali e regionali dimostra che la caccia alla specie, come praticata in Toscana, è compatibile con la sua conservazione favorevole. I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

In ragione della incerta situazione della specie (SPEC 1 per Birdlife International 2017), delle raccomandazione del Ministero dell’Ambiente e di ISPRA, pur essendo estremamente limitato il prelievo sulla specie in Toscana, si ritiene necessario predisporre un piano di prelievo regionale di 1000 capi, monitorato obbligatoriamente attraverso l’utilizzo del tesserino venatorio digitale che consente in tempo reale il conteggio del numero dei capi abbattuti e l’interruzione del prelievo in qualsiasi momento della stagione venatoria al raggiungimento del limite previsto. Risulta opportuno adottare un prelievo sostenibile (carniere giornaliero e stagionale per cacciatore) da individuare annualmente con il calendario venatorio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate

COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. E’ valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio della Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011) e risulta in aumento sia come nidificante che come svernante in Toscana sulla base dei dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano.

I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano un aumento delle popolazioni.

Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione, che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale “*si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali*”.

CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus cornix*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. E’ valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU” (2011) e risulta in aumento sia come nidificante che come svernante in Toscana sulla base dei dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano.

I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano un aumento delle popolazioni.

In considerazione dei danni che la cornacchia grigia provoca alle altre specie nidificanti in Toscana, saranno individuate, in collaborazione con le associazioni venatorie e gli ATC, forme premiali per coloro che si dedicano al prelievo di questa specie.

FISCHIONE (*Mareca penelope*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. In applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

FOLAGA (*Fulica atra*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. La tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità (Arcamone e Puglisi,

2015) e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. In applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

FRULLINO (*Lymnocyptes minimus*)

La specie è classificata a "minore preoccupazione" dall'IUCN a livello globale, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

GALLINELLA D'ACQUA (*Gallinula chloropus*)

La specie è classificata a "minore preoccupazione" dall'IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni e la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di aumento (Arcamone e Puglisi, 2015).

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. A maggior tutela degli altri Rallidi, si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

GAZZA (*Pica pica*)

La specie è classificata a "minore preoccupazione" dall'IUCN a livello globale, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. E' valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento della "Rete Rurale Nazionale & LIPU" (2011) e risulta in aumento sia come nidificante che come svernante in Toscana sulla base dei dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano.

I dati dei prelievi in Toscana illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano un aumento delle popolazioni.

In considerazione dei danni che la gazza provoca alle altre specie nidificanti in Toscana, saranno individuate, in collaborazione con le associazioni venatorie e gli ATC, forme premiali per coloro che si dedicano al prelievo di questa specie.

GERMANO REALE (*Anas platyrhynchos*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. La tendenza della popolazione svernante in Toscana è di aumento (Arcamone e Puglisi, 2015) e i dati dei prelievi in Toscana illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano un aumento delle popolazioni.

Nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici”, prodotto dalla Commissione europea nel febbraio 2008 al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l’uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale. Le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come “*La scelta migliore consiste dunque nell’uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.*” senza che la prosecuzione dell’attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie.

L’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa.*”

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. In applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. E’ valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento della “Rete Rurale Nazionale & LIPU” (2011) e risulta in aumento sia come nidificante che come svernante in Toscana sulla base dei dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano.

I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano un aumento delle popolazioni.

In considerazione dei danni che la ghiandaia provoca alle altre specie nidificanti in Toscana, saranno individuate, in collaborazione con le associazioni venatorie e gli ATC, forme premiali per coloro che si dedicano al prelievo di questa specie.

MARZAIOLA (*Spatula querquedula*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. La tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, con dati aggiornati al 2015, è giudicata stabile nel lungo termine dal più recente rapporto di Wetlands International. I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia di Anatidi e Rallidi, insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. In applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

MERLO (*Turdus merula*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. E’ giudicata a “*minore preoccupazione*” anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in Unione Europea sia in Europa complessivamente. I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

MESTOLONE (*Spatula clypeata*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. La tendenza della popolazione svernante in Toscana è di aumento (Arcamone e Puglisi, 2015) e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo) dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi, insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. In applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

MORETTA (*Aythya fuligula*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano

una relativa stabilità delle popolazioni. La tendenza della popolazione svernante in Toscana è di aumento (Arcamone e Puglisi, 2015).

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi.

In relazione al problema della possibile difficoltà di riconoscimento fra la Moretta e la Moretta tabaccata si evidenzia che la specie Moretta tabaccata è comunque giudicata in incremento in Italia sia come popolazione svernante che nidificante (Melega, 2003), e ciò è avvenuto in un periodo pluriennale in cui la specie Moretta è sempre stata cacciabile. La specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura del prelievo venatorio alla Moretta il 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è al termine.

Risulta opportuno adottare un prelievo sostenibile (carniere giornaliero e stagionale per cacciatore) da individuare annualmente con il calendario venatorio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate

MORIGLIONE (*Aythya ferina*)

La specie è classificata "vulnerabile" dall'IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a rischio a cui appartengono le specie che hanno subito una forte diminuzione di popolazione o di areale negli ultimi 10 anni. La tendenza della popolazione svernante in Toscana è in diminuzione (Arcamone e Puglisi, 2015). I dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide. In applicazione del criterio di omogeneità è importante unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

In ragione della classificazione della specie come "Vulnerabile" e in attesa di una urgente approvazione dello specifico Piano di Gestione Nazionale, si ritiene necessario individuare una disciplina dell'esercizio della caccia al moriglione più restrittiva, con la predisposizione di un piano di prelievo regionale da calibrare sulla base dei dati di monitoraggio e da controllare obbligatoriamente attraverso l'utilizzo del tesserino venatorio digitale che consente in tempo reale il conteggio del numero dei capi abbattuti e l'interruzione del prelievo in qualsiasi momento della stagione venatoria al raggiungimento del limite previsto. Risulta opportuno adottare un prelievo sostenibile (carniere giornaliero e stagionale per cacciatore) da individuare annualmente con il calendario venatorio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate.

PAVONCELLA (*Vanellus vanellus*)

La specie è classificata "quasi minacciata" dall'IUCN a livello globale, cioè nella categoria appartenente a quelle i cui valori si avvicinano alla categoria "Vulnerabile". La tendenza della

popolazione svernante in Toscana è stabile (Arcamone e Puglisi, 2015) e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

In ragione della classificazione della specie come “*Quasi minacciata*” e in attesa di una urgente approvazione dello specifico Piano di Gestione Nazionale, si ritiene necessario individuare una disciplina dell’esercizio della caccia al moriglione più restrittiva, con la predisposizione di un piano di prelievo regionale da calibrare sulla base dei dati di monitoraggio e da controllare obbligatoriamente attraverso l’utilizzo del tesserino venatorio digitale che consente in tempo reale il conteggio del numero dei capi abbattuti e l’interruzione del prelievo in qualsiasi momento della stagione venatoria al raggiungimento del limite previsto. Risulta opportuno adottare un prelievo sostenibile (carniere giornaliero e stagionale per cacciatore) da individuare annualmente con il calendario venatorio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate.

PORCIGLIONE (*Rallus aquaticus*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. La tendenza della popolazione svernante in Toscana è di leggero aumento (Arcamone e Puglisi, 2015) e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

La quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. In applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

QUAGLIA (*Coturnix coturnix*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. È giudicata a “*minore preoccupazione*” anche dalla Red List of European Birds (2015), sia in Unione Europea sia in Europa complessivamente ed è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento della “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015)”. La specie risulta stabile come nidificante in Toscana sulla base dei dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano una relativa stabilità delle popolazioni.

Risulta opportuno adottare un prelievo sostenibile (carniere giornaliero e stagionale per cacciatore) da individuare annualmente con il calendario venatorio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate.

TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*)

La specie è classificata a “*minore preoccupazione*” dall’IUCN a livello globale, ovvero nella categoria di specie animali a più basso rischio a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. Risulta in aumento sia come nidificante che come svernante in Toscana sulla base dei dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano un aumento delle popolazioni.

In applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi.

TORDO SASSELLO (*Turdus iliacus*)

La specie è giudicata “*quasi minacciata*” dall’IUCN a livello globale. Risulta con trend incerto come svernante in Toscana sulla base dei dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano un calo delle popolazioni.

In applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi.

TORTORA (*Streptopelia turtur*)

E’ una delle specie su cui applicare criteri prudenziali di gestione, finalizzati alla conservazione dei contingenti nidificanti che hanno sfavorevolmente risentito delle modificazioni ambientali indotte negli ecosistemi agrari.

La specie è giudicata e “*vulnerabile*” dalla Red List of European Birds, nonché “*vulnerabile*” dall’IUCN a livello globale. La popolazione nidificante in Italia è giudicata stabile dal 2000 al 2017 secondo la pubblicazione “Rete Rurale Nazionale & LIPU” (2018). La specie risulta stabile come nidificante in Toscana sulla base dei dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano e i dati dei prelievi in Toscana, illustrati nel Volume I (Quadro conoscitivo), dimostrano un calo sostanziale delle popolazioni.

Il Piano Nazionale di Gestione della specie è tutt’ora in discussione in sede di Conferenza Stato Regioni e pertanto si ritiene di attendere le decisioni che scaturiranno in tale sede.

Risulta opportuno adottare un prelievo sostenibile (carniere giornaliero e stagionale per cacciatore) da individuare annualmente con il calendario venatorio sulla base di risultanze scientifiche aggiornate.

3.4 SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ FAUNISTICA E AGRICOLA

Imprenditori e aziende agricole hanno un ruolo molto importante per la salvaguardia della biodiversità faunistica ed agricola e le loro scelte sono determinanti nel condizionare o modificare il rapporto tra agricoltura, ambiente e fauna selvatica. Il rapporto tra aziende e ambiente è profondamente interconnesso. Aziende agricole situate in prossimità o all’interno di aree di elevato valore naturalistico, presentano delle condizioni ambientali più favorevoli, rispetto ad aziende che si trovano in ambienti ordinari o “poveri” dal punto di vista naturalistico e faunistico, con la possibilità quindi di sviluppare attività extra-agricole quali ad esempio: l’agriturismo, le produzioni di qualità, tipiche locali, biologiche, turistico – ricreative, didattiche, ecc. che possono rappresentare fonti integrative di reddito.

La Regione ha un ruolo fondamentale nel cercare di indirizzare le attività produttive verso l'adozione di programmi aziendali che permettano di incrementare la tutela della biodiversità agricola e faunistica. Pertanto **è importante raccordarsi con gli altri settori della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per concertare obiettivi ed azioni attuabili tramite i Programmi di sviluppo rurale** che prevedano misure di sovvenzione, aiuto o incentivo agli agricoltori per la protezione e la promozione delle risorse naturali e creare nuove opportunità di mercato attraverso la creazione di filiere di qualità. Altrettanto fondamentale è far conoscere, attraverso gli ATC e le Associazioni di categoria, tutte le opportunità per massimizzare la sostenibilità dell'agricoltura in ambito faunistico.

Il ruolo degli imprenditori agricoli deve essere valorizzato da parte degli ATC riservando prioritariamente l'accesso ai bandi per i miglioramenti ambientali agli agricoltori con terreni all'interno di istituti pubblici.

Vi sono territori in cui, per ragioni ambientali o economiche, la convivenza tra produzione agricola e obiettivi di conservazione e gestione della fauna selvatica è piuttosto complicata. Questi sono rappresentati tipicamente dalle produzioni di particolare qualità o altamente redditizie (vigneti, frutteti, oliveti, piante ornamentali, agricoltura biologica, ecc.). In questi casi i contrasti tra produzione e conservazione e gli scontri tra le diverse categorie sociali sono frequenti. Se poi ci troviamo in comprensori con una particolare gestione faunistica o ambientale la situazione si complica ulteriormente. E' il caso ad esempio degli ambiti protetti (parchi, riserve, aree Natura 2000, oasi e zone di protezione, ecc.).

Per favorire scelte che coniughino la conservazione della biodiversità con le esigenze del mondo agricolo, la Regione:

- raccoglie in maniera omogenea i dati sui danni da fauna selvatica;
- attua una zonizzazione che, basandosi sul rischio potenziale di danneggiamento desumibile dall'uso del suolo e dalla presenza di produzioni agricole di pregio e altamente redditizie, individua, per quanto riguarda gli ungulati, aree finalizzate ad una gestione conservativa e aree problematiche finalizzate alla gestione non conservativa;
- mette in atto attraverso gli ATC sistemi di prevenzione dei danni realizzati prioritariamente attraverso metodi ecologici di riequilibrio dell'ecosistema e misure economiche di indennizzo dei danni. Queste ultime devono essere considerate solo come l'ultimo anello di un insieme di interventi inseriti nella gestione faunistica complessiva;
- opera gli interventi di gestione tenendo conto delle misure di conservazione previste dai Piani di gestione delle aree Natura 2000 ove presenti.

3.5 FAUNA PROTETTA E SPECIE PROBLEMATICHE

Alcune specie di fauna selvatica causano problemi sia nei confronti delle attività antropiche che di altre specie faunistiche o più in generale della biodiversità. Il monitoraggio delle popolazioni e degli effetti sull'ecosistema consente di valutare l'opportunità di intraprendere o meno azioni dirette e/o indirette e di analizzarne l'efficacia.

La Regione ha implementato in questi anni database specifici per la raccolta e l'elaborazione di numerosi tipi di dati (tipologia e localizzazione del danno, specie responsabile, piani di

prelievo venatorio realizzati) che sono fondamentali per definire strategie di gestione del territorio.

Per grandi linee è bene sottolineare che alcune specie problematiche sono autoctone o parautoctone (cioè specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche prima del 1500 DC) mentre altre sono alloctone. La distinzione è fondamentale in quanto le normative vigenti e gli obiettivi gestionali sono completamente diversi:

- per le specie autoctone e parautoctone l'obiettivo fondamentale è la conservazione della specie ed in subordine, qualora essa provochi problemi, effettuare attività di dissuasione, mitigazione o controllo puntuale;
- per le specie alloctone l'obiettivo è l'eradicazione (ove e quando possibile), indipendentemente dai danni e dai problemi che esse possono creare. E' infatti comunemente accettato che le specie alloctone, specialmente quando invasive, sono una delle più importanti cause di distruzione della biodiversità.

Il quadro normativo di riferimento è piuttosto complesso: per tutte le specie si fa riferimento all'art. 19 della legge 157/1992 ed al relativo art. 37 L.R. 3/1994. Oltre a questi hanno però influenza normativa la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e per le specie alloctone il Regolamento (UE) 1143/2014 recante "*Disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*" integralmente recepito in Italia dal Decreto Legislativo n. 230/2017, che stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.

Le motivazioni per cui una specie possa essere definita problematica (cioè causante problemi di vario genere sia alle attività antropiche che all'ambiente) sono indicate nel citato art. 37 L.R. 3/1994: "*per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.*"

Come abbiamo visto nel capitolo precedente spesso è necessario adottare sistemi integrativi per la gestione faunistica del territorio affinché questa risulti sostenibile ed equilibrata per le diverse categorie interessate.

Questi possono consistere in sistemi di prevenzione dei danni, metodi ecologici di riequilibrio dell'ecosistema, piani di abbattimento e cattura e misure economiche di risarcimento/indennizzo dei danni.

La specie alla quale maggiormente è ascrivibile la parte preponderante dei danni è senza dubbio il cinghiale. I danni ad esso imputabili non riguardano solamente le produzioni agricole ma anche l'assetto del suolo e le biocenosi naturali. Sono poi registrati danni causati da cervidi, uccelli (p.es. corvidi, storno, cormorano, colombo di città). A seguito del progressivo ampliamento dell'areale del lupo sono in notevole aumento le denunce per danni al patrimonio zootecnico.

Incrementare la diffusione dell'utilizzo dei sistemi di prevenzione dei danni è uno degli obiettivi operativi della presente pianificazione, in linea con quanto previsto dalla legislazione corrente che prevede un "controllo" delle specie di fauna selvatica selettivo e di norma praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Appare utile a tal fine continuare, in sinergia

con ATC e Associazioni agricole, il proficuo lavoro per diffondere le migliori tecniche dissuasive specie specifiche.

Nel quadro di gradualità di azioni da utilizzare per mitigare i danni, è indispensabile l'adozione di un piano di prelievo venatorio calibrato sulle reali consistenze delle specie responsabili del danno e sulle problematicità delle diverse aree. Questo è facilmente realizzabile con gli ungulati per i quali sono previsti piani di prelievo, resta invece di difficile attuazione per tutte le altre specie per le quali questi non sono previsti.

I piani di abbattimento in controllo, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 devono prevedere modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate e con gli scopi che gli strumenti istituzionali di pianificazione hanno ad esse attribuito. Per il combinato disposto dell'art 19 della legge 157/1992 e dell'art. 37 della L.R. 3/1994 tali piani vengono attuati anche con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale, avvalendosi dei cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia, dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia e abbiano frequentato corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

La scelta della tecnica di controllo numerico più efficace deve essere rapportata, in termini di costi/benefici, allo specifico contesto ambientale, faunistico ed economico sociale (per es. concentrare gli sforzi delle azioni di contenimento nei periodi di maggior criticità per le colture, nel caso del cinghiale utilizzo delle catture mediante trappolaggio nei periodi di scarsità di risorse trofiche, attuare le operazioni di controllo all'interno delle aree protette contemporaneamente con l'attività di caccia che si realizza all'esterno dei loro confini). Spesso l'applicazione sinergica, anche non contemporanea, di più tecniche, adattando le modalità e i tempi del loro utilizzo alle peculiarità dell'area di intervento ed alle caratteristiche della popolazione, permette di ottenere risultati apprezzabili.

Tra le specie "particolarmente protette" previste dall'art. 2 comma 1 della legge 157/1992 l'unica che attualmente causa danni di una certa rilevanza è il lupo. Già da diversi anni la Regione ha partecipato ad attività di coinvolgimento delle aziende zootecniche nella sperimentazione e adozione di diverse modalità di prevenzione degli attacchi al bestiame.

Gli interventi sui quali è necessario quindi continuare ad impegnarsi sono quelli che verranno previsti a seguito della costituzione dell'Ufficio regionale per la Gestione del Lupo (UGL), così come previsto dal "*Piano nazionale per la conservazione del lupo*", con funzioni operative e di raccordo fra gli allevatori, il mondo scientifico e l'innovazione.

Tra le specie non cacciabili che causano danni sono da annoverare anche l'istrice (protetto da norme comunitarie) e il tasso, che per le loro attitudini fossorie possono ad esempio compromettere argini e scarpate di contenimento. L'unico intervento previsto, verificata l'inefficacia o l'inapplicabilità dei metodi di prevenzione ecologici, è la cattura e la rimozione con contestuale liberazione in habitat idoneo.

Criteri diversi sono quelli che devono indirizzare la programmazione delle azioni da mettere in atto per il controllo delle specie faunistiche aliene invasive di rilevanza unionale e specie faunistiche alloctone.

Le specie alloctone sono al momento attuale una delle principali emergenze ambientali in quanto responsabili di una notevole perdita di biodiversità.

L'impatto delle specie aliene sull'ecologia locale si può manifestare con fenomeni di predazione, di competizione con organismi autoctoni per il cibo e l'habitat, di modificazione degli ambienti naturali. Spesso poi l'effetto combinato della presenza di più specie alloctone può comportare modifiche tali da modificare le biocenosi presenti in una determinata area.

Possono verificarsi poi fenomeni di ibridazione con specie autoctone o diffondere parassitosi o veicolare patogeni nuovi per l'area di presenza.

Tutto questo ha riflessi negativi anche a livello economico, basti pensare, ad esempio, agli investimenti necessari per fronteggiare gli impatti della nutria sulle arginature.

Le azioni principali che devono essere quindi messe in atto sono:

- il rilevamento della presenza di una determinata specie e la registrazione in un database regionale
- attuazione delle linee guida previste da specifici piani d'azione nazionali
- realizzazione delle attività di eradicazione o contenimento (per specie già ampiamente diffuse e pertanto impossibili da eradicare), in maniera coordinata anche all'interno delle aree protette
- attivare monitoraggi sanitari anche in collaborazione con Istituto Zooprofilattico e università.

Le specie alloctone problematiche presenti in Toscana sono allo stato attuale: nutria, minilepre, ibis sacro (presente con numeri importanti e trend in costante aumento), oca egiziana (attualmente presente con piccolissimi nuclei non in espansione), scoiattolo grigio e procione.

Altre specie alloctone presenti in Toscana, quali il Parrocchetto dal Collare, l'Usignolo del Giappone ed il Bengalino, seppur da eradicare, risultano al momento scarsamente indagate.

In attuazione del PFVR, saranno redatti e approvati specifici piani di controllo o di eradicazione con atto di Giunta regionale sulla base delle indicazioni tecniche e gestionali.

3.6 CRITERI PER LA STESURA DEL CALENDARIO VENATORIO

3.6.1 Introduzione

La gestione venatoria della fauna selvatica è attuata attraverso il calendario venatorio regionale, che indica annualmente i tempi, le specie, i quantitativi e le specifiche delle modalità di prelievo ai sensi dall'art. 18 della legge 157/1992 e dell'art. 30 della L.R. 3/1994. In Toscana, inoltre, le disposizioni generali relative al calendario venatorio sono contenute nella L.R. 20/2002 in particolare per quanto riguarda le giornate di caccia (artt. 1 e 2), le forme di caccia (art. 3), il carniere giornaliero (art. 4) nonché le attività di allenamento e addestramento cani (art. 5) e il tesserino venatorio regionale (artt. 6 e 6 bis).

Il calendario venatorio viene approvato annualmente dalla Giunta regionale.

Per gli uccelli il periodo di caccia non deve sovrapporsi al periodo di nidificazione, delle fasi di riproduzione e della dipendenza della prole e al periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione (art. 18, comma 1 bis, L. 157/1992).

Relativamente al prelievo selettivo sugli ungulati, i calendari annuali seguono un percorso particolare. Difatti, la L.R. 20/2002 dispone all'art. 7 che la Giunta regionale approvi, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio e previo parere dell'ISPRA, i piani di abbattimento, distinti per sesso e classi di età, indicanti il periodo di prelievo, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che pone per tali fattispecie una deroga ai periodi e orari previsti nella L. 157/1992.

La stesura del calendario venatorio regionale deve basarsi sui criteri e sulle considerazioni elaborate per la piccola fauna stanziale (*cf.* paragrafo 3.1), per gli ungulati (*cf.* paragrafo 3.2) e per la migratoria (*cf.* paragrafo 3.3).

3.6.1 Limiti all'utilizzo dei cani

La L.R. 20/2002, all'art. 3 comma 2, concede la possibilità di regolamentare l'utilizzo dei cani da caccia in funzione delle aree di caccia e dei periodi, allo scopo di limitare l'impatto sulle specie non target.

In tale contesto è usualmente indicata una limitazione dell'utilizzo dei cani da seguita, allo scopo di proteggere la riproduzione e le fasi di acclimatazione delle lepri di cattura immesse sul territorio, concedendo a partire dal 9 dicembre solo l'utilizzo del cane da seguita per il cinghiale e la volpe in braccata, utilizzato dalle squadre indicate dall'ATC o dal titolare dell'Istituto privato.

Anche l'utilizzo del cane da ferma e da cerca è regolamentato a partire dal 1 gennaio nel territorio a caccia programmata, consentendolo, oltre che in particolari casi legati a consuetudini locali, solo per la caccia alla beccaccia effettuata in forma vagante nelle sole aree vocate al cinghiale e, nel restante territorio, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della L.R. 39/2000; in tale periodo, la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è comunque consentita nelle AFV e AAV.

Tra le altre regolamentazioni dell'utilizzo degli ausiliari, può essere consentito e l'utilizzo del cane da riporto nel mese di gennaio negli appostamenti fissi e temporanei.

3.6.2 Limiti per l'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone umide cacciabili

Le prescrizioni gestionali date all'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) in funzione delle indicazioni ministeriali derivano dalla Delibera di Giunta Regionale n. 454 del 16 giugno 2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)".

Per situazioni locali e particolari motivazioni possono essere attuate condizioni di maggiore restrizione su specie, numero di capi e periodi.

Rilevato il possibile danno connesso all'utilizzo di munizioni contenenti piombo nelle aree umide, risulta importante confermare per il futuro l'impegno della Regione Toscana al rispetto delle previsioni normative in materia.

3.6.3 Apertura anticipata della caccia

Ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/1992 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 20/2002 la Giunta regionale può consentire, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva l'apertura anticipata della caccia, esclusivamente da appostamento, ad alcune specie ornitiche. L'ISPRA ha precisato nei pareri rilasciati in proposito che anche i giorni non cacciabili ricompresi tra l'apertura anticipata e l'inizio della caccia continuativa sono da considerarsi ricompresi nell'arco temporale di prelievo massimo per ciascuna specie, ai sensi dell'art. 18 della L. 157/1992.

3.6.4 Il tesserino venatorio

Il tesserino venatorio è un documento obbligatorio di caccia. In esso oltre ai dati anagrafici e venatori del cacciatore sono annotate giornalmente a sua cura le aree e la forma di caccia e, soprattutto, gli abbattimenti accertati.

Oltre a essere uno strumento di controllo per la vigilanza, i dati registrati sul tesserino consentono l'elaborazione dei dati di prelievo per ciascuna specie, in relazione alla zona (ATC o AFV) e al periodo. La conoscenza della serie storica dei prelievi regionali, con la banca dati informatizzata dal 1998, rappresenta un fiore all'occhiello della gestione faunistica Toscana. In aggiunta al classico tesserino cartaceo, dal 2017 la Regione si è dotata di un nuovo strumento di registrazione digitale, rappresentato dalla App "Toscaccia". Con essa si superano molti problemi legati al tesserino cartaceo, tra cui costi e tempi di consegna all'utenza, ritiro a fine stagione, lettura ottica ed elaborazione.

Il tesserino digitale consente, in particolare, di ricevere tutte le informazioni di ogni giornata di caccia sulla apposita piattaforma regionale, nonché di analizzare in tempo reale l'andamento dei prelievi su ciascuna specie per ciascun comprensorio.

Data la validità, semplicità e convenienza dell'applicazione rispetto al tesserino cartaceo la Regione Toscana si impegna alla maggiore diffusione possibile di tale strumento.

La App si configura come metodo ottimale per il monitoraggio dei prelievi in particolare su specie di elevato valore conservazionistico (moriglione e pavoncella) e per specie con piani di prelievo limitati (p.es. piccola fauna stanziale nelle APG, storno) e per questo è importante vincolare il prelievo all'utilizzo del tesserino venatorio digitale.

La App consente inoltre una rendicontazione immediata ad ISPRA.

CAP. 4 - CULTURA DELLA SICUREZZA E DEL RISPETTO RECIPROCO

4.1 SICUREZZA NELL' ATTIVITA' VENATORIA E NEGLI INTERVENTI ART. 37 L.R. 3/1994

La sicurezza di chi svolge le attività nelle aree rurali è un valore fondamentale, che deve essere adeguatamente protetto e tutelato durante lo svolgimento delle attività venatorie che, per l'utilizzo delle armi, hanno un rischio intrinseco elevato, sia per coloro che frequentano le aree aperte, sia per gli stessi cacciatori.

Questa consapevolezza ha fatto sì che la Regione Toscana intraprendesse diverse iniziative, realizzate spesso attraverso le locali Associazioni Venatorie, (quali incontri educativi, convegni, messaggi specifici nei manifesti dei calendari venatori annuali) volte a stimolare l'adozione di comportamenti consapevoli durante le azioni di caccia.

Parimenti si è cercato di introdurre nella normativa di settore specifici obblighi tesi a rendere più sicura l'azione di caccia, quali ad esempio l'utilizzo degli indumenti ad alta visibilità o l'obbligo di segnalare con idonei cartelli le aree ove siano in corso battute di caccia al cinghiale con la tecnica della braccata. In parallelo è stato posto in primo piano l'argomento della sicurezza nell'azione di caccia fra le materie necessarie al superamento della prova di esame di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché in quelle previste nei corsi riservati ai cacciatori di ungulati ed al controllo faunistico.

Con questo Piano si conferma la necessità di continuare nella strada intrapresa attraverso l'adozione di diverse strategie che permettano così di migliorare il coinvolgimento dei vari stakeholders.

Le azioni che saranno messe in campo per ottemperare a questa importante finalità saranno le seguenti:

- inserimento obbligatorio in tutti i corsi di formazione per la preparazione alle diverse abilitazioni previste dalla normativa sulla caccia delle nozioni in materia di sicurezza;
- prevedere la realizzazione di attività di formazione, informazione e aggiornamento con campagne specifiche e appositi corsi per la sicurezza nell'esercizio dell'attività venatoria;
- rafforzare le misure di prevenzione degli infortuni durante lo svolgimento di azioni di caccia e controllo anche nei confronti di coloro che effettuano altre attività ricreative (p.es. escursionisti, raccoglitori di funghi, naturalisti):
 - rendere obbligatorio, superando le attuali disomogeneità di utilizzo di un così importante mezzo di sicurezza, l'utilizzo del vestiario ad alta visibilità durante tutte le forme di caccia al cinghiale sia nelle aree vocate che in quelle non vocate, negli interventi di controllo e contenimento di tutte le specie nel momento in cui sia previsto l'utilizzo di armi;
 - rendere obbligatorio segnalare, almeno 24 ore prima, lo svolgimento delle forme di girata e braccata al cinghiale anche qualora siano effettuate ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994, tramite preavviso pubblicato sul sito dell'ATC e opportuna segnaletica posizionata all'inizio delle vie di accesso, anche pedonali;
 - incentivare la dismissione di armi a canna liscia nel controllo degli ungulati;
- condividere le informazioni sulla destinazione differenziata del territorio (p.es. Istituti, aree di braccata, appostamenti di caccia fissi) e sui periodi e orari di caccia con Associazioni escursionistiche, ambientaliste e singoli fruitori tramite potenziamento del sito internet e del

Geoportale *GEOScopio* della Regione al fine di rendere più sicuro e consapevole l'uso multiplo del territorio

- incentivare l'utilizzo del cane da traccia nel recupero degli ungulati feriti nelle azioni di caccia e controllo (art. 37 L.R. 3/1994).

4.2 FILIERA DELLE CARNI DI FAUNA SELVATICA: CONTROLLI SANITARI E FORMAZIONE

4.2.1 Contesto e ricadute della filiera

I Regolamenti comunitari del cosiddetto "Pacchetto Igiene" [852/2004 - 853/2004 e 854/2004] hanno introdotto importanti novità nell'ambito della gestione delle carni provenienti dall'attività venatoria, che è considerata al pari delle altre produzioni primarie di alimenti. Da tali fonti normative sono derivate le attuali possibilità di cessione, commercio e le interessanti prospettive legate al mercato che si origina da tali alimenti. L'attuale regolamentazione sanitaria in materia di carni della selvaggina cacciata ha in sostanza consentito di passare da un consumo ristretto alle sole famiglie dei cacciatori e, soprattutto da un commercio non regolamentato verso altri soggetti, a una produzione di qualità, attuata nel rispetto delle norme sanitarie e commerciali.

La valorizzazione delle carni di selvaggina selvatica, intesa come risorsa rinnovabile del territorio e pertanto soggetta a piani di prelievo volti a mantenere le popolazioni in corretti rapporti con l'equilibrio naturale e agro-silvo-pastorale, sta suscitato un sempre maggiore interesse. L'elevata qualità organolettica e nutrizionale delle carni, il basso contenuto di grassi e l'alto contenuto di proteine, la garanzia di sicurezza alimentare emersa dalle analisi fin qui condotte e la richiesta sempre maggiore da parte della ristorazione e del turismo di prodotti genuini e a "filiera corta", fa sì che si possa pensare di dar vita anche in Toscana ad un percorso di valorizzazione delle carni.

Tra le prime a livello nazionale, la Regione Toscana ha inserito la gestione delle carni dei selvatici abbattuti nella normativa faunistico venatoria. Con la Legge Obiettivo per la gestione degli Ungulati (L.R. n. 10 del 9 febbraio 2016, in vigore fino al 2019), infatti ha indicato alcuni obiettivi strategici su tale argomento: l'obbligo della formazione dei cacciatori in materia sanitaria; l'obbligo per gli ATC di realizzare i Centri di Sosta per la corretta conservazione e stoccaggio dei capi abbattuti; l'obbligo per gli ATC di realizzare convenzioni con Centri di Lavorazione delle Carni di selvaggina autorizzati; la realizzazione di percorsi destinati alla beneficenza alimentare.

Base della L.R. 10/2016 è stato il concetto che la fauna selvatica, se gestita attraverso una razionale pianificazione, è una risorsa rinnovabile che può essere sfruttata sia per fornire ai consumatori carne con elevatissime qualità organolettiche e nutritive, sia per rilanciare o incrementare l'economia di alcuni territori, in particolare quelli rurali e montani.

Dal 2016 si è assistito ad un processo di forte incremento dei capi abbattuti (ungulati, soprattutto) transitati dai Centri di Sosta ai Centri di Lavorazione. Adesso il percorso deve essere completato con l'adozione di una particolare forma di riconoscimento del prodotto tipico regionale.

4.2.2 Cacciatore formato

Fase fondamentale è il perfezionamento della interconnessione di tutte le componenti della filiera e il loro coinvolgimento attraverso una progettazione condivisa. A questa fase deve

accompagnarsi il potenziamento del percorso formativo del mondo venatorio affinché si possano ottenere prodotti da immettere nella filiera di ottima qualità e rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza igienico-sanitari.

E' pertanto fondamentale incentivare ulteriormente la realizzazione di percorsi che permettano di ottenere cacciatori formati in materia di igiene e sanità della selvaggina abbattuta. Ma la formazione deve rendere sempre più consapevoli i cacciatori delle potenzialità rappresentate dalla creazione di una filiera locale delle carni.

La figura del cacciatore formato è essenziale e deve essere implementata; le attuali emergenze sanitarie a livello mondiale legate alla diffusione della Peste Suina Africana rendono ancora più cogente questa impostazione.

4.2.3 Possibili azioni

Il potenziamento di una filiera a scopi alimentari, tramite l'applicazione di buone pratiche igienico-sanitarie, la diffusione della conoscenza delle qualità del prodotto, insieme al coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nella realizzazione e commercio dei prodotti freschi o trasformati, vista anche la forte richiesta, rappresentano elementi strategici per impostare un nuovo rapporto tra caccia e territori rurali. In questo contesto è evidente come attraverso la valorizzazione della carne è possibile inquadrare le problematiche relative alla abbondanza di ungulati selvatici e le attività di caccia in una nuova prospettiva, con ricadute di indubbio valore: economico, sociale e culturale (rivalutazione della figura del cacciatore). Una tale gestione delle carni costituisce inoltre il principale presupposto per adempiere agli obblighi sanitari e garantire sia la sicurezza alimentare del consumatore che il monitoraggio delle malattie della fauna selvatica. Monitoraggio che risulta imprescindibile per una corretta prevenzione e controllo delle zoonosi che coinvolgono le popolazioni selvatiche e domestiche, e le attività antropiche.

Accanto a esempi virtuosi nella attuazione delle indicazioni regionali sulla gestione della carne degli ungulati abbattuti, nei quali sono state realizzate le convenzioni con i Centri di Lavorazione e soprattutto è stata creata una sufficiente distribuzione dei Centri di Sosta sul territorio a disposizione dei cacciatori, permangono ambiti con elevata quantità di ungulati abbattuti ma con scarse possibilità di invio alla filiera. Risulta urgente addivenire in tutto il territorio regionale ad una celere adozione da parte degli ATC dei percorsi di gestione dei capi abbattuti sia in caccia che in controllo che consentano il loro consumo con adeguata sicurezza alimentare, nonché il loro commercio o la consegna per la beneficenza alimentare. L'adozione dei suddetti processi risulta di particolare importanza anche per reprimere il bracconaggio e il commercio illegale delle carni.

Per questo è auspicabile una gestione unitaria da parte degli ATC a livello regionale di tutta la filiera delle carni dal momento dell'arrivo al Centro di Sosta fino alla successiva commercializzazione o destinazione a consumo privato.

Per contrastare la vendita illegale di carni di ungulati risulta importante portare all'attenzione dei soggetti deputati alla vigilanza in materia alimentare la necessità di una specifica sorveglianza.

La commercializzazione degli ungulati cacciati per crescere ancora necessita di un'ulteriore sviluppo della componente post—produttiva. In particolare è necessario incrementare le infrastrutture e i protocolli di tracciabilità e qualità in grado di soddisfare le sempre maggiori aspettative ed esigenze dei consumatori.

In attesa dell'evoluzione del quadro normativo nazionale su tale particolare settore, è opportuno prevedere interventi correttivi coordinati con le normative di riferimento (sia quelle sanitarie che quelle che regolamentano le produzioni di qualità).

Prendendo spunto da altri progetti sia europei che nazionali, è necessario riproporre un modello integrato che soddisfi le legittime aspettative di tutti i portatori d'interesse.

È importante trovare la sintesi tra soddisfazione e tutela del consumatore, passando per il soddisfacimento delle legittime aspettative del mercato da un lato e il riconoscimento del ruolo del mondo venatorio (squadre di caccia al cinghiale comprese) dall'altro.

4.2.4 Linee per il monitoraggio sanitario della fauna selvatica

I processi d'interazione sanitaria tra animali domestici e selvatici sono sempre più frequenti e oggetto di studio. Infatti, per quanto le ricerche e gli studi in questo campo stiano aumentando a livello nazionale e internazionale, non è sempre possibile stabilire in che modo alcune malattie si manifestino nella fauna selvatica e se i selvatici abbiano un ruolo nella trasmissione di agenti patogeni.

Definire con chiarezza il ruolo epidemiologico dei selvatici assume un'importanza prioritaria soprattutto nei confronti delle malattie della lista dell'OIE (Office International des Epizooties), di quelle sottoposte a profilassi di stato e delle zoonosi.

Le misure di biosicurezza che la zootecnia intensiva prevede come metodo di base nella gestione degli allevamenti, indifferentemente dalla specie allevata, puntano ad impedire la possibilità d'interazione tra animali domestici e selvatici. E' evidente che l'eradicazione di un agente patogeno è fortemente condizionata dalla sua possibile circolazione all'interno di popolazioni selvatiche. La mancata eradicazione di una malattia infettiva comporta un significativo aumento dei costi diretti (blocco della movimentazione dei domestici) e indiretti (profilassi vaccinale, misure di biosicurezza e obbligo dei controlli ispettivi) dell'attività zootecnica.

La corrente situazione epidemiologica delle Peste Suina Africana (PSA) nell'Est Europa, dove la malattia ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali, rappresenta un chiaro esempio delle gravi ripercussioni della diffusione di una malattia infettiva nelle popolazioni di animali selvatici.

Definire con maggior chiarezza il ruolo epidemiologico degli animali selvatici assume un'importanza prioritaria per lo sviluppo di un sistema di rilevamento precoce delle zoonosi (*early detection*), sia per la corretta redazione di piani di eradicazione sia per tutela e la salvaguardia della fauna selvatica.

La sorveglianza epidemiologica e sanitaria della fauna selvatica è un valido strumento per la conoscenza dell'ecosistema, lo studio delle interazioni tra animali selvatici e domestici e i possibili rischi per l'uomo.

La tutela della salute pubblica avviene anche attraverso la conoscenza e il controllo delle malattie degli animali.

Tutto questo in linea con la campagna lanciata dall'OIE-Organizzazione Mondiale per la Salute Animale- One world, one health, one medicine (www.onehealthinitiative.com.)

La protezione della salute umana dalle malattie e dalle infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili tra animali e uomo è considerata una azione prioritaria nella politica sanitaria della Unione Europea.

Nell'ottica di una strategia comune per la salute dell'uomo e degli animali, compreso il principio «One health», in cui la prevenzione interessa tutti gli animali sia domestici che selvatici, il Regolamento 429/2016 afferma: *“le malattie che colpiscono le popolazioni di animali selvatici possono avere un effetto negativo sui settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura, sulla sanità pubblica, sull'ambiente e sulla biodiversità. È pertanto opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento, in tali casi, copra gli animali selvatici, sia come potenziali vittime che come vettori di tali malattie.”*

Più recentemente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 [Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015)] stabilisce come Obiettivo n° D12 la necessità di un controllo (sanitario) delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente.

La carne della selvaggina può veicolare agenti di numerose patologie in grado di colpire l'Uomo. Ad esempio, le infezioni da *Salmonella* e *Escherichia coli* possono essere trasmesse dalle carni di ungulati, anatre e lagomorfi. Nel cinghiale è stata trovata la presenza di *Mycobacterium tuberculosis*, di cui la specie potrebbe essere un serbatoio. Il rischio di infezione da *Trichinella* da parte dei suidi è, invece, molto conosciuto e oggetto di specifiche indagini. Indagini a parte meriterebbero *Toxoplasma gondii* ed *Epatite E*.

I rischi sanitari legati al consumo di selvaggina non sono riconducibili soltanto alle zoonosi presenti negli animali abbattuti, ma anche alla presenza di contaminanti ambientali nelle loro carni e negli organi interni. Questi rischi sono il più delle volte sottovalutati perché la presenza dei contaminanti è identificabile solo in seguito a specifiche analisi, non alla portata dei singoli cacciatori formati.

I rischi sanitari legati al consumo di selvaggina possono essere riconducibili anche alla presenza di contaminanti ambientali nelle loro carni e negli organi interni.

Anche i metalli pesanti (cadmio, arsenico, piombo) possono contaminare le carni ma la presenza di questi elementi nelle carni della selvaggina è molto variabile tra le popolazioni e la loro concentrazione è più alta negli animali che vivono in ambienti inquinati dalle attività industriali.

La contaminazione da piombo delle carni di selvaggina può essere legata in maniera importante all'utilizzo di proiettili contenenti piombo. Spesso i frammenti di piombo, a causa delle loro piccole dimensioni, non vengono rimossi durante la macellazione degli animali e il successivo confezionamento delle carni. Di conseguenza, anche nell'Uomo è concreto il rischio di intossicazione da piombo (saturnismo) che può provocare gravi effetti sulla popolazione.

Da tutto questo si evince la necessità di fornire al cacciatore ma anche a tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle carni di selvaggina accurate informazioni attraverso la creazione di appositi percorsi formativi e informativi.

Occorre integrare e allineare le strategie future di gestione faunistico-venatoria con le disposizioni approvate dall'Autorità Sanitaria Regionale, al fine della redazione di un piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica in grado di rilevare precocemente eventuali focolai di malattie infettive, in particolare le zoonosi.

4.3 MUNIZIONAMENTO A PIOMBO

Sebbene l'Unione Europea nelle proprie direttive abbia regolamentato gli usi delle sostanze chimiche pericolose, piombo incluso, non ha però previsto limiti per le cartucce da caccia, lasciando agli Stati membri il compito di provvedere in modo autonomo. Attualmente, 15 Stati membri hanno previsto limitazioni in tal senso; a questi si aggiungono Norvegia e Svizzera che non fanno parte dell'Unione. Nella maggior parte dei casi il divieto riguarda solamente le zone umide e/o il prelievo degli uccelli acquatici, tuttavia bandi estesi a ogni forma di caccia sono stati introdotti in Belgio, Danimarca, Germania, Norvegia e Paesi Bassi.

La Regione Toscana negli ultimi anni, sulla base delle indicazioni ISPRA, non solo ha garantito la concreta applicazione della convenzione internazionale dell' Aewa (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds- accordo sulla conservazione delle specie migratorie acquatiche) dando attuazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS" che all'articolo 2, comma 4, lettera i e all'art. 5, comma 1, lettera d prevede per tutte le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) il "*divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009*", ma ha esteso il divieto di utilizzo del munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio regionale, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra attraverso l'adozione delle Delibere di approvazione del Calendario Venatorio Regionale (Delibera 625/2020 "Calendario Venatorio Regionale 2020 - 2021").

Un'estensione su larga scala del divieto di utilizzo di munizionamento a piombo che coinvolge aspetti normativi e economici dovrebbe essere impostato con una revisione normativa anche a scala nazionale e attraverso una adeguata informazione del mondo venatorio circa i possibili danni ambientale e sanitari causati dall'uso di munizioni con piombo, dando indicazioni per il graduale passaggio pratico al munizionamento atossico.

La Regione Toscana anche sulla base delle indicazioni ISPRA deve prevedere un percorso di sensibilizzazione dei cacciatori verso questa problematica, per incentivare la sostituzione graduale dei pallini di piombo con munizionamento atossico sia nelle attività di caccia che di controllo della fauna di cui all'art. 37 della L.R. 3/1994.

In particolare, con il PFVR si prevede di:

- inserire e/o potenziare tra gli argomenti oggetto dei corsi e degli esami delle abilitazione per l'esercizio venatorio, per il prelievo selettivo agli ungulati, per il controllo della fauna selvatica (art. 37 L.R. 3/1994) e per le altre abilitazioni la "Salvaguardia della sicurezza e della salute", con particolare riferimento alle problematiche del piombo nelle munizioni da caccia;
- promuovere specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione per i cacciatori e gli operatori di vigilanza su questo argomento, per incentivare l'utilizzo di munizionamento atossico in particolare nelle attività di controllo della fauna di cui all'art. 37 della L.R. 3/1994, nella caccia di selezione, dove la contaminazione del suolo può essere maggiore;
- individuare eventuali limitazioni o divieti nell'uso di munizionamento a piombo in aree di particolare pregio e valenza naturalistica.

4.4 SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA ATTIVITA' VENATORIA

Appare fondamentale incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti derivante dall'attività venatoria in coerenza con le vigenti norme di Settore, attraverso campagne di responsabilizzazione e attività di formazione e informazione, anche in collaborazione con gli uffici ed enti competenti in materia.

Il contributo dell'esercizio venatorio nella produzione di rifiuti, pur se di difficile quantificazione per l'assenza di dati certi, è sicuramente secondario rispetto ad altre attività.

Tre sono le tipologie di rifiuti chiaramente riconducibili all'attività venatoria:

- i bossoli delle cartucce esplose
- gli scarti di macellazione della selvaggina abbattuta
- i rifiuti generati dalla attività o dallo smantellamento degli appostamenti di caccia.

4.4.1 Bossoli delle cartucce esplose

La normativa (L.R. 3/1994 art. 31, L.R. 20/2002 art. 3) dispone che i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Nonostante questo obbligo di legge, il fenomeno è ancora in parte localmente riscontrabile e può essere dovuto a un comportamento venatorio non corretto o a una oggettiva difficoltà di ritrovamento del bossolo disperso nel terreno nel caso di utilizzo di armi semiautomatiche.

Appare importante pertanto incentivare azioni volte a far rispettare questo obbligo di legge.

Si intende promuovere, in collaborazione con gli ATC e le Associazioni venatorie, azioni di sensibilizzazione volte a mitigare la problematica dell'abbandono dei bossoli sul luogo di caccia e a indirizzare il corretto smaltimento, e dove possibile forme di recupero, dei bossoli sparati. In particolare:

- inserire e/o potenziare tra gli argomenti oggetto dei corsi e degli esami delle abilitazione per l'esercizio venatorio, per il prelievo selettivo agli ungulati, per il controllo della fauna selvatica (art. 37 L.R. 3/1994) e per le altre abilitazioni la "Salvaguardia della sicurezza e della salute", con riferimento all'obbligo della raccolta e al corretto recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività venatoria;
- promuovere presso gli ATC una diffusa campagna di informazione (tramite i loro siti web) sul corretto smaltimento/recupero dei bossoli esplosi nei diversi comuni di loro competenza territoriale, a seguito del confronto con i soggetti gestori della raccolta dei rifiuti.

4.4.2 Scarti di macellazione della selvaggina abbattuta

Gli scarti delle carcasse di selvaggina selvatica abbattuta durante l'attività venatoria, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 1185/2014, rientrano nell'ambito della produzione primaria e non sono assoggettabili al Regolamento (CE) 1069/2009. Come tali è previsto che gli scarti dei capi abbattuti dai cacciatori, in forma singola o collettiva, e non conferiti ai Centri di Lavorazione o a strutture di macellazione, in assenza di accertata o sospetta malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, siano considerati Rifiuti Urbani (ai sensi dell'art. 184 comma 2 del Dgls 152/2006). Pertanto essi possono essere conferiti negli appositi cassonetti dislocati dai Comuni e gestiti dagli AATO competenti territorialmente.

E' importante ricordare inoltre la possibilità di smaltire in loco tramite interrimento lo stomaco e l'intestino di ungulati selvatici secondo buone prassi venatorie.

La necessità pratica di meglio gestire i quantitativi di scarti che localmente e in taluni periodi possono essere considerevoli, deve portare alla realizzazione di appositi protocolli operativi tra cacciatori/squadre in ambito comunale, con l'individuazione di luoghi e cassonetti dedicati ed eventualmente con la corresponsione di una adeguata contribuzione alle spese di raccolta, trasporto e smaltimento. Vari esempi di una corretta gestione della problematica sono già presenti nel panorama regionale.

4.4.3 Rifiuti generati dalla attività o dallo smantellamento degli appostamenti di caccia

Gli appostamenti fissi o temporanei di caccia sono ampiamente diffusi nel territorio cacciabile regionale. Essi comportano l'installazione di manufatti permanenti appositamente autorizzati in un determinato punto cartografato (appostamenti fissi) o di apprestamenti momentanei e superficiali (appostamenti temporanei) destinati alla caccia di attesa.

Una classificazione "ibrida" è data dalla normativa vigente per gli appostamenti utilizzati per la caccia di selezione che possono essere lasciati in loco, al pari degli appostamenti fissi, con l'autorizzazione del proprietario/conduuttore del fondo.

Per tutte le tipologie sopra ricordate, la normativa vigente prevede la rimozione e lo smantellamento dell'appostamento al termine dell'attività.

Per promuovere comportamenti in linea con gli obblighi di legge, si prevede di dare giusta rilevanza a tale aspetto all'interno degli argomenti oggetto dell'esame di abilitazione per l'esercizio venatorio.

4.5 INCIDENTI STRADALI E RECUPERO FAUNA SELVATICA

4.5.1 Prevenire l'incidentalità dovuta ad animali selvatici

Disponendo di una serie di dati "storica", considerando anche i dati accumulati dalle province nel periodo antecedente il 2016, si possono già individuare quelle che sono le strade che a livello regionale hanno per km un maggior numero di incidenti causati da fauna selvatica. Nell'ottica di addivenire non solo ad elencare quelle che sono le strade a maggior rischio ma anche ad individuare quelli che sono i tratti di strada in cui il rischio di incidente causato dall'attraversamento di un selvatico è più elevato si prevede l'ultimazione e il successivo costante aggiornamento della banca dati georeferenziata degli incidenti stradali causati da fauna selvatica nel territorio regionale. Questa banca dati andrà ad implementare la banca dati degli incidenti in sede stradale prevista dal Sirss: Sistema integrato regionale per la sicurezza stradale. In quest'ottica appare indispensabile disporre dei dati relativi ad ogni sinistro in modo omogeneo, ovvero, sia le richieste di risarcimento dei danni da parte degli automobilisti sia le comunicazioni da parte delle province e degli altri organi o soggetti competenti che dovranno prevedere dei riferimenti minimi univoci.

Il potenziamento della raccolta sistematica e omogenea dei dati degli incidenti stradali provocati da animali selvatici e la successiva implementazione della banca dati georeferenziata consente di elaborare mappe di rischio per gli incidenti stradali per il territorio toscano. Tali mappe sono utili anche per individuare corridoi ecologici utilizzati da

animali selvatici affinché in collaborazione con gli enti gestori delle strade si possano individuare, proporre e sperimentare interventi di prevenzione nonché opere utili all'attraversamento di particolari tratti di strada della fauna selvatica senza creare pericolo alla circolazione.

E' necessario promuovere in collaborazione con i soggetti gestori delle strade iniziative di informazione e sensibilizzazione per rendere più consapevoli i conducenti, in particolare quelli che si trovano a percorrere tratti stradali considerati ad elevato rischio di incidentalità da segnalare anche con una cartellonistica innovativa e dedicata.

Un'ulteriore attività da promuovere è l'individuazione con approccio multidisciplinare delle aree di maggior problematicità per suggerire strategie migliorative della gestione del territorio; questa sarà basata sul confronto della banca dati georeferenziata degli incidenti stradali con le attività di gestione faunistica e venatoria che influenzano maggiormente l'incidentalità stradale nonché con le cartografie di utilizzo del suolo.

4.5.2 Organizzare il recupero della fauna selvatica in difficoltà

L'organizzazione della attività di recupero passa attraverso le Aziende Sanitarie Locali competenti nei rispettivi territori.

Per migliorare le attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà e per utilizzare al meglio le risorse economiche e umane, si prevedono i seguenti punti:

- definizione di standard minimi relativi alle strutture, ai mezzi, al personale e all'organizzazione delle attività, in modo da garantire l'attivazione e la continuità degli interventi di soccorso e recupero;
- realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sulle norme comportamentali da tenere in presenza di fauna selvatica in difficoltà, finalizzate sia alla maggior consapevolezza dei soggetti volontari e dei cittadini, sia a garantire le maggiori possibilità di recupero alla vita naturale dei selvatici coinvolti. Tali campagne potranno peraltro contribuire alla maggiore diffusione della conoscenza del pericolo creato in sede stradale dalla possibile presenza di selvatici;
- valorizzazione dei dati raccolti dai soggetti che operano il soccorso di fauna selvatica in difficoltà per monitoraggi sanitari, per studi e per indagini a vario titolo. Il recupero dei selvatici in difficoltà può fornire utili informazioni, oltre alla semplice presenza e distribuzione di specie di interesse conservazionistico, a indagini di carattere sanitario come ad esempio il piano di sorveglianza e prevenzione della peste Suina Africana;
- programmazione di percorsi formativi per il personale volontario e per quello che a vario titolo partecipa alle attività di recupero.

I dati relativi alle operazioni di soccorso della fauna selvatica in difficoltà evidenziano come i soggetti appartenenti al gruppo degli ungulati rappresentano complessivamente una parte minoritaria. Tuttavia il loro recupero risulta maggiormente impegnativo per le seguenti motivazioni:

- nella grandissima parte dei casi è richiesto soccorso a un ungulato in difficoltà a seguito di un incidente stradale, in situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, spesso in orari notturni e lungo arterie stradali caratterizzate da elevato scorrimento;

- per la mole del selvatico ferito e per i conseguenti pericoli che il suo soccorso comporta, deve essere effettuato da un veterinario, spesso coadiuvato da altro operatore esperto;

Da quanto sopra è evidente come il recupero degli ungulati abbia notevoli ripercussioni anche dal punto di vista economico.

Sono da considerare anche altri aspetti:

- la gestione di tali specie in molte realtà ambientali, in ragione di una elevata consistenza di popolazione, comporta spesso la necessità di ricorrere a piani di contenimento ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994 oltre alla normale gestione faunistico venatoria;

- la percentuale inoltre di soggetti ungulati in difficoltà che hanno recuperato la vita selvatica è estremamente bassa, sempre al di sotto del 5% dei soggetti recuperati;

- la spesa relativa al recupero degli ungulati è tra quelle che incide maggiormente nel complesso delle spese totali destinate al soccorso e recupero di fauna selvatica in difficoltà.

Pertanto pare opportuno individuare specifiche forme di gestione degli ungulati in difficoltà diverse rispetto alle attuali. In particolare gli ungulati feriti in sede stradale, ritenuti oggettivamente non recuperabili alla vita selvatica, alla presenza o su indicazione di un veterinario potranno essere abbattuti da parte di agenti di polizia giudiziaria (polizia municipale, polizia provinciale, carabinieri, polizia etc...) o di cacciatori adeguatamente formati e nominati dalle competenti strutture della Giunta Regionale.